

Tributi comunali: l'attività accertativa e la riscossione

San Marco Evangelista (CE)

28 giugno 2017

Luigi Giordano

(Esperto in Materia Tributaria - Docente A.N.U.T.E.L.)

fi

L'attività accertativa ed il sistema sanzionatorio

Le fonti



Le fonti

- **La Costituzione**
- **Lo statuto dei diritti del contribuente**
- **Il “mini testo unico” disciplinato dalla legge n. 296 del 2006**
- **Il sistema sanzionatorio**
- **La particolare disciplina Imu e Tares per le quote riservate allo Stato**
- **L'autotutela**
- **La potestà regolamentare**
- **Il privilegio**

La Costituzione



La Costituzione

Principio di uguaglianza (Articolo 3)

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge (omissis)

Riserva di legge (Articolo 23)

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge

Diritto alla difesa (Articolo 24)

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. (Omissis)

Capacità contributiva (Articolo 53)

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività

Buon andamento ed imparzialità (Articolo 97)

(Omissis). I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione

Lotta all'evasione ed all'elusione:

- allargamento della base imponibile
- riduzione della pressione fiscale procapite

Lo statuto dei diritti del contribuente



Lo statuto dei diritti del contribuente (L. 27/07/2000, n. 212)

Principi generali (Articolo 1)

Le disposizioni della presente legge, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono **principi generali dell'ordinamento tributario** e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali

L'adozione di **norme interpretative** in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica

Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie (Articolo 2)

Le leggi tributarie devono menzionare l'oggetto nel **titolo**

Le leggi che non hanno un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario

Le disposizioni modificative di leggi tributarie devono riportare il **testo conseguentemente modificato**

... segue



Lo statuto dei diritti del contribuente (L. 27/07/2000, n. 212)

Efficacia temporale delle norme tributarie (Articolo 3)

Le disposizioni tributarie **non possono essere retroattive** ad eccezione delle norme di interpretazione autentica

Per i tributi periodici, le modifiche si applicano solo **a partire dal periodo di imposta successivo** a quello in corso alla data di entrata in vigore delle modifiche

Le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti con **scadenza anteriore al 60° giorno** della loro entrata in vigore

I **termini di prescrizione e di decadenza** per gli accertamenti non possono essere prorogati

Utilizzo del decreto legge in materia tributaria (Articolo 4)

Non si può disporre con decreto legge l'**istituzione di nuovi tributi** né prevedere l'applicazione di tributi esistenti ad altri soggetti

... segue



Lo statuto dei diritti del contribuente (L. 27/07/2000, n. 212)

Informazione del contribuente (Articolo 5)

L' amministrazione finanziaria deve:

- portare a **conoscenza tutte le circolari e le risoluzioni emanate**
- assumere idonee iniziative per consentire la **conoscenza della disposizioni legislative ed amministrative in materia tributaria**

Conoscenza degli atti e semplificazione (Articolo 6)

L' amministrazione finanziaria deve:

- informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il **mancato riconoscimento di un credito** ovvero l' **irrogazione di una sanzione**
- assicurare l' **effettiva conoscenza** da parte del contribuente degli atti a lui destinati

... segue



Lo statuto dei diritti del contribuente (L. 27/07/2000, n. 212)

Conoscenza degli atti e semplificazione (Articolo 6)

I modelli di dichiarazione, le istruzioni ed ogni altra comunicazione devono:

- essere messi a disposizione dei contribuenti in tempi utili

- essere comprensibili anche ai contribuenti privi di conoscenze in materia tributaria

- permettere ai contribuenti di adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli

Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente

... segue



Lo statuto dei diritti del contribuente (L. 27/07/2000, n. 212)

Chiarezza e motivazione degli atti (Articolo 7)

Gli atti dell' amministrazione finanziaria devono essere motivati, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell' amministrazione

L'atto impositivo ha la duplice funzione di constatare in concreto l'esistenza dell'obbligazione tributaria e di determinarne la misura

No provocatio ad opponendum

La motivazione deve avere la **duplice finalità** di:

- a) di **delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'Ufficio** nella eventuale fase contenziosa successiva
- b) di **consentire al contribuente l'esercizio giudiziale del diritto di difesa** di fronte alla maggior pretesa fiscale

Occorre evitare il vizio di motivazione generica o solo apparente

... segue



Lo statuto dei diritti del contribuente (L. 27/07/2000, n. 212)

Chiarezza e motivazione degli atti (Articolo 7)

Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama

Corte di Cassazione, sez. trib., 30 giugno 2010, n. 15470

Devono essere allegati solo gli atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili dal contribuente

Corte di Cassazione, sez. trib., 24.11.2004, n. 22197

Non è necessario allegare le delibere tariffarie e regolamentari in quanto, essendo atti a contenuto normativo, se ne presuppone la conoscenza legale da parte del contribuente; **inoltre le delibere non costituiscono la motivazione dell'accertamento** ma ne rappresentano il presupposto giuridico, ne consegue che, anche sotto il profilo letterale, ad esse non risulta applicabile l'art. 7 della legge n. 212 del 2000 che attiene per l'appunto alla motivazione degli atti impositivi

... segue



Lo statuto dei diritti del contribuente (L. 27/07/2000, n. 212)

Corte di Cassazione, sez. trib., 23 marzo 2012, n. 4683

Nell'avviso di accertamento **non è necessario menzionare la delibera di designazione del funzionario responsabile**. Deve presumersi, invero, che l'esercizio della potestà impositiva avvenga nel rispetto dei presupposti di legge, incombendo sul contribuente, che intende muovere contestazioni al riguardo, l'onere di dedurre e provare l'eventuale assenza o illegittimità della delibera medesima

Corte di Cassazione, sez. trib., 10 febbraio 2012, n. 1944

Non comporta il difetto di motivazione la mancata allegazione all'avviso di accertamento dell'ICI della delibera di fissazione dei valori di riferimento delle aree edificabili

Corte di Cassazione, 28 febbraio 2014, n. 4826

La **cartella di pagamento** successiva alla notifica degli avvisi di accertamento è valida anche se contenente una **motivazione sintetica**, in quanto il diritto alla difesa del contribuente è comunque tutelato dalla motivazione dettagliata degli avvisi di accertamento

... segue



Lo statuto dei diritti del contribuente (L. 27/07/2000, n. 212)

Chiarezza e motivazione degli atti (Articolo 7)

Gli atti dell' amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione **devono tassativamente indicare:**

l' ufficio presso il quale è possibile ottenere **informazioni** complete in merito all' atto notificato o comunicato

il responsabile del procedimento

l' organo o l' autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell' atto in sede di **autotutela** le modalità, il termine, l' organo giurisdizionale o l' autorità amministrativa cui è possibile **ricorrere** in caso di atti impugnabili

... segue



Lo statuto dei diritti del contribuente (L. 27/07/2000, n. 212)

Corte di Cassazione, sez. trib., 26 giugno 2009, n. 15143

La cartella di pagamento senza l'indicazione del termine entro il quale il contribuente può opporsi e dell'organo al quale presentare il ricorso è comunque valida. Infatti, *«La mancata indicazione nell'atto amministrativo del termine di impugnazione e dell'organo dinanzi al quale può essere proposto ricorso, non inficia la validità dell'atto ma comporta sul piano processuale il riconoscimento della scusabilità dell'errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, con conseguente riammissione in termini per l'impugnativa, ove questa sia stata proposta tardivamente»*

Corte di Cassazione, sez. trib., 04 febbraio 2010, n. 2583

Il riferimento generico al decreto legislativo n. 546 del 1992 “per il contenzioso si applicano le disposizioni del titolo secondo del decreto legislativo n. 546 del 1992” **non è legittimo**, in quanto il Comune deve trasmettere specifiche conoscenze da condensare nella clausola d'impugnazione

... segue



Lo statuto dei diritti del contribuente (L. 27/07/2000, n. 212)

Chiarezza e motivazione degli atti (Articolo 7)

Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all' eventuale **precedente atto di accertamento** ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria

Tutela dell'integrità patrimoniale (Articolo 8)

L' obbligazione tributaria può essere estinta anche per **compensazione**

È ammesso l' **accollo** del debito d' imposta altrui senza liberazione del contribuente originario

Le disposizioni tributarie non possono stabilire né prorogare termini di **prescrizione** oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile

L' amministrazione finanziaria è tenuta a **rimborsare il costo delle fideiussioni** che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata

L' **obbligo di conservazione di atti e documenti**, stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione
... segue



Lo statuto dei diritti del contribuente (L. 27/07/2000, n. 212)

Rimessione in termini (Articolo 9)

Il Ministro delle finanze, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, **rimette in termini** i contribuenti interessati, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari è impedito da cause di forza maggiore

Con proprio decreto il Ministro delle finanze può **sospendere o differire il termine per l' adempimento degli obblighi tributari** a favore dei contribuenti interessati da **eventi eccezionali ed imprevedibili**

... segue



Lo statuto dei diritti del contribuente (L. 27/07/2000, n. 212)

Tutele dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente (Art. 10)

I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede

Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa

Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria

Il “mini testo unico” disciplinato dalla legge n. 296 del 2006



La legge 27 dicembre 2006, n. 296

Gli atti impositivi (Art. 1, comma 161)

Tipologia:

avviso di accertamento per omesso o parziale versamento

avviso di accertamento per infedele dichiarazione

avviso di accertamento per omessa dichiarazione

Omissione della presentazione della dichiarazione per più annualità

Corte di Cassazione, sez. trib., 16 gennaio 2009, n. 932

Il Comune può irrogare la sanzione per omessa denuncia anche per tutte le annualità successive alla prima e non applicare detta sanzione alla prima annualità e la sanzione per omesso versamento alle annualità successive. L'omissione della dichiarazione (per le diverse annualità), infatti, è una violazione "persistente" fino a quando non si pone fine alla stessa con la presentazione, seppur tardiva, della dichiarazione. La "presunzione della ripresentazione" della dichiarazione per le annualità successive, trova applicazione limitatamente ai casi in cui la dichiarazione sia stata presentata

... segue



La legge 27 dicembre 2006, n. 296

Omissione della presentazione della dichiarazione per più annualità

Corte di Cassazione, sez. trib., 14 aprile 2010, n. 8849:

l'obbligo di denuncia "non cessa allo scadere del termine fissato dal legislatore con riferimento all'inizio del possesso (omissis) ma permane finché la dichiarazione (o denuncia) non sia presentata e determina, per ciascun anno di imposta, una autonoma violazione. È infatti errato ritenere che la violazione dell'obbligo di denuncia abbia natura istantanea, ovvero si esaurisca con la mera violazione del primo termine dettato a tal fine dal legislatore, in forza della considerazione che la disposizione in esame produce effetto (in mancanza di variazioni) anche per gli anni successivi, in quanto è ovvio che tale effetto (cosiddetta ultrattività della dichiarazione) possa solamente verificarsi in presenza di una dichiarazione, e non in assenza della stessa. Per cui, ove detta dichiarazione (o denuncia) sia stata omessa in relazione ad una annualità di imposta, detto obbligo non viene meno in relazione alla annualità successiva, sicché la sanzione può essere evitata solo con la presentazione di una denuncia valida anche ai fini della annualità considerata. Ne consegue che in assenza dichiarazione ogni annualità di imposta deve essere gravata della sanzione per omessa dichiarazione

... segue



La legge 27 dicembre 2006, n. 296

Mancata indicazione di un solo immobile: omessa dichiarazione e non dichiarazione infedele

Corte di Cassazione, sez. trib., 16 gennaio 2009, n. 932:

La mancata indicazione di un immobile in dichiarazione ICI è sanzionata come omessa dichiarazione (sanzione dal 100 al 200% dell'imposta dovuta) e non come infedele dichiarazione (dal 50 al 100%).

L'omissione, infatti, non attiene all'assenza del documento (dichiarazione) bensì delle singole unità immobiliari da dichiarare. Ogni immobile deve essere singolarmente dichiarato

... segue



La legge 27 dicembre 2006, n. 296

Gli atti impositivi (Art. 1, comma 161)

Notifica:

anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento

Motivazione:

l'atto deve essere motivato

Decadenza:

gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati

entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie

... segue



La legge 27 dicembre 2006, n. 296

Rettifica dell'avviso di accertamento: possibile anche oltre il termine decadenziale purché l'accertamento sia stato notificato entro detto termine

Corte di Cassazione, sez. trib., 18 dicembre 2009, n. 26650:

Se un atto impositivo viene notificato entro il termine decadenziale previsto e successivamente, oltre detto termine, lo stesso viene rettificato, la rettifica non può essere impugnata per decadenza del potere impositivo, in quanto l'atto rettificato è stato notificato in tempo.

“Se così non fosse, nessun ente impositore accoglierebbe mai in autotutela una legittima richiesta di riduzione del carico fiscale, per non andare incontro ad una eccezione di decadenza. Quindi, gli atti di rettifica che riducono l'originario carico fiscale, su richiesta del contribuente, ben possono essere notificati oltre il termine di decadenza”.

... segue



La legge 27 dicembre 2006, n. 296

Rettifica dell'avviso di accertamento: impossibilità di inserire immobili non presenti nell'accertamento originario

Corte di Cassazione, sez. trib., 18 dicembre 2009, n. 26650:

Se si notifica un avviso di accertamento entro il termine decadenziale previsto e successivamente (oltre il termine decadenziale) lo si rettifica, non è possibile inserire nella rettifica nuovi immobili non presenti nell'originario avviso; il tutto anche se la rettifica, compreso i "nuovi" immobili, risulta essere di importo inferiore a quello dell'atto rettificato.

... segue



La legge 27 dicembre 2006, n. 296

La motivazione degli atti impositivi (Art. 1, comma 162)

gli avvisi di accertamento devono riportare:

i presupposti di fatto

le ragioni giuridiche

se la motivazione fa riferimento ad un **altro atto** non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale

gli avvisi devono contenere l'indicazione:

dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere **informazioni** complete in merito all'atto notificato

del responsabile del procedimento

dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di **autotutela**

delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile **ricorrere**

del termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento

gli avvisi sono sottoscritti dal **funzionario designato** dall'ente locale per la gestione del tributo

... segue



La legge 27 dicembre 2006, n. 296

La riscossione coattiva (Art. 1, comma 163)

nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo

Il rimborso (Art. 1, comma 164)

il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione

l'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza

... segue



La legge 27 dicembre 2006, n. 296

Gli interessi (Art. 1, comma 165)

la misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale

gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili

interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento

L'arrotondamento (Art. 1, comma 166)

il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo

... segue



La legge 27 dicembre 2006, n. 296

La compensazione (Art. 1, comma 167)

Gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali

Gli importi minimi (Art. 1, comma 168)

Gli enti locali, nel rispetto dei principi posti dall'articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal medesimo articolo 25 della legge n. 289 del 2002 (€ 12,00)

... segue



La legge 27 dicembre 2006, n. 296

Gli importi minimi

Decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 conv. dalla legge 26 aprile 2012, n. 44

Art. 3

10. A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all' accertamento, all' iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora l' ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l' importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d' imposta.

11. La disposizione di cui al comma 10 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Legge 27 dicembre 2013, n. 147

Art. 1, comma 736

La disposizione elimina i tributi locali dall' applicazione dell' importo minimo di € 30,00 per l' accertamento e la riscossione

L' eliminazione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014

... segue

Il sistema sanzionatorio



Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472

Principio della responsabilità personale (art. 2, comma 2):

la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione

La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi (art. 2, comma 3)

Principio di legalità (art. 3, commi 1 e 2):

nessuno può essere assoggettato a sanzione se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione

nessuno può essere assoggettato a sanzione per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce violazione punibile

se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue ma non è ammessa la ripetizione di quanto già pagato

... segue



Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472

Principio del favor rei (art. 3, comma 3):

se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo

Principio dell'imputabilità (art. 4):

non può essere assoggettato a sanzione chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere

... segue



Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472

Colpevolezza (art. 5):

per colpevolezza deve intendersi **volontà colpevole** quindi elemento soggettivo della violazione tributaria

per il legislatore tributario è sufficiente la sola esistenza della volontà colpevole per riferire la violazione al soggetto che ha posto in essere la condotta: azione od omissione, a prescindere che detta volontà colpevole si sia manifestata nelle forma di dolo o colpa

Colpa grave : l'imperizia o negligenza del comportamento indiscutibili

Dolo : volontarietà dell' azione o della omissione

in caso di autore materiale diverso dal contribuente, il soggetto che ha commesso la violazione risponde nei limiti di € 51.645 se:

la violazione è stata commessa senza dolo o colpa grave

l'autore non ne ha tratto un vantaggio personale

... segue



Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472

Principio della non punibilità (art.6):

errore non determinato da colpa

obiettive condizioni di incertezza

indeterminazione delle richieste o dei modelli

ignoranza inevitabile

pagamento non effettuato per fatto denunciato all'autorità giudiziaria ed addebitabile esclusivamente a terzi

forza maggiore

violazioni che non arrecano pregiudizio all'attività di accertamento e non incidono sulla base imponibile, sull'imposta e sul versamento

... segue

Criteri di determinazione della sanzione



Criteri di determinazione della sanzione

Fonti legislative:

art. 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (come modificato dall' art. 16, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158)

Modalità di determinazione della sanzione:

si deve avere riguardo:

alla **gravità della violazione** desunta anche dalla condotta dell' agente
all' **opera** da lui svolta per eliminazione o attenuazione le conseguenze
alla sua **personalità** (desunta anche dai suoi **precedenti fiscali**)
alle **condizioni economiche e sociali**

... segue



Criteri di determinazione della sanzione

Esempio di incremento del minimo

Gravità della violazione

| Importo della violazione | Sanzione minima | Scostamento | Sanzione applicata |
|--------------------------|-----------------|-------------|--------------------|
| Fino ad € 1.000 | 100% | 0% | 100% |
| Da € 1.001 ad € 2.500 | 100% | 10% | 110% |
| Da € 2.501 ad € 5.000 | 100% | 30% | 130% |
| Da € 5.001 ad € 10.000 | 100% | 75% | 175% |
| Oltre € 10.000 | 100% | 100% | 200% |

... segue



Criteri di determinazione della sanzione

Esempio di incremento del minimo

Precedenti fiscali

| Numero annualità oggetto della violazione negli ultimi 5 anni | Sanzione minima | Scostamento | Sanzione applicata |
|---|-----------------|-------------|--------------------|
| 1 | 100% | 0% | 100% |
| Da 2 a 3 | 100% | 20% | 120% |
| Oltre 3 | 100% | 50% | 150% |

Condizioni economiche

| Valore catastale complessivo degli immobili oggetto della violazione | Sanzione minima | Scostamento | Sanzione applicata |
|--|-----------------|-------------|--------------------|
| Fino ad € 100.000 | 100% | 0% | 100% |
| Da € 100.001 ad € 250.000 | 100% | 30% | 130% |
| Oltre € 250.000 | 100% | 60% | 160% |



Criteri di determinazione della sanzione

Esempio di incremento del minimo

Esempio 1:

Violazione di € 2.200 commessa per 3 anni per 2 immobili di valore catastale complessivo di € 200.000

| | Sanzione minima | Scostamento | Sanzione applicata |
|--------------------------|-----------------|-------------|--------------------|
| Gravità della violazione | 100% | 10% | 160% |
| Precedenti fiscali | | 20% | |
| Condizioni economiche | | 30% | |

Esempio 2:

Violazione di € 7.500 commessa per 3 anni per 2 immobili di valore catastale complessivo di € 300.000

| | Sanzione minima | Scostamento | Sanzione applicata |
|--------------------------|-----------------|-------------|--------------------|
| Gravità della violazione | 100% | 75% | 255% |
| Precedenti fiscali | | 20% | |
| Condizioni economiche | | 60% | 200% |



Criteri di determinazione della sanzione

| Fino al 31 dicembre 2015 | Dal 1° gennaio 2016 (l' anticipo a detta data è stato disposto dal c.133 dell' art. 1 della legge 28/12/2015, n. 208) |
|---|--|
| la sanzione può essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997 o in dipendenza di adesione all' accertamento | salvo i casi di sproporzione tra l' entità del tributo e la sanzione , la sanzione è aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997 o in dipendenza di adesione all' accertamento, di mediazione e di conciliazione |

Stessa indole: violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell' azione, presentano profili di sostanziale identità
... segue



Criteri di determinazione della sanzione

Esempio di applicazione della “recidiva”

| Numero annualità oggetto di violazioni della stessa indole nei 3 anni precedenti (*) | Sanzione base | Incremento della sanzione base | Sanzione applicata |
|--|---------------|--------------------------------|--------------------|
| 0 | 120% | 0% | 120% |
| 1 | 120% | 10% | 132% |
| 2 | 120% | 25% | 150% |
| 3 | 120% | 50% | 180% |

Se, ad esempio, si sta accertando l'annualità d'imposta 2019, il triennio da osservare è il 2016-2018

Per effetto dell'istituto del *favor rei* (comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 472 del 1997) si ritiene che la disposizione si applica nel seguente modo:

anno d'imposta 2017 bisogna osservare soltanto l'anno 2016

anno d'imposta 2018 bisogna osservare il 2017 ed il 2016

dall'anno d'imposta 2019 bisogna osservare il triennio precedente

... segue



Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472

La sanzione non è trasmissibile agli eredi (art.8)

... segue



Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472

Concorso di persone (art.9):

quando la violazione è commessa da più persone ognuno risponde della sanzione in caso di coobbligazione è irrogata una sola sanzione ed il pagamento eseguito da uno dei soggetti libera tutti gli altri, salvo il diritto al regresso

Autore mediato (art. 10):

Risponde direttamente della violazione chi:

si avvale di persone incapace di intendere e di volere anche transitoriamente

induce altri in errore incolpevole

costringe altri a commettere la violazioni con violenza o minaccia

... segue



Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472

Cumulo giuridico (art. 12):

Concorso (comma 1)

concorso materiale: con una sola azione o omissione si violano più disposizioni anche relative a tributi diversi (es.: omessa annotazione dei ricavi ai fini Ire, Ires o Irap)

concorso formale: con più azioni o omissione si commettono più violazioni formali (es.: omessa indicazione del codice fiscale)

Continuazione (comma 2)

con più azioni o omissioni si pregiudica o si tende a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo

Si irroga la sola sanzione prevista per la violazione più grave aumentata da un quarto al doppio

Quando le violazioni rilevano ai fini di più tributi, la sanzione più grave si aumenta di un quinto e sul risultato ottenuto si applica l'aumento da un quarto al doppio

... segue



Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472

Cumulo giuridico (art. 12):

Comma 5:

quando si commettono violazioni della stessa indole in periodi di imposta diversi, la sanzione base è aumentata dalla metà al triplo

se l'ufficio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto del precedente provvedimento

se più atti di irrogazione danno luogo a processi non riuniti o comunque introdotti avanti a giudici diversi, il giudice che prende cognizione dell'ultimo di essi ridetermina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni risultanti dalle sentenze precedentemente emanate

Non si applica ai tributi locali: circolare n. 138/E del 2000

Si applica ai tributi locali:

Corte di Cassazione, sez. trib., 02 luglio 2009, n. 15554

Corte di Cassazione sez. trib., 07 settembre 2010, n. 19125

Corte di Cassazione, sez. trib., 10 febbraio 2012, n. 1944

... segue



Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472

Cumulo giuridico (art. 12):

Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla contestazione della violazione

In ogni caso la sanzione non può essere superiore a quella risultante dal cumulo materiale

| Anno | Violazione | Tributo | Sanzione |
|------|---------------------|---------|--------------|
| 2014 | Omissione | 100 | 100 |
| 2015 | Omissione | 200 | 200 |
| 2016 | Omissione | 300 | 300 |
| | Cumulo materiale | | 600 |
| | Cumulo giuridico | | Da 450 a 900 |
| | Sanzione irrogabile | | Da 450 a 600 |



Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472

Cessione di azienda (art. 14)

Responsabilità solidale fra cessionario e cedente per:

- violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti
- quelle già irrogate e contestate

L'obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell' amministrazione finanziaria e degli enti preposti all' accertamento dei tributi di loro competenza

... segue



Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472

Trasformazione, fusione e scissione di società (art. 15)

La società o l'ente risultante dalla trasformazione o dalla fusione, anche per incorporazione, subentra negli obblighi delle società trasformate o fuse relativi al pagamento delle sanzioni

Nei casi di scissione anche parziale di società od enti, ciascuna società od ente è obbligato in solido al pagamento delle somme dovute per violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetto

... segue



Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472

Procedimento di irrogazione delle sanzioni (art. 16) per sanzioni non collegate al tributo

L'atto di contestazione deve indicare, a pena di nullità, i seguenti elementi:

- i fatti attribuiti al trasgressore

- gli elementi probatori

- le norme applicate

- i criteri che l'ente ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e la loro entità

- le possibili scelte per il trasgressore e l'organo competente per la impugnazione immediata

... segue



Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472

Scelte per il trasgressore e gli obbligati, entro il termine per proporre ricorso:

impugnare l'atto di contestazione

definire l'atto di contestazione (la sanzione irrogata è ridotta ad 1/3)

presentare deduzioni difensive

entro un anno l'ente emette, a pena di decadenza, l'atto di irrogazione della sanzione motivato, a pena di nullità, anche in ordine alle deduzioni presentate. L'atto di irrogazione della sanzione può essere definito con la riduzione ad 1/3

... segue



Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472

Irrogazione immediata (art. 17)

per sanzioni collegate al tributo

La sanzione è irrogata contestualmente all'avviso di accertamento

Il trasgressore può:

impugnare l'atto

definire l'atto con il pagamento della sanzione ridotta ad 1/3
(eccetto i casi di omesso, parziale o tardivo versamento)

... segue



Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472

Esecuzione delle sanzione (art. 19)

In pendenza del processo di primo grado l'ente può riscuotere coattivamente il tributo e gli interessi per intero, ma non le sanzioni

Ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo n. 546 del 1992:
dopo la sentenza di primo grado :

se il ricorso è respinto: l'ente può riscuotere i 2/3 delle sanzioni ma la Commissione regionale può sospendere l'esecuzione delle sanzioni

se il ricorso è parzialmente accolto: l'ente può riscuotere le sanzioni per l'intero ammontare indicato in sentenza, nel limite dei 2/3 dell'irrogato

se il ricorso è totalmente accolto: l'ente non può riscuotere le sanzioni

... segue



Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472

dopo la sentenza di secondo grado :

se il ricorso è respinto: l'ente può riscuotere interamente le sanzioni

se il ricorso è parzialmente accolto: l'ente può riscuotere le sanzioni per ammontare indicato in sentenza

se il ricorso è totalmente accolto: l'ente non può riscuotere le sanzioni e deve restituire quanto indebitamente riscosso

... segue



Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472

Sanzioni accessorie (art. 21)

Costituiscono sanzioni amministrative accessorie:

- a) l'interdizione, per una durata massima di sei mesi, dalle cariche di amministratore, sindaco o revisore di società di capitali e di enti con personalità giuridica, pubblici o privati
- b) l'interdizione dalla partecipazione a gare per l'affidamento di pubblici appalti e forniture, per la durata massima di sei mesi
- c) l'interdizione dal conseguimento di licenze, concessioni o autorizzazioni amministrative per l'esercizio di imprese o di attività di lavoro autonomo e la loro sospensione, per la durata massima di sei mesi
- d) la sospensione, per la durata massima di sei mesi, dall'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa diverse da quelle indicate nella lettera c)

... segue



Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472

Ipoteca e sequestro conservativo (art. 22)

Presupposto:

aver notificato l'atto di irrogazione della sanzione o contestazione della violazione

vi sia fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito

Procedimento:

istanza motivata al presidente della CTP

richiesta di iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei suoi obbligati in solido

richiesta di autorizzazione a procedere, a mezzo ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei beni

le parti interessate, entro 20 giorni, possono depositare memorie e documenti difensivi

la CTP decide con sentenza

... segue



Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472

Sospensione dei rimborsi e compensazione (art. 23)

il rimborso vantato dal trasgressore o da i soggetti obbligati può essere sospeso se è stato notificato l'atto di contestazione o di irrogazione della sanzione, ancorché non definitivo

la sospensione opera nei limiti della somma risultante dall'atto o dalla decisione della commissione tributaria

in presenza di provvedimento definitivo, l'ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito

il provvedimento di sospensione del rimborso deve essere notificato alla parte

è possibile l'impugnazione innanzi alla CTP

Riscossione della sanzione (art. 24):

si applicano le disposizioni del tributo cui si riferisce la sanzione

... segue



Gli istituti premiali

Gli istituti premianti previsti dalla normativa vigente
sono:

il ravvedimento operoso

la definizione agevolata

l'accertamento con adesione

la conciliazione giudiziale



Ravvedimento operoso

Riferimenti legislativi:

art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472

Condizioni:

mancata contestazione della violazione

non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati abbiano avuto formale conoscenza

Conseguenze:

regolarizzazione della violazione

Adempimenti:

pagamento del tributo

pagamento degli interessi

pagamento della sanzione ridotta

... segue



Ravvedimento operoso

Perfezionamento:

pagamento sia del tributo sia degli interessi sia della sanzione

Corte di Cassazione, sez. trib., 09 giugno 2011, n. 12661

il pagamento parziale non perfeziona il ravvedimento e, quindi, è applicabile la sanzione “intera”

Corte di Cassazione, sez. VI, ordinanza 8 agosto 2012, n. 14298

l'errato calcolo e versamento degli interessi non perfeziona il ravvedimento e, quindi, è applicabile la sanzione “intera” ed il recupero degli interessi non versati. A nulla rileva l'entità dell'importo non versato ed il richiamo ai principi di tutela ed affidamento della buona fede, previsti dall'art. 10 della legge n. 212 del 2000, dimostrando che si è trattato di un mero errore di calcolo e che era palese la volontà di ricorrere al ravvedimento operoso

Applicazione ai Comuni:

ex lege

... segue



Ravvedimento operoso

Misura del “premio”:

VIOLAZIONI COMMESSE FINO AL 28 NOVEMBRE 2008

| | | | |
|------------------------------|--|---|--|
| | Entro 30 gg. | Entro il termine per la presentazione della dichiarazione ovvero entro un anno se non è prevista la dichiarazione periodica | Entro 90 gg. |
| Omesso o parziale versamento | 1/8 del minimo (1/8 del 30% pari al 3,75%) | 1/5 del minimo (1/5 del 30% pari al 6%) | |
| Omessa dichiarazione | | | 1/8 del minimo (1/8 del 100% pari al 12,50%) |

VIOLAZIONI COMMESSE DAL 29 NOVEMBRE 2008 AL 31 GENNAIO 2011

| | | | |
|------------------------------|--|--|---|
| | Entro 30 gg. | Entro il termine per la presentazione della dichiarazione ovvero entro un annose non è prevista la dichiarazione periodica | Entro 90 gg. |
| Omesso o parziale versamento | 1/12 del minimo (1/12 del 30% pari al 2,50%) | 1/10 del minimo (1/10 del 30% pari al 3%) | |
| Omessa dichiarazione | | | 1/12 del minimo (1/12 del 100% pari al 8,33%) |



Ravvedimento operoso

Legge 13 dicembre 2010, n. 220

Art. 1, c. 20 e c. 22

VIOLAZIONI COMMESSE DAL 1° FEBBRAIO 2011

| | Entro 30 gg. | Entro il termine per la presentazione della dichiarazione ovvero entro un'annata non è prevista la dichiarazione periodica | Entro 90 gg. |
|------------------------------|---|--|---|
| Omesso o parziale versamento | 1/10 del minimo (1/10 del 30% pari al 3%) | 1/8 del minimo (1/8 del 30% pari al 3,75%) | |
| Omessa dichiarazione | | | 1/10 del minimo (1/10 del 100% pari al 10%) |



Ravvedimento operoso

Art. 1, comma 637, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190

RAVVEDIMENTI DAL 1° GENNAIO 2015 AL 31 DICEMBRE 2015

| | Entro 30 gg. | Entro il 90° giorno successivo al termine per la dichiarazione ovvero entro 90 giorni | Entro il termine per la dichiarazione ovvero entro un anno se non è prevista la dichiarazione periodica | Entro 90 gg. |
|----------------------------|---|---|---|---|
| Omesso/parziale versamento | 1/10 del minimo (1/10 del 30% pari al 3%) | 1/9 del minimo (1/9 del 30% pari al 3,33%) | 1/8 del minimo (1/8 del 30% pari al 3,75%) | |
| Omessa dichiarazione | | | | 1/10 del minimo (1/10 del 100% pari al 10%) |



Ravvedimento operoso

Art. 1, comma 133, della legge 28 dicembre 2015, n. 208

RAVVEDIMENTI DAL 1° GENNAIO 2016

| | Entro 30 gg. | Entro il 90° giorno successivo al termine per la dichiarazione ovvero entro 90 giorni | Entro il termine per la dichiarazione ovvero entro un anno se non è prevista la dichiarazione periodica | Entro 90 gg. |
|----------------------------|---|---|---|---|
| Omesso/parziale versamento | 1/10 del minimo (1/10 del 15% pari al 1,5%) | 1/9 del minimo (1/9 del 15% pari al 1,67%) | 1/8 del minimo (1/8 del 30% pari al 3,75%) | |
| Omessa dichiarazione | | | | 1/10 del minimo (1/10 del 100% pari al 10%) |



Tardivo versamento

Riferimenti legislativi:

- art. 23, comma 31, del decreto legge 06 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111

Contenuto:

- reintroduce il “tardivo versamento” prevedendo che se il versamento è eseguito entro 15 giorni la sanzione (30%) è ridotta ad 1/15 (2%) per ciascun giorno di ritardo

Adempimenti:

- si deve effettuare il pagamento del tributo non pagato

Convenienza:

- se il versamento è effettuato con un ritardo non superiore a 14 giorni

Decorrenza:

- per le violazioni commesse a partire dal 6 luglio 2011
- per il principio del “*favor rei*” anche per i tardivi pagamenti effettuati prima del 6 luglio 2011 salvo che il provvedimento di irrogazione della sanzione sia divenuto definitivo (circolare 05 agosto 2011, n. 41/E)



Tardivo versamento

Ravvedimento operoso:

- la riduzione della sanzione si aggiunge al beneficio del ravvedimento operoso “breve”

| Esempio: importo dovuto entro il 16 giugno 2014 (€ 1.000,00) | |
|---|--|
| il 20 giugno 2014 il contribuente paga € 1.000,00 a titolo di tributo e non effettua il ravvedimento operoso (con il pagamento della sanzione e degli interessi legali) entro il 16 luglio 2011 | la sanzione irrogabile è pari ad € 80,00 (8% di € 1.000,00 ossia $30\% \cdot 4/15$) |
| il 20 giugno 2014 il contribuente paga € 1.000,00 a titolo di tributo ed entro il 16 luglio effettua il ravvedimento operoso (con il pagamento della sanzione e degli interessi legali) | la sanzione dovuta è pari ad € 8,00 (0,8% di € 1.000,00 ossia $30\% \cdot 4/15 \cdot 1/10$) |

Le modifiche al sistema sanzionatorio

La sanzione per omesso, parziale o tardivo versamento



La sanzione per omesso, parziale o tardivo versamento

Fonti legislative:

art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (come modificato dall'art. 15, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158)

Contenuto:

chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti dovuti, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato

per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione del 30% è ridotta alla metà

~~per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la predetta sanzione, oltre a quanto previsto per il ravvedimento operoso, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad 1/15 per ciascun giorno di ritardo~~

salvo il ravvedimento operoso, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione (ridotta al 50%) è ulteriormente ridotta a un importo pari ad 1/15 per ciascun giorno di ritardo

... segue



La sanzione per omesso, parziale o tardivo versamento

Sanzione

| Ritardo | Sanzione |
|-------------------|-----------------------|
| Da 1 a 14 giorni | 1% per ciascun giorno |
| Da 15 a 90 giorni | 15% |
| Dal 91° giorno | 30% |

Ravvedimento operoso (fino al 31 dicembre 2015)

| Da 1 a 14 gg. | Da 15 a 30 gg. | Da 31 a 90 gg. | Da 91 a 365 gg |
|--|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 0,2% al giorno (2% ridotto ad 1/10) | 3% (30% ridotto ad 1/10) | 3,33% (30% ridotto ad 1/9) | 3,75% (30% ridotto ad 1/8) |

Ravvedimento operoso (dal 1° gennaio 2016)

| Da 1 a 14 gg. | Da 15 a 30 gg. | Da 31 a 90 gg. | Da 91 a 365 gg |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 0,1% al giorno (1% ridotto ad 1/10) | 1,5% (15% ridotto ad 1/10) | 1,67% (15% ridotto ad 1/9) | 3,75% (30% ridotto ad 1/8) |



La sanzione per omesso, parziale o tardivo versamento

Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158

Art. 32

Le modifiche si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017
(anticipato al 1° gennaio 2016 dal comma 133 dell' art. 1 della legge
28 dicembre 2015, n. 208)

Si applica il principio del *favor rei* ex comma 3 dell' art. 3 del decreto
legislativo n. 472 del 1997:

“*Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione
e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la
legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia
divenuto definitivo”*

... segue



Definizione agevolata

Riferimenti legislativi:

artt. 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
art. 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
artt. 23, 53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507

Condizioni:

definizione entro il termine per la proposizione del ricorso
rinuncia alla proposizione del ricorso

Conseguenze:

definizione dell'atto impositivo

Adempimenti:

pagamento entro il termine previsto per la proposizione del ricorso:

- del tributo richiesto;
- degli interessi richiesti;
- della sanzione irrogata ridotta

non è necessaria la sottoscrizione di un atto di adesione ma rileva il comportamento concludente ossia il pagamento

... segue



Definizione agevolata

Perfezionamento:

- pagamento sia del tributo sia degli interessi sia della sanzione

Esclusione:

omesso o parziale versamento

Applicazione ai Comuni:

ex lege

... segue



Definizione agevolata

Misura del “premio”:

Legge 13 dicembre 2010, n. 220

Art. 1, c. 20 e c. 22

| Atti emessi entro il 31 gennaio 2011 | Atti emessi dal 1° febbraio 2011 |
|---|---|
| 1/4 della sanzione irrogata | 1/3 della sanzione irrogata |

la nuova misura si applica ai tributi comunali solo per le violazioni commesse a partire dal 6 dicembre 2011 **(circolare n. 3/DF del 2012)**



Accertamento con adesione

Riferimenti legislativi:

- artt. 2, 3 e 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218

Condizioni:

presenza di “materia concordabile”
rinuncia alla proposizione del ricorso

Conseguenze:

sospensione per 90 giorni del termine per la proposizione del ricorso

La presentazione dell'accertamento con adesione sospende, per novanta giorni, il termine per la proposizione del ricorso. Se non si raggiunge l'accordo nei novanta giorni, il termine ricomincia a decorrere non dalla data del mancato accordo bensì dalla scadenza dei novanta giorni. Ad esempio se l'atto impositivo è notificato il 2 gennaio e il contribuente presenta l'istanza di accertamento con adesione il 5 febbraio, il termine per proporre il ricorso è il 1° giugno (60 + 90 giorni) e ciò anche se il verbale di mancato accordo viene stipulato il 3 marzo (cioè prima della scadenza dei 90 giorni). I 60 giorni, cioè, ricominciano a decorrere dal compimento del novantesimo giorno dalla presentazione dell'istanza di accertamento con adesione e non dal mancato accordo
(Corte di Cassazione, sez. trib., 12 luglio 2006, n. 15812)

Corte Costituzionale, ordinanza 15 aprile 2011, n. 140: disposizione legittima

l'accertamento con adesione non è impugnabile né intrigabile o modificabile

L'accertamento con adesione è «intoccabile». Una volta fissato l'importo da pagare, infatti, non possono essere impugnati dal contribuente né l'atto impositivo iniziale né l'accordo con il fisco né l'ufficio che integrarlo o modificarlo **(Corte di cassazione, sez. trib., 30 aprile 2009, n. 10086)**

non si ha diritto alla ripetizione

L'accertamento con adesione una volta definito (con il pagamento) non è più ritrattabile ed il contribuente non può presentare istanza di rimborso **(Corte di cassazione, sez. trib., 06 ottobre 2010, n. 20732)**

... segue



Accertamento con adesione

Avvio del procedimento:

d'ufficio ovvero ad iniziativa di parte
prima ovvero dopo la notifica dell'avviso di accertamento

Adempimenti:

sottoscrizione dell'accordo
pagamento, entro 20 giorni dalla stipula dell'atto di accertamento con adesione:
del tributo rideterminato
degli interessi rideterminati
del minimo edittale della sanzione ridotto

Validità:

solo in presenza di accordo

L'accertamento con adesione è valido soltanto se sottoscritto dal funzionario e dal contribuente, a nulla rileva l'avvenuto pagamento. Ne consegue che il pagamento di quanto pattuito tra l'ufficio e il contribuente senza che, però, sia stato sottoscritto l'accordo non perfeziona l'accertamento con adesione (**Corte di Cassazione, 28 giugno 2006, n. 14945**) ... segue



Accertamento con adesione

Perfezionamento:

- sottoscrizione dell'accordo e pagamento sia del tributo sia degli interessi sia della sanzione

Esclusione:

omesso o parziale versamento
presenza di elementi certi/incontrovertibili

Applicazione ai Comuni:

previsione regolamentare

... segue



Accertamento con adesione

Misura del “premio”:

Legge 13 dicembre 2010, n. 220

Art. 1, c. 18 e c. 21

| Atti definibili emessi entro il 31 gennaio 2011 | Atti definibili emessi dal 1° febbraio 2011 |
|--|--|
| 1/4 del minimo edittale | 1/3 del minimo edittale |



Definizione agevolata/Accertamento con adesione

| Definizione agevolata | Accertamento con adesione |
|--|---|
| Si applica direttamente | Necessità di previsione regolamentare |
| Si applica sempre (eccetto omesso/parziale versamento) | Si applica solo in presenza di materia concordabile |
| Solo dopo la notifica dell' accertamento | Anche prima della notifica dell' accertamento |
| Non si ridetermina il tributo | Si ridetermina il tributo |
| Si riduce la sanzione irrogata | Si riduce il minimo edittale |



Conciliazione giudiziale

Riferimenti legislativi:

- art. 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

Condizioni:

presenza di un giudizio

la conciliazione può avvenire solo davanti alla commissione tributaria provinciale e non oltre la prima udienza

Conseguenze:

rideterminazione del tributo, degli interessi e della sanzione

Avvio del procedimento:

da ognuna delle parti
d'ufficio

Adempimenti:

pagamento, entro 20 giorni dalla data di comunicazione del decreto di conciliazione giudiziale:

del tributo rideterminato

degli interessi rideterminati

della sanzione rideterminata ridotta

Validità:

solo in presenza di accordo

... segue



Conciliazione giudiziale

Perfezionamento:

- pagamento sia del tributo sia degli interessi sia della sanzione

Applicazione ai Comuni:

ex lege

... segue



Conciliazione giudiziale

Misura del “premio”:

Legge 13 dicembre 2010, n. 220

Art. 1, c. 19 e c. 22

| Ricorsi presentati entro il 31 gennaio 2011 | Ricorsi presentati dal 1° febbraio 2011 |
|--|--|
| 1/3 della sanzione rideterminata | 40% della sanzione rideterminata |

Per i ricorsi presentati dal 1° gennaio 2016

- Perfezionamento davanti alla CTP: 40% del minimo previsto dalla legge
- Perfezionamento davanti alla CTR: 50% del minimo previsto dalla legge



La misura delle sanzioni

| Tributo | Om./parz. versam. (art. 13 d.lgs.n.47 1/97) | Infedele dichiarazione | Omessa dichiarazione | Vizi formali/mancata risposta a questionari |
|---------|--|---|--|---|
| Ici | 30% | 50%-100% maggiore imposta dovuta (art. 14 d.lgs.n.504/92) | 100%-200% tributo dovuto. Minimo € 51 (art. 14 d.lgs.n.504/92) | € 51-€ 258 (art. 14 d.lgs.n.504/92) |
| Imu | 30% | 50%-100% maggiore imposta dovuta (art. 14 d.lgs.n.504/92; art. 13, c.13, d.l.n.201/2011; art. 9, c.7, d.lgs.n.23/2011) | 100%-200% tributo dovuto. Minimo € 51 (art. 14 d.lgs.n.504/92; art. 13, c.13, d.l.n.201/2011; art. 9, c.7, d.lgs.n.23/2011) | € 51-€ 258 (art. 14 d.lgs.n.504/92; art. 13, c.13, d.l.n.201/2011; art. 9, c.7, d.lgs.n.23/2011) |
| Tasi | 30% (art. 1, c.695, l.147/2013) | 50%-100% <u>tributo non versato</u> . Minimo € 50 (art. 1, c.697, l.147/2013) | 100%-200% <u>tributo non versato</u> . Minimo € 50 (art. 1, c.696, l.147/2013) | € 100-€ 500 (art. 1, c.698, l.147/2013) |



La misura delle sanzioni

| Tributo | Om./parz. versam. (art. 13 d.lgs.n.47 1/97) | Infedele dichiarazione | Omessa dichiarazione | Vizi formali/mancata risposta a questionari |
|---------|---|---|--|---|
| Tarsu | 30% | 50%-100% maggiore <u>tassa dovuta</u> (art. 76 d.lgs.n.507/93) | 100%-200% <u>tributo dovuto</u> . Minimo € 51 (art. 76 d.lgs.n.507/93) | € 26-€ 258 (art. 76 d.lgs.n.507/93) |
| Tares | 30% (art. 14, c.39, d.l.n.201/2011) | 50%-100% <u>tributo non versato</u> . Minimo € 50 (art. 14, c.41, d.l.n.201/2011) | 100%-200% <u>tributo non versato</u> . Minimo € 50 (art. 14, c.40, d.l.n.201/2011) | € 51-€ 258 (art. 14, c.42, d.l.n.201/2011) |
| Tari | 30% (art. 1, c.695, l.147/2013) | 50%-100% <u>tributo non versato</u> . Minimo € 50 (art. 1, c.697, l.147/2013) | 100%-200% <u>tributo non versato</u> . Minimo € 50 (art. 1, c.696, l.147/2013) | € 100-€ 500 (art. 1, c.698, l.147/2013) |



La misura delle sanzioni

| Tributo | Om./parz. versam. (art. 13 d.lgs.n.47/97) | Infedele dichiarazione | Omessa dichiarazione | Vizi formali/mancata risposta a questionari |
|-----------|--|--|--|---|
| Tosap | 30% | 50%-100% maggiore taxa dovuta (art. 53 d.lgs.n.507/93) | 100%-200% tributo dovuto. Minimo € 51 (art. 53 d.lgs.n.507/93) | € 51-€ 258 (art. 53 d.lgs.n.507/93) |
| Icp/PPA A | 30% | 50%-100% maggiore taxa dovuta (art. 23 d.lgs.n.507/93) | 100%-200% tributo dovuto. Minimo € 51 (art. 23 d.lgs.n.507/93) | € 51-€ 258 (art. 23 d.lgs.n.507/93) |



Principio dell'assorbimento

Circolare 13 luglio 1998, n. 184/E

Le sanzioni per omessa o infedele dichiarazione assorbono quella per omesso o parziale versamento

| Dovuto sul dichiarato | Versato spontaneamente | Accertato | Sanzione |
|-----------------------|------------------------|-----------|-------------------------------|
| € 0 | € 0 | € 100 | € 100: si € 100 + € 30: no |
| € 50 | € 50 | € 100 | € 25: si € 25 + € 15: no |



Esempi di accertamento

Esempio 1 (Imu):

il contribuente dichiara il possesso di un fabbricato per il quale è dovuta una imposta di € 100 e versa in autoliquidazione € 50

il Comune accerta il possesso anche di un altro immobile per il quale è dovuta una imposta di € 200

| | Soluzione errata | | Soluzione corretta | |
|-----------------|------------------|----------------|---------------------|--------------|
| | Omessa dich. | Infedele dich. | Parziale versamento | Omessa dich. |
| Imposta dovuta | € 300 | € 300 | € 100 | € 200 |
| Imposta versata | € 50 | € 50 | € 50 | € 0 |
| Differenza | € 250 | € 250 | € 50 | € 200 |
| Sanzione | € 250 | € 125 | € 15 | € 200 |
| Totale | € 500 | € 375 | € 65 | € 400 |



Esempi di accertamento

Esempio 2 (Imu):

il contribuente dichiara il possesso di un fabbricato per il quale è dovuta una imposta di € 100 e versa in autoliquidazione € 150

il Comune accerta il possesso anche di un altro immobile per il quale è dovuta una imposta di € 200

| | Soluzione errata | | Soluzione corretta | |
|-----------------|------------------|----------------|---------------------|--------------|
| | Omessa dich. | Infedele dich. | Parziale versamento | Omessa dich. |
| Imposta dovuta | € 300 | € 300 | € 100 | € 200 |
| Imposta versata | € 150 | € 150 | € 150 | € 0 |
| Differenza | € 150 | € 150 | - € 50 | € 200 |
| Sanzione | € 150 | € 75 | | € 200 |
| Totale | € 300 | € 225 | - € 50 | € 400 |



Esempi di accertamento

Esempio 3 (Imu):

il contribuente dichiara il 50% di possesso di un fabbricato per il quale è dovuta una imposta di € 100 e versa in autoliquidazione € 50

il Comune accerta il 100% di possesso e, quindi, una imposta di € 200

| | Soluzione errata | Soluzione corretta | |
|-----------------|------------------------|---------------------|----------------|
| | Infedele dichiarazione | Parziale versamento | Infedele dich. |
| Imposta dovuta | € 200 | € 100 | € 100 |
| Imposta versata | € 50 | € 50 | € 0 |
| Differenza | € 150 | € 50 | € 100 |
| Sanzione | € 75 | € 15 | € 50 |
| Totale | € 225 | € 65 | € 150 |



Esempi di accertamento

Esempio 4 (Imu):

il contribuente dichiara il 50% di possesso di un fabbricato per il quale è dovuta una imposta di € 100 e versa in autoliquidazione € 150

il Comune accerta il 100% di possesso e, quindi, una imposta di € 200

| | Soluzione errata | Soluzione corretta | |
|-----------------|-------------------------------|---------------------------|----------------|
| | Infedele dichiarazione | Parziale versamento | Infedele dich. |
| Imposta dovuta | € 200 | € 100 | € 100 |
| Imposta versata | € 150 | € 150 | € 0 |
| Differenza | € 50 | - € 50 | € 100 |
| Sanzione | € 25 | | € 50 |
| Totale | € 75 | - € 50 | € 150 |



Esempi di accertamento

Esempio 5 (Tasi):

il contribuente dichiara il possesso di un fabbricato per il quale è dovuta una imposta di € 100 e versa in autoliquidazione € 50

il Comune accerta il possesso anche di un altro immobile per il quale è dovuta una imposta di € 200

| | Soluzione errata | | Soluzione corretta | |
|-----------------|------------------|----------------|---------------------|--------------|
| | Omessa dich. | Infedele dich. | Parziale versamento | Omessa dich. |
| Imposta dovuta | € 300 | € 300 | € 100 | € 200 |
| Imposta versata | € 50 | € 50 | € 50 | € 0 |
| Differenza | € 250 | € 250 | € 50 | € 200 |
| Sanzione | € 250 | € 125 | € 15 | € 200 |
| Totale | € 500 | € 375 | € 65 | € 400 |



Esempi di accertamento

Esempio 6 (Tasi):

il contribuente dichiara il possesso di un fabbricato per il quale è dovuta una imposta di € 100 e versa in autoliquidazione € 150

il Comune accerta il possesso anche di un altro immobile per il quale è dovuta una imposta di € 200

| | Soluzione formalmente errata | Soluzione corretta | |
|-----------------|------------------------------|---------------------|--------------|
| | Omessa dichiarazione | Parziale versamento | Omessa dich. |
| Imposta dovuta | € 300 | € 100 | € 200 |
| Imposta versata | € 150 | € 100 | € 50 |
| Differenza | € 150 | € 0 | € 150 |
| Sanzione | € 150 | | € 150 |
| Totale | € 300 | € 0 | € 300 |



Esempi di accertamento

Esempio 7 (Tasi):

il contribuente dichiara il 50% di possesso di un fabbricato per il quale è dovuta una imposta di € 100 e versa in autoliquidazione € 50

il Comune accerta il 100% di possesso e, quindi, una imposta di € 200

| | Soluzione errata | Soluzione corretta | |
|-----------------|-------------------------------|---------------------------|----------------|
| | Infedele dichiarazione | Parziale versamento | Infedele dich. |
| Imposta dovuta | € 200 | € 100 | € 100 |
| Imposta versata | € 50 | € 50 | € 0 |
| Differenza | € 150 | € 50 | € 100 |
| Sanzione | € 75 | € 15 | € 50 |
| Totale | € 225 | € 65 | € 150 |



Esempi di accertamento

Esempio 8 (Tasi):

il contribuente dichiara il 50% di possesso di un fabbricato per il quale è dovuta una imposta di € 100 e versa in autoliquidazione € 150

il Comune accerta il 100% di possesso e, quindi, una imposta di € 200

| | Soluzione formalmente errata | Soluzione corretta | |
|-----------------|------------------------------|---------------------|----------------|
| | Infedele dichiarazione | Parziale versamento | Infedele dich. |
| Imposta dovuta | € 200 | € 100 | € 100 |
| Imposta versata | € 150 | € 100 | € 50 |
| Differenza | € 50 | € 0 | € 50 |
| Sanzione | € 25 | | € 25 |
| Totale | € 75 | € 0 | € 75 |

La particolare disciplina Imu e Tares per le quote riservate allo Stato



L'accertamento della quota erariale Imu

Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

Art. 13, comma 11

Decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64

Art. 10, comma 4quater

Ai fabbricati per i quali è prevista la riserva erariale si applicano le stesse disposizioni dell'IMU relativamente all'accertamento, alla riscossione, ai rimborsi, alle sanzioni, agli interessi e al contenzioso

Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dai Comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni



L'accertamento della maggiorazione Tares

Legge 27 dicembre 2013, n. 147

Articolo 1, comma 705

La disposizione estende alla maggiorazione Tares le stesse regole disposte per la componente rifiuti concernenti l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso

La disposizione attribuisce ai Comuni l'attività di accertamento e riscossione della maggiorazione Tares, riconoscendo agli stessi il gettito recuperato a titolo di maggiorazione, interessi e sanzioni

L'autotutela



Autotutela

Fonti normative

art. 21nonies della legge n. 241 del 1990

art. 2quater del decreto legge n. 564 del 1994

decreto ministeriale n. 37 del 1997

... segue



Autotutela

Generalità e presupposti

- opera anche senza uno specifico regolamento locale
- è il potere della P.A. di riesaminare criticamente, su istanza o d'ufficio, i propri atti e di disporne la caducazione totale o parziale se risultano:
 - illegittimi o infondati
 - e
 - sussiste l'interesse pubblico alla loro eliminazione, tenendo conto degli interessi dei destinatari

Competenza

- gli enti locali indicano gli organi competenti per autotutela (art. 2-quater d.l. 564/94)
- in mancanza di indicazione, il soggetto competente è il funzionario responsabile

... segue



Autotutela

Iniziativa

- istanza del contribuente
- d'ufficio, con comunicazione all'interessato (art. 4 D.M.)

Oggetto

- atto non ancora impugnato
- atto già impugnato
- atto con richiesta di accertamento con adesione
- atto definitivo

Limiti all'autotutela

- sentenza favorevole all'amministrazione passata in giudicato
- l'annullamento resta però possibile (Circ. 198/S/1998):
 - per i vizi non esaminati dalla sentenza
 - se il ricorso è stato respinto per motivi processuali



Autotutela

Limiti temporali

Art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990, come modificato dall'art. 6 della legge 7 agosto 2015, n. 124

Il provvedimento di attribuzione di vantaggi economici può essere annullato d'ufficio soltanto entro 18 mesi dalla sua adozione

Se il provvedimento è stato ottenuto sulla base di falsa rappresentazione dei fatti ovvero di falsa o mendace dichiarazione sostitutiva di certificazione o atto di notorietà, accertate con sentenza passata in giudicato, può essere annullato anche oltre il predetto termine di 18 mesi



Autotutela

Autotutela demolitoria, totale o parziale

- atto illegittimo nel procedimento di formazione
- atto illegittimo nella forma
- atto infondato nei presupposti di imposizione

Le ipotesi indicate dall'art. 2, DM 37 sono esemplificative e non tassative.

L'autotutela demolitoria può intervenire anche oltre i termini decadenziali di emissione (Ris. 4079/1994)

... segue



Autotutela

Autotutela sostitutiva

L'atto viziato è rimosso e rinnovato, emendato da vizi formali (art. 21 nonies, comma 2, l. 241/1990).

È necessario (Cass. 24620/2006; 1114/2003; SS.UU., 1333/1989):

- annullare l'atto viziato nella forma
- contestualmente o a breve emettere l'atto rinnovato (Cass. 17576/2002)
- che l'ente sia ancora in termini per emettere l'atto
- la rinnovazione non è impedita da un giudicato sui vizi formali

Possibilità di rimettere un atto illegittimo

Corte di Cassazione, 28 febbraio 2014, n. 4823

Un avviso di accertamento può essere annullato in autotutela e rimesso, corretto, entro il termine decadenziale; il tutto anche se è pendente il giudizio avverso il primo atto

... segue



Autotutela

Revoca dell'atto

- antieconomicità dell'azione
- indirizzo giurisprudenziale contrario alle pretese avanzate

Sospensione, totale o parziale, degli effetti atto

L'atto sospeso riprende i suoi effetti:

- se la sospensione è revocata dall'ente
- se è notificato un nuovo atto confermativo o modificativo dell'atto sospeso
- dal deposito della sentenza che decide la controversia

Esercizio autotutela

Con atto motivato da comunicare

- al contribuente
- alla Commissione Tributaria se pende ricorso

... segue



Autotutela

Annullamento o revoca parziale dell' atto tributario

Art. 21quater del decreto legge n. 564 del 1994, come modificato dall'art. 11 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159

Nei casi di annullamento o revoca parziali dell' atto il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l' atto oggetto di annullamento o revoca alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell' atto purché rinunci al ricorso.

In tale ultimo caso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute

Le predette disposizioni non si applicano alla definizione agevolata prevista dall' articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472

L' annullamento o la revoca parziali non sono impugnabili autonomamente



Effetti

Autotutela

- l'atto annullato è privato di effetti sin da origine (*ex tunc*);
- si caducano gli atti consequenziali
- le somme indebitamente riscosse vanno restituite

Effetti sui giudizi pendenti

Primo grado:

- cessa la materia del contendere e il giudizio si estingue (art. 46 d.lgs. 546/1992)
- addebito spese di giudizio in base alla soccombenza virtuale (Corte Cost. 274/2005; Cass. 21380/2006)

Appello/Cassazione: forme di autotutela:

- l'ente soccombente non impugna
- l'ente ritira l'atto impugnato e il giudizio si estingue
- l'ente appellante rinuncia a ricorso; di regola le spese di causa sono a suo carico (art. 44 d.lgs. 546/1992)

... segue



Autotutela

La revoca dell' annullamento in autotutela non fa rivivere l' accertamento

Corte di Cassazione, sez. trib., 8 ottobre 2013, n. 22827:

Quando il fisco annulla il provvedimento di autotutela con il quale ha reso invalido un atto impositivo deve procedere a un nuovo accertamento non potendo rivivere il vecchio procedimento



Autotutela

Diniego di autotutela

L'autotutela è un *potere* discrezionale e non un dovere dell'AF, a tutela dell'interesse generale e non del singolo contribuente (Cass. S.U. 7388/2007; SU 1547/2202).

L'istanza di autotutela:

- non obbliga l'ente a rispondere, né a provvedere a favore del contribuente (Cass. 1710/2007; SU 7388/2007)
- non incide sul termine dell'impugnazione dell'atto, non vi è alternatività tra autotutela e processo.

Diniego espresso o tacito di autotutela (SU 3698/2009 e 9669/2009):

- giurisdizione: Commissioni tributarie
- non vi è tutela giurisdizionale contro rifiuto di autotutela su un atto ormai *definitivo*

... segue



Autotutela

Cass. 3608/2006: se l'istanza di autotutela deriva da *eventi sopravvenuti* va annullato il diniego illegittimo, con obbligo per l'ente di conformarsi.

Es. cartella di pagamento notificata a due contribuenti coobbligati in solido; uno di essi versa l'imposta; l'altro non impugna e non versa => Richiesta annullamento ruolo da parte del secondo in base a pagamento del coobbligato;

impugnazione del diniego affetto da vizio proprio. **NB:** basta *l'effetto liberatorio* ex art. 1292 c.c., non impedito dalla definitività atto.

Es. sopravvenuto condono relativo ad atto definitivo ma condonabile. NB: è autonomamente impugnabile il rifiuto di definizione agevolata di rapporti tributari (art. 19 d.lgs. 546/1992).

Diniego di autotutela e danni (Cass. 698/2010; 13801/2004).

Il diniego di autotutela può fondare una richiesta di danni ex art. 2043 c.c. al G.O. se l'atto è poi annullato dal G.T.

La potestà regolamentare



La potestà regolamentare

Art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997

Limiti:

fattispecie impositive

soggetto passivo

prelievo massimo

L'attività impositiva può essere svolta direttamente dall'Ente ovvero affidata ad un soggetto esterno ex art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997

Il privilegio



Il privilegio

**Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214**

Art. 13, comma 13

Ai fini del quarto comma dell' articolo 2752 del codice civile il riferimento alla “legge per la finanza locale” si intende effettuato a tutte disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali

La funzione ed i limiti dell'attività accertativa



La funzione ed i limiti dell'attività accertativa

Lotta all'evasione ed all'elusione:

- ❑ Doveri finalizzati alla equità fiscale
 - ❑ allargamento della base imponibile
 - ❑ riduzione della pressione fiscale procapite

- ❑ Potere che incontra l'unico limite nella decadenza

- ❑ È attuata:
 - ❑ in ragione delle risorse a disposizione
 - ❑ in base agli indirizzi sui presupposti impositivi da accertare

... segue



La funzione ed i limiti dell'attività accertativa

Lotta all'evasione ed all'elusione:

Gli indirizzi politici

Relazione previsionale e programmatica deve contenere un programma riguardante la partecipazione all'accertamento tributario in cui specificare:

le finalità che si intende conseguire;

le risorse umane e strumentali ad esso destinate

Piano esecutivo di gestione (Peg):

definizione degli obiettivi

affidamento delle risorse umane e strumentali per raggiungerli

... segue

L'organizzazione dell'attività accertativa



L'organizzazione dell'attività accertativa

Di chi è la competenza?

- ❑ Gestione “interna”: funzionario responsabile comunale

- ❑ Gestione “esterna”:
 - ❑ Concessione: soggetto esterno
 - ❑ Appalto: funzionario responsabile comunale

... segue



L'organizzazione dell'attività accertativa

Funzionario responsabile

Fonti normative:

ICI: art. 11, comma 4, decreto legislativo n. 504 del 1992

IMU: art. 11, comma 4, decreto legislativo n. 504 del 1992; art. 13, comma 13, decreto legge n. 201 del 2011 e art. 9, comma 7, decreto legislativo n. 23 del 2011

TASI: art. 1, comma 692, legge n. 147 del 2013

TARSU: art. 74 decreto legislativo n. 507 del 1993

TARES: art. 14, comma 36, decreto legge n. 201 del 2011

TARI: art. 1, comma 692, legge n. 147 del 2013

TOSAP : art. 54 decreto legislativo n. 507 del 1993

... segue



L'organizzazione dell'attività accertativa

Funzionario responsabile

Atto di nomina:

Delibera di Giunta Comunale

Nota Mef prot. n. 7812 del 15 aprile 2014

La delibera di nomina del funzionario responsabile Imu, Tasi, Tares e Tari non deve essere trasmessa al Mef

Attribuzioni:

Ogni attività organizzativa e gestionale

Sottoscrizione delle richieste, degli avvisi e dei provvedimenti

Visto di esecutività sui ruoli

Dispone i rimborsi

Rappresentanza in giudizio (Imu, Tasi, Tares e Tari)

... segue



L'organizzazione dell'attività accertativa

Nomina degli accertatori

Fonte normativa:

art. 1, commi 179-182 della legge n. 296 del 2006

Discrezionalità:

è una facoltà non un obbligo

Atto di nomina:

provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente

Poteri conferiti (violazioni relative alle proprie entrate, escluse le violazioni al Codice della strada, e che si verificano sul proprio territorio):

accertamento

contestazione immediata

redazione e sottoscrizione del processo verbale di accertamento

... segue



L'organizzazione dell'attività accertativa

Nomina degli accertatori

Soggetti nominabili:

dipendenti comunali

dipendenti dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate

Requisiti:

possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado

frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale stesso, con il superamento di un esame di idoneità

assenza di precedenti e pendenze penali in corso

assenza di misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione

... segue



L'organizzazione dell'attività accertativa

I poteri istruttori

Fonti normative:

ICI: art. 11, comma 3, decreto legislativo n. 504 del 1992

IMU: art. 11, comma 3, decreto legislativo n. 504 del 1992; art. 13, comma 13, decreto legge n. 201 del 2011 e art. 9, comma 7, decreto legislativo n. 23 del 2011

TASI: art. 1, commi 693 e 694, legge n. 147 del 2013

TARSU: art. 73 decreto legislativo n. 507 del 1993

TARES: art. 14, commi 37 e 38, decreto legge n. 201 del 2011

TARI: art. 1, commi 693 e 694, legge n. 147 del 2013

TOSAP : art. 54 decreto legislativo n. 507 del 1993

... segue



L'organizzazione dell'attività accertativa

I poteri istruttori

Attività:

Fase di indagine tecnico-amministrativa nel corso della quale l'ufficio esamina i presupposti di fatto e di diritto dell'emissione dell'atto impositivo

I poteri istruttori si concretizzano nella possibilità di richiedere al contribuente atti, documenti e rivolgere loro inviti per la compilazione di questionari

Gli atti, i documenti e le informazioni non devono già essere nella disponibilità dell'Ente (art. 6 della legge n. 212 del 2000) o perché già in suo possesso ovvero perché acquisibili d'ufficio presso altra pubblica amministrazione

Il Comune può anche accedere agli immobili oggetto dell'imposizione (con preavviso di almeno 7 giorni) e, in mancanza di collaborazione, effettuare accertamenti presuntivi

Il Comune può anche richiedere dati e notizie ad uffici pubblici ovvero ad enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti

... segue



L'organizzazione dell'attività accertativa

I poteri istruttori

Partecipazione al procedimento amministrativo del destinatario dell'atto:

Al procedimento istruttorio tributario finalizzato all'accertamento non si estendono i dettami del Capo III della legge n. 241 del 1990 (esclusione art. 13, comma 2)

Corte di Cassazione, sez. trib., 08 luglio 2009, n. 16030

Anche prima di emettere l'avviso di accertamento non vi è alcun obbligo da parte del Comune di coinvolgere il contribuente nel procedimento liquidatorio e sanzionatorio. Non sussiste, infatti, alcun obbligo, ma solo la facoltà e l'opportunità, di attivare il contraddittorio in un procedimento amministrativo culminante in un atto che consente al contribuente l'impugnazione e la piena tutela giurisdizionale

... segue



L'organizzazione dell'attività accertativa

L' utilizzo delle banche dati

Banche dati interne:

Anagrafe

Commercio

Edilizia

Servizio idrico (interno o esterno)

... segue



L'organizzazione dell'attività accertativa

L' utilizzo delle banche dati

Banche dati esterne:

Servizio idrico (interno o esterno)

Portale per i Comuni

Conservatorie dei registri immobiliari

Catasto

Atti notarili

Aggiornamento catasto

Superfici metriche, Docfa e planimetrie

Cartografia

Immobili “fantasma”

Interscambio dati ex art. 1, comma 336, legge 311 del 2004

... segue



L'organizzazione dell'attività accertativa

L' utilizzo delle banche dati

Banche dati esterne:

Siatel v2.0 – Punto fisco

Versamenti F24 (ICI, IMU, TASI, TARES, TARI)

Contratti di locazione (telematici e manuali)

Denunce di successione

Utenze elettriche

Gas

Dichiarazioni dei redditi (sintetiche ed analitiche)

Bonifici bancari per ristrutturazioni edilizie

Telemeco

Aci/Pra

Obiettivo: bonifica banche dati tributi e recupero evasione/elusione

... segue

La costruzione dell'atto di accertamento



La costruzione dell'atto di accertamento

Il principio di libertà della forma

L'idoneità dell'atto allo scopo

Articolo 156 c.p.c.- Rilevanza della nullità

Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge.

Può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo.

La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato

... segue



La costruzione dell'atto di accertamento

Gli elementi dell'accertamento:

Ente ed Ufficio che emana l'atto

Tipologia dell'atto

NOME E CONTENUTO DELL'ATTO IMPOSITIVO

Indipendentemente dal nome attribuito all'atto è principio pacifico che l'atto amministrativo deve essere interpretato secondo il suo contenuto effettivo ed il potere in concreto esercitato e non sulla base della sua veste formale (**Consiglio di Stato n. 974 del 1996**)

D'altra parte l'attribuzione del *nomen* errato non si traduce ex se in un vizio di legittimità (**Consiglio di Stato, n. 877 del 1980**)

Soggetti destinatari (rappresentanza legale e negoziale)

... segue



Recupero del tributo a seguito del decesso del contribuente

La notifica dell'atto impositivo può essere fatta:

ai singoli eredi (coobbligazione solidale perfetta)

a tutti gli eredi impersonalmente presso l'ultimo domicilio del *de cuius*

Corte di Cassazione, sez. trib., 25 ottobre 2010, ordinanza n. 21101

se il "chiamato all'eredità" non ha ancora accettato l'eredità non acquista la qualifica di "erede" e non risponde delle obbligazioni del de cuius; solo a seguito dell'accettazione, infatti, si verifica la "confusione patrimoniale" tra defunto ed erede (a differenza di quanto previsto per l'imposta di successione dall'art. 7 del decreto legislativo n. 346 del 1990 che prevede che fino a quando l'eredità non è stata ancora accettata, si considerano eredi i chiamati all'eredità che non vi hanno rinunciato);

la qualità di erede deve essere dimostrata dall'Ente impositore;

l'Ente impositore può richiedere, ai sensi dell'art. 528 del codice civile, che sia nominato un curatore della eredità giacente



Recupero del tributo a seguito del decesso del contribuente

Attività da svolgere per evitare la decadenza:

se vi sono già gli eredi, effettuare la notifica ai singoli eredi ovvero a tutti gli eredi impersonalmente presso l'ultimo domicilio del *de cuius*;

se non vi sono ancora eredi ma solo chiamati all'eredità, notificare l'atto impositivo a tutti gli eredi impersonalmente presso l'ultimo domicilio del *de cuius* e richiedere, ai sensi dell'art. 481 del codice civile, che venga fissato dal giudice un termine per l'accettazione dell'eredità. Se il chiamato all'eredità impugna l'avviso di accertamento, lo stesso può considerarsi erede ai sensi dell'art. 476 del codice civile e, comunque, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 546 del 1992, il processo tributario può essere sospeso fino all'accertamento della qualifica di erede del soggetto che ha impugnato l'avviso di accertamento; se il chiamato all'eredità non impugna l'atto impositivo, lo stesso diventa definitivo e si effettua la riscossione coattiva nei confronti dei soggetti che, nel frattempo, sono diventati eredi.



La costruzione dell'atto di accertamento

Gli elementi dell'accertamento:

Liquidazione del tributo:

- i criteri e gli elementi di calcolo applicati
- il calcolo del tributo

Liquidazione degli interessi di mora:

- i criteri e gli elementi di calcolo applicati
- il calcolo degli interessi

Irrogazione della sanzione:

- individuazione della persona fisica ha commesso la violazione
- indicazione dei fatti attribuiti al trasgressore
- gli elementi probatori
- le norme applicate
- i criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni
- la sua entità
- i minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni

... segue



La costruzione dell'atto di accertamento

Gli elementi dell'accertamento:

Pagamento delle somme dovute:

- intimazione di pagare le somme entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dell'atto
- modalità di pagamento

Firma dell'atto:

- firma del responsabile del tributo
- la firma non deve essere necessariamente autografa

Legge 28 dicembre 1995, n. 549 - Art. 1

87. La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale

... segue



La costruzione dell'atto di accertamento

Gli elementi dell'accertamento:

Firma dell'atto:

Decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 - Art. 3

1. Gli atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati

2. Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione.

Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile

... segue



La costruzione dell'atto di accertamento

Gli elementi dell'accertamento:

Firma dell'atto:

Giurisprudenza

LA SOSTITUZIONE DELLA FIRMA AUTOGRAFA CON L'INDICAZIONE A STAMPA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE È LEGITTIMO SOLO SE IL NOMINATIVO RISULTI DA UN APPOSITO PROVVEDIMENTO DI LIVELLO DIRIGENZIALE

Corte di Cassazione n. 13231 del 2009

Corte di Cassazione n. 25573 del 2009

Corte di Cassazione n. 15447 del 2010

Corte di Cassazione n. 3941 del 2011

È ILLEGITTIMO L'ATTO IMPOSITIVO EMESSO DAL CONCESSIONARIO SE IL NOMINATIVO NON È STATO INDIVIDUATO CON APPOSITO ATTO DELLO STESSO CONCESSIONARIO

Corte di Cassazione, sez. trib., 13 giugno 2012, n. 9627

... segue



La costruzione dell'atto di accertamento

Gli elementi dell'accertamento:

Informazioni ed avvertenze:

modalità di assunzione di informazioni relative all'atto

procedimento per sollecitare il procedimento per l'annullamento in via di autotutela

modalità ed i benefici di adesione all'atto notificato

autorità e le regole per impugnare eventualmente l'atto notificato

La relata di notifica se avviene con messo comunale o ufficiale giudiziario

fi

La notifica dell'atto di accertamento



Principi

Principio della recezione (non quello della cognizione):

affinché l'atto sia efficace, basta che esso sia RICEVUTO ovvero sia entrato nella sfera giuridica del soggetto deputato a riceverlo (destinatario)

porta l'atto a legale conoscenza del destinatario

si perfeziona con formalità di legge

non rileva effettiva conoscenza

**IN SOSTANZA, L' EFFICACIA DELLA NOTIFICA NON DERIVA DALL' EFFETTIVA CONOSCENZA CHE IL DESTINATARIO
ABBIA DELL' ATTO, MA DALLA CONSEGNA DELLA COPIA AVVENUTA NELLE FORME DI LEGGE**

(PREVALENZA DELLA FORMA)

**Natura dell' attestazione del pubblico ufficiale
Corte di Cassazione, sez. trib., 9 settembre 2016, n. 17807**

L'attestazione del pubblico ufficiale costituisce atto pubblico ai sensi dell' art. 2699 c.c. ed ha validità di prova fino a querela di

falso

... segue



Soggetti e modalità

La notifica degli atti tributari può essere eseguita

Direttamente dal Comune:

Raccomandata A/R:

avvisi di accertamento (art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006)
altri atti (regole generali)

Consegna a Poste Italiane ovvero alle Poste Private (art. 4 del decreto legislativo n. 261 del 1999)

Si applica il regolamento postale (D.M. Sviluppo economico 1° ottobre 2008 in G.U. n. 242 del 15 ottobre 2008)

Atti giudiziari (art. 14 della legge n. 890 del 1982)

Consegna solo a Poste Italiane

Ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 261 del 1999, a Poste Italiane è rimasta l' esclusiva per:

le notificazioni e le comunicazioni a mezzo posta di atti giudiziari

le notificazioni a mezzo posta delle contravvenzioni al codice della strada

Si applica la legge n. 890 del 1982

... segue



Soggetti e modalità

La notifica degli atti tributari può essere eseguita

**Messi comunali, messi “speciali” e ufficiali giudiziari:
direttamente**

artt. 137 e seguenti del cpc

artt. 58-60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

a mezzo posta:

legge n. 890 del 1982



Soggetti e modalità

Se il messo comunale si rifiuta di notificare gli atti tributari

**Corte di Cassazione penale, sez. VI, pronuncia n. 6412 del 2016
Si configura il reato ex art. 340 c.p.**

Art. 340. Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità.

Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge cagiona un'interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità è punito con la reclusione fino a un anno.

I capi promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

Rimane ferma la eventuale responsabilità contabile



Soggetti e modalità

**Rileva la consegna al Comune ovvero al messo?
Di chi è la responsabilità in caso di notifica irregolare?
Corte di Cassazione ordinanza 26 gennaio 2017 n. 2030**

Quando si richiede al Comune di notificare un accertamento tributario, il momento che rileva è la consegna dell'atto all'Ente mentre è ininfluente il momento della materiale ricezione dell'avviso da parte del messo comunale

Il Comune assume la responsabilità della notifica, non sussistendo rapporto di servizio diretto tra il richiedente la notifica (altro Comune o Amministrazione finanziaria) e i messi comunali, che operano alle esclusive dipendenze dell'ente territoriale

I messi agiscono sempre e comunque come dipendenti comunali e, pertanto, le conseguenze di un corretto adempimento ricadono unicamente sull'ente territoriale. Il messo risponde personalmente solo in caso di falso

In caso di notifica irregolare, il danno si determina presuntivamente nell'ammontare della pretesa fiscale contenuta nell'atto da notificare

Grava sul Comune dimostrare l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'obbligazione tributaria (e, quindi, l'insussistenza del danno) o il suo minore ammontare, ovvero la ricorrenza d'impedimenti insuperabili a riscuotere il credito nei confronti del contribuente



Soggetti e modalità

La nomina dei messi «speciali»

Fonte legislativa:

legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1, commi 158-160)

Soggetti nominabili:

dipendenti del Comune

dipendenti del concessionario «minore»

coloro che per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate

Requisito:

partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale, ed il superamento di un esame di idoneità

Atto di nomina:

determina dirigenziale

... segue



Soggetti e modalità

La nomina dei messi «speciali»

Competenza territoriale:

territorio del Comune che lo ha nominato

Atti notificabili:

atti di accertamento

atti delle procedure esecutive ex regio decreto n. 639 del 1910

atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie

Il messo non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti

Il messo deve osservare le direttive e le istruzioni impartite dal Comune ovvero dal soggetto affidatario del servizio di accertamento e riscossione



Originale e copia dell'atto

Casistiche:

l'atto da notificare è costituito da due o più (se i destinatari sono due o più) esemplari originali o copie dichiarate conformi:

la notifica si effettua consegnando uno qualsiasi degli esemplari a ciascun destinatario

l'atto da notificare è costituito da un originale ed una o più copie conformi dello stesso in relazione al numero dei destinatari:

la notifica si effettua consegnando la copia conforme e trattenendo l'atto originale

l'atto da notificare è costituito dal solo originale e da una o più copie non dichiarate conformi dello stesso, ovvero da sole copie non dichiarate conformi:

in tal caso, salvo che la copia conforme all'originale possa essere formata dallo stesso messo comunale, non è possibile procedere alla notifica

Il messo effettua la notifica consegnando al destinatario un esemplare (se dispone di esemplari originali) od una copia conforme dell'atto (nel caso in cui abbia un solo originale)

Sia sull'atto che consegna che sull'originale che trattiene inserisce in calce la relazione o relata di notifica



Notifica ai sensi del cpc

Notificazioni (art. 137)

Modalità:

la notifica è eseguita consegnando al destinatario una copia conforme dell'originale

Atti tributari (art. 60 Dpr n. 600 del 1973)

- a) la notifica è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi "speciali"
- b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto

... segue



Notifica ai sensi del cpc

Notificazioni (art. 137)

Modalità:

se la notifica non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne nel caso previsto dall'art. 143 cpc, l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto

Il termine sigillare è da intendersi nel suo significato attuale e corrente di buona ed impenetrabile chiusura (ad esempio: firma sulla chiusura e sui bordi della busta, ecc...)

Atti tributari (art. 60 Dpr n. 600 del 1973)

Oltre a quanto sopra riportato, la lettera b-bis) prevede che il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata



Notifica ai sensi del cpc

La notifica in mani proprie (art. 138)

Modalità:

la notifica è eseguita consegnando l'atto nelle mani proprie del destinatario

a differenza di quanto previsto dall'art. 139 cpc, l'agente notificatore non deve indagare circa la capacità giuridica o di intendere e volere del destinatario

Luogo:

presso la casa di abitazione (a tutela della privacy, bisogna recarsi prima presso la casa di abitazione)

se ciò non è possibile

ovunque lo trovi nell'ambito del territorio di propria competenza (nella relata deve essere specificato il luogo – Comune, via e civico – in cui è avvenuta la consegna nelle mani del destinatario)

Rifiuto:

se il destinatario rifiuta di ricevere l'atto, se ne dà atto nella relata e la notifica si considera fatta in mani proprie



Notifica ai sensi del cpc

La notifica nella residenza, nella dimora o nel domicilio (art. 139)

Luogo:

se la notifica non avviene in mani proprie, la stessa deve essere fatta nel comune di **residenza** del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio (**anche sotto forma di prestazioni di volontariato abituale, non essendo determinante il fattore retribuzione**)

Atti tributari (art. 60 Dpr n. 600 del 1973)

c) salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario

Domicilio fiscale (art. 58 del DPR n. 600 del 1973)

Persone fisiche: residenza anagrafica

Soggetti diversi dalla persone fisiche: sede legale o, in mancanza, sede amministrativa; in mancanza anche di questa, il domicilio fiscale si ha ove è stabilita la sede secondaria o una stabile organizzazione e in mancanza nel Comune in cui esercitano prevalentemente la loro attività

... segue



Notifica ai sensi del cpc

La notifica nella residenza, nella dimora o nel domicilio (art. 139)

Soggetti:

se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi:

l'atto è consegnato a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di 14 anni o non palesemente incapace

tra la persona di famiglia o addetta alla casa non esiste un ordine prioritario (Corte di Cassazione n. 11137 del 2006)

Non sussiste al riguardo un obbligo per il messo di svolgere particolari indagini essendo sufficiente che lo stesso accerti sulla base dell'esperienza e dell'apparenza fisica e semplici domande o scambio di parole che il soggetto non abbia età inferiore ai 14 anni o sia infermo di mente od in uno stato, anche momentaneo, di impossibilità di intendere e volere

... segue



Notifica ai sensi del cpc

La notifica nella residenza, nella dimora o nel domicilio (art. 139)

Persona di famiglia:

persona legata al destinatario da vincolo di parentela, affinità o affiliazione

non è necessaria l'effettiva convivenza essendo sufficiente che il familiare si trovi, anche temporaneamente, nella casa di abitazione del destinatario (Corte di Cassazione, sentenza n. 9590 del 2010)

è valida la notifica fatta a chi si qualifica all'ufficiale giudiziario come moglie del contribuente pur non essendo legata al destinatario da alcun rapporto familiare, di convivenza o matrimoniale (Corte di cassazione, ordinanza n. 18492 del 1° agosto 2013)

rimane ferma, però, la possibilità per il destinatario di provare l'inesistenza di un rapporto con il consegnatario (Corte di Cassazione, sez. trib., 17 dicembre 2014, n. 26501)

nella relata non è richiesta l'indicazione della convivenza in quanto il rapporto di convivenza non è prescritto dall'art. 139 (Corte di Cassazione, sez. trib., 5 agosto 2016, n. 16499)

... segue



Notifica ai sensi del cpc

La notifica nella residenza, nella dimora o nel domicilio (art. 139)

Addetta alla casa:

colei che presta la sua opera nella casa del destinatario, anche in virtù di un rapporto di dipendenza di fatto, non necessariamente formale, né permanente, che implichi l'attività di ricezione e consegna della corrispondenza all'interessato. Non è quindi necessario che sussista un rapporto di lavoro subordinato

la figura del coadiuvante è equivalente a quella di addetta alla casa (Corte di Cassazione, sentenza n. 16164 del 2003)

Addetto all'ufficio o all'azienda:

si deve considerare tale il dipendente occupato nell'ufficio o nell'azienda, anche se non legato al titolare da un rapporto di prestazione d'opera subordinata, bensì da un rapporto di fatto. È dunque rituale la notifica effettuata nell'ufficio o azienda del destinatario a persona che si dichiara "incaricata alla ricezione degli atti"

... segue



Notifica ai sensi del cpc

La notifica nella residenza, nella dimora o nel domicilio (art. 139)

Nullità della notifica per:

notifica a persona palesemente incapace o minore di età non costituiscono incapacità il sordomutismo e l'alfabetismo (Commissione Tributaria Centrale n. 1076 del 1971)

notifica effettuata con consegna (anche al coniuge o alla figlia del destinatario) in una pubblica via ovvero in un indirizzo diverso dal domicilio fiscale del destinatario (Corte di Cassazione, sez. trib., 11 giugno 2009, n. 13510)

notifica effettuata in mani del fratello del destinatario nella sede dell'azienda se questi non è addetto all'azienda medesima

notifica effettuata alla coinquilina, in quanto non è legata da un rapporto di parentela né è addetta alla casa (Corte di Cassazione, ordinanza n. 2705 del 6 febbraio 2014)

... segue



Notifica ai sensi del cpc

La notifica nella residenza, nella dimora o nel domicilio (art. 139)

ovvero, in mancanza delle predette persone

l'atto è consegnato al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda

ovvero, in mancanza anche del portiere

l'atto è consegnato ad un vicino di casa che accetti di riceverlo

Portiere:

è sufficiente che la persona che riceve l'atto eserciti in concreto, al momento della notifica, le mansioni proprie del portiere per quanto concerne la ricezione della corrispondenza e delle notifiche. Tale mansione può essere un'incombenza assunta direttamente o in ragione di un incarico di sostituzione

il portiere, come ogni altro consegnatario, può legittimamente rifiutare la notificazione

Vicino di casa:

ad esso è richiesto l'obbligo di una espressa accettazione attesa la natura del rapporto che lo lega al destinatario che è di semplice cortesia e buon vicinato

... segue



Notifica ai sensi del cpc

La notifica nella residenza, nella dimora o nel domicilio (art. 139)

Nullità della notifica per:

mancato rispetto dell'ordine tassativo previsto (Corte di Cassazione, sentenza n. 3828 del 2009)

notifica ad un soggetto diverso da quelli tassativamente previsti dall'art. 139 cpc

mancata specifica indicazione delle ricerche svolte e dei motivi per i quali si è proceduto a notificare al portiere e non a persona di famiglia (Corte di Cassazione, sentenza n. 95 del 2010, n. 3828 del 2009, n. 22707 del 2016 e 3595 del 2017)

mancata attestazione nella relata dell'impossibilità di notificare ai sensi dell'art. 138 cpc (Corte di Cassazione, sentenze nn. 21698 e 3414 del 2009)

notifica ex art. 139 cpc nei casi di rifiuto a ricevere

notifica ad un familiare ma presso l'abitazione di questi e non del destinatario (ancorché le due abitazioni si trovano nello stesso civico) (Corte di Cassazione, sez. trib., 16 settembre 2016, n. 18202)

... segue



Notifica ai sensi del cpc

La notifica nella residenza, nella dimora o nel domicilio (art. 139)

Attività:

in caso di notifica al portiere o al vicino di casa:

il portiere o il vicino di casa deve sottoscrivere una ricevuta

il messo dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata (raccomandata senza ricevuta di ritorno - Corte di Cassazione, sez. III, 22 maggio 2015, n. 10554)

Atti tributari (art. 60 Dpr n. 600 del 1973)

la lettera b-bis) prevede che ogni volta che la notifica è fatta ad un soggetto diverso dal destinatario (tutti i soggetti indicati nell'art. 139 cpc):

l'atto deve essere consegnato in busta chiusa e sigillata la quale non deve contenere indicazioni che permettano di desumere la natura dell'atto in essa contenuto e la sottoscrizione del consegnatario deve essere apposta su un separato avviso di ricevimento e non sulla relata stessa

... segue



Notifica ai sensi del cpc

La notifica nella residenza, nella dimora o nel domicilio (art. 139)

Pertanto l'agente notificatore avrà cura di redigere la relata in ogni sua parte e, appostavi la propria firma, provvederà:

- ad inserire l'atto nella busta bianca sulla quale è riportato il solo numero cronologico della notificazione
- a far contestualmente sottoscrivere al consegnatario separato avviso di ricevimento.

A questi due adempimenti, di cui si deve dare atto nella relazione di notifica, si aggiunge l'invio da parte dell'agente notificatore di una raccomandata diretta al contribuente destinatario dell'atto notificato, con cui viene data notizia dell'avvenuta notificazione

Perfezionamento della notifica:

coincide sia per il notificante sia per il destinatario con il momento di consegna dell'atto nelle mani del consegnatario. L'invio della raccomandata è un adempimento previsto ai soli fini informativi e non di perfezionamento dello schema notificatorio

... segue



Notifica ai sensi del cpc

La notifica nella residenza, nella dimora o nel domicilio (art. 139)

Altri soggetti:

se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile:

l'atto può essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci

L'atto deve essere inserito in una busta sigillata

Luoghi alternativi:

quando non è noto il Comune di residenza, la notifica si fa nel Comune di **dimora (residenza occasionale)** e, se anche questa è ignota, nel Comune di **domicilio (sede principale degli affari o interessi)**, osservando, in quanto possibile, le disposizioni sopra indicate

Nullità della notifica per:

notifica ad uno dei soggetti previsti dall'art. 139 cpc in un luogo diverso da quelli previsti dal medesimo articolo



Notifica ai sensi del cpc

Irreperibilità, incapacità o rifiuto di ricevere l'atto (art. 140)

Applicazione:

in caso di:

irreperibilità

incapacità

rifiuto (non del destinatario)

da parte delle persone di cui all'art. 139

Attività:

deposito nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi

l'atto va depositato in busta chiusa e sigillata, sulla quale va riportato:

il numero cronologico della notificazione

il nome del messo che ha effettuato la notificazione

le generalità del destinatario

non è possibile il deposito in un luogo diverso dalla casa comunale (Corte di Cassazione, sez. trib., 3 ottobre 2012, n. 16817)

(l'unica possibilità sarebbe quella di fare istituire dal Comune un albo pretorio presso la sede del Concessionario che, in questo caso, dovrebbe essere ubicata sul territorio comunale) ... segue



Notifica ai sensi del cpc

Irreperibilità, incapacità o rifiuto di ricevere l'atto (art. 140)

La norma non prevede la durata del deposito
Opportuno un intervento legislativo anche perché la lettera e) del comma 1 dell'art. 11 del codice in materia di protezione dei dati personali dispone che la loro conservazione per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali i dati sono trattati

... segue



Notifica ai sensi del cpc

Irreperibilità, incapacità o rifiuto di ricevere l'atto (art. 140)

Attività:

affissione dell'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda

l'avviso di deposito va affisso alla porta dell'abitazione, racchiuso in busta chiusa e sigillata, la quale recerà indicazione delle generalità del destinatario. L'avviso deve recare (art. 48 disp. att. cpc):

la data

la sottoscrizione del messo

oltre alle generalità del destinatario, l'indicazione dell'Ufficio che ha richiesto la notificazione, la natura dell'atto notificato ed il numero cronologico della notificazione

Per "porta" si intende l'accesso all'abitazione (locali) in cui dimora il destinatario od ha l'ufficio od azienda e non già l'ingresso dell'edificio in cui si possono trovare, in comune con altri di diversa proprietà, detti locali ovvero il cancello esterno di stabile in multi proprietà. E' poi opportuno che l'avviso non venga affisso in senso proprio e materiale all'esterno della porta, ma inserito, se possibile, al di sotto della stessa o nella cassetta per lettere se ad uso esclusivo dell'abitazione, ufficio od azienda del destinatario e ciò se non altro per evitare che l'avviso stesso possa essere rimosso da terzi ... segue



Notifica ai sensi del cpc

Irreperibilità, incapacità o rifiuto di ricevere l'atto (art. 140)

Attività:

notizia per raccomandata con avviso di ricevimento

- l'invio della raccomandata, in caso di momentanea irreperibilità del destinatario, è un adempimento dovuto a pena di nullità della notifica
 - la comunicazione di avvenuto deposito deve indicare la data del deposito
(l'invio della raccomandata non deve essere fatta necessariamente nello stesso giorno del deposito)
- la raccomandata va inviata nel luogo di residenza (per le persone giuridiche in uno dei luoghi in cui si identifica il domicilio fiscale) e l'avviso di ricevimento va conservato e acquisito agli atti in quanto costituisce prova della corretta e completa attuazione dello schema notificatorio previsto dall'art. 140 c.p.c.

... segue



Notifica ai sensi del cpc

Irreperibilità, incapacità o rifiuto di ricevere l'atto (art. 140)

Corte di Cassazione, sez. VI civile, 12 aprile 2016, n. 7184

Si deve inviare una raccomandata con avviso di ricevimento (bianca) e non un atto giudiziario (verde)

La mancata specificazione, sull'avviso di ricevimento, della qualità del consegnatario e della situazione di convivenza o meno con il destinatario non determina la nullità della notificazione

Non è necessaria la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento da parte del destinatario, essendo sufficiente il compimento della formalità dell'inoltro al destinatario della raccomandata informativa

... segue



Notifica ai sensi del cpc

Irreperibilità, incapacità o rifiuto di ricevere l'atto (art. 140)

La notifica è nulla se non è stata completata la procedura prevista (Corte di Cassazione, sez. unite, sentenza n. 2520 del 2008)

«Ai fini della validità della notifica di un atto, ai sensi dell'art. 140 c.p.c. è necessario che il notificante provi l'avvenuta ricezione, da parte del destinatario, della raccomandata confermativa dell'effettivo compimento di tutte le formalità previste dalla norma». L'avviso di ricevimento, infatti, costituisce «il solo documento idoneo a dimostrare sia l'intervenuta consegna della raccomandata al destinatario e la data di essa, che l'identità della persona a mani della quale è eseguita, o ancora il compimento di tutte le formalità necessarie al perfezionamento della c.d. compiuta giacenza».

La mancata produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata di cui all'art.140 c.p.c. comporta «non la mera nullità, bensì l'inesistenza della notificazione» (Corte di Cassazione, sez. trib., 31 maggio 2011, n. 11993)

... segue



Notifica ai sensi del cpc

Irreperibilità, incapacità o rifiuto di ricevere l'atto (art. 140)

Non è sufficiente il rispetto delle formalità previste dall'art. 140 cpc, in quanto il ricorso al procedimento di notifica ex art. 140 cpc deve essere in concreto giustificato. A tal fine, dalla relata di notifica deve desumersi l'impossibilità di eseguirla ai sensi degli artt. 138 e 139 cpc, non potendosi desumere per implicito per avere il notificatore ricorso al procedimento ex art. 140 cpc. Pertanto è nulla la notifica effettuata senza la predetta indicazione (Corte di Cassazione, sentenza n. 7710 del 2013)

Se il contribuente non è in casa al momento della notifica della cartella esattoriale, è necessario che il notificatore invii successivamente una raccomandata per avvisarlo, esattamente come avviene per gli accertamenti fiscali. Non è insomma più sufficiente la mera affissione all'albo del Comune (Corte Costituzionale, sentenza n. 258 del 2012)

La mancata affissione dell'avviso alla porta è sanata dalla ricezione della raccomandata con cui viene data notizia al destinatario dell'avvenuto deposito di copia dell'atto nella casa comunale (Corte di Cassazione, sentenza n. 8929 del 1998)

... segue



Notifica ai sensi del cpc

Irreperibilità, incapacità o rifiuto di ricevere l'atto (art. 140)

Attività:

**Bisogna compilare una relata molto dettagliata in cui si attesti:
il tentativo di ricerca sia del destinatario sia dei consegnatari e la loro
temporanea irreperibilità
l'avvenuto impiego della busta sigillata per l'affissione dell'avviso e per
il deposito dell'atto
gli estremi postali e la data di spedizione della raccomandata**

La data del deposito del plico presso la casa comunale deve coincidere con quella del rilascio dell'avviso di deposito, ciò in quanto è rilevante la certificazione che il soggetto era assente in quel momento

Circa la durata del deposito ed il ritiro dell'atto, l'articolo 140 e le altre norme del c.p.c. nulla precisano

... segue



Notifica ai sensi del cpc

Irreperibilità, incapacità o rifiuto di ricevere l'atto (art. 140)

Perfezionamento della notifica:

per il notificante con il compimento di tutti gli adempimenti previsti dalla norma (affissione, deposito e spedizione A/R) con decorrenza dalla data di spedizione della raccomandata

per il destinatario

Con sentenza 14 gennaio 2010 n. 3 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 140 cpc nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione



Notifica ai sensi del cpc

Notificazione presso il domiciliatario (art. 141)

Applicazione:

in caso di elezione di domicilio (in forma scritta) presso una persona o un ufficio

Attività:

possibilità di consegna dell'atto alla persona o al capo dell'ufficio, nel luogo indicato nell'elezione

obbligo di consegna dell'atto alla persona o al capo dell'ufficio, nel luogo indicato nell'elezione, se questa è stata inserita in un contratto è così è stato espressamente dichiarato

L'atto deve essere inserito in una busta sigillata

Atti tributari (art. 60 Dpr n. 600 del 1973)

la lettera d) prevede che è in facoltà del contribuente eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel Comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l'elezione di domicilio deve risultare espressamente da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate (effetto dal 30° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione)

... segue



Notifica ai sensi del cpc

Notificazione presso il domiciliatario (art. 141)

È nulla la notifica effettuata presso la residenza del contribuente anziché presso il domicilio fiscale eletto (Corte di Cassazione, sez. trib., 16 marzo 2011, n. 6114)

... segue



Notifica ai sensi del cpc

Notificazione presso il domiciliatario (art. 141)

Effetti:

equivale alla notifica in mani proprie ex art. 138 cpc (**Il rifiuto del domiciliatario a ricevere la copia dell'atto equivale alla notifica in mani proprie (Corte di Cassazione, sentenza n. 17927 del 2003)**)

Assenza del domiciliatario:

se al domicilio eletto non viene rinvenuta la persona domiciliataria o il capo dell'ufficio domiciliatario, la notificazione può essere operata ai sensi dell'art. 139 cpc, quindi nei confronti di eventuali persone ivi rinvenute e che abbiano con il domiciliatario uno dei rapporti indicati da tale norma oppure, sussistendone i presupposti applicativi, ai sensi dell'art.140 cpc

Divieti:

la notificazione non può essere fatta nel domicilio eletto se:

- la domiciliazione è stata espressamente revocata

- è chiesta dal domiciliatario

- il domiciliatario è morto

- il domiciliatario si è trasferito in luogo diverso da quello indicato nell'elezione di domicilio

- è cessato l'ufficio



Notifica ai sensi del cpc

Notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata in Italia (art. 142)

- La Corte costituzionale, con sentenza n. 366 del 7/11/07, ha dichiarato la illegittimità costituzionale delle lettere c), e) ed f) dell'art. 60 del Dpr n. 600 del 1973 nella parte che prevedono la non applicazione dell'art. 142 cpc per i soggetti iscritti all'Aire -

Applicazione:

quando il destinatario:

non ha in Italia né la residenza, né la dimora, né il domicilio

non ha eletto domicilio in Italia

non ha costituito un procuratore in Italia

solo quando la notifica non può essere eseguita in uno dei modi consentiti dalle Convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del DPR n. 200 del 1967

Attività:

spedizione, a mezzo posta, di una raccomandata al destinatario

consegna di una copia dell'atto al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta

L'atto deve essere inserito in una busta sigillata

Effetti:

la notifica si ha per eseguita nel 20° giorno successivo a quello in cui sono compiute le predette formalità

... segue



Notifica ai sensi del cpc

Notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata in Italia (art. 142)

Atti tributari (art. 60 Dpr n. 600 del 1973)

la lettera e-bis) prevede che è in facoltà del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera d), o che non abbia costituito un rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio locale, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, l'indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione degli avvisi o degli atti è eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento **(effetto dal 30° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione)**

... segue



Notifica ai sensi del cpc

Notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata in Italia (art. 142)

Atti tributari (art. 60, comma 4, Dpr n. 600 del 1973)

Notifiche ai contribuenti residenti all'estero:

salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in alternativa a quanto stabilito dall'art. 142 cpc, la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri Aire o a quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese di cui all'art. 2188 cc

in mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento è effettuata all'indirizzo estero indicato dal contribuente nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale o variazione dati e nei modelli iva

In caso di esito negativo della notificazione si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera e)

... segue



Notifica ai sensi del cpc

Notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata in Italia (art. 142)

Condizione di validità (art. 60, comma 5, Dpr n. 600 del 1973):

la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata ai sensi delle suddette disposizioni qualora i medesimi non abbiano comunicato all'Agenzia delle entrate l'indirizzo della loro residenza o sede estera o del domicilio eletto per la notificazione degli atti, e le successive variazioni, con le modalità previste con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La comunicazione e le successive variazioni hanno effetto dal 30° giorno successivo a quello della ricezione



Notifica ai sensi del cpc

**Notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata in Italia
(art. 142)**

Decreto Mef 21 ottobre 2014 (Artt. 1 e 5)

i Comuni, inviano in via telematica al servizio di collegamento (Direzione Legislazione tributaria e federalismo fiscale del Dipartimento delle finanze) la richiesta di notifica a cui deve essere allegata l'originale o la copia certificata di ciascun documento da notificare

Il servizio di collegamento esamina la correttezza formale della richiesta formulata e la inoltra unitamente ai documenti di cui è richiesta la notifica all'autorità adita dell'altro Stato membro. Se una richiesta non può essere trasmessa tramite la rete CCN, la stessa viene inviata per posta raccomandata o elettronica. In tal caso, la richiesta di notifica deve essere firmata dal responsabile o da un funzionario, debitamente autorizzato a tal fine, del suddetto servizio di collegamento

Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale

Via dei Normanni 5 0184 Roma

Tel. +39 06 93836 - 277/417/418/419 fax: 06 -50171470

Pec: df.dltff@pce.finanze.it

E-mail: df.dltff.segreteria@finanze.it



Notifica ai sensi del cpc

Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti (art. 143)

- Non si applica agli atti tributari -

Applicazione:

quando:

non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio
non vi è un procuratore

Attività:

deposito di una copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario

L'atto deve essere inserito in una busta sigillata

se non sono noti né il luogo dell'ultima residenza né quello di nascita del destinatario, la copia dell'atto viene consegnata al pubblico ministero

Effetti:

la notifica si ha per eseguita nel 20° giorno successivo a quello in cui sono compiute le predette formalità

... segue



Notifica ai sensi del cpc

Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti (art. 143)

Atti tributari (art. 60 Dpr n. 600 del 1973)

la lettera e) prevede che quando nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 cpc, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del Comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione

Condizione essenziale per accedere a questo tipo di procedura è l'assoluta irreperibilità del soggetto destinatario, circostanza che si verifica:

per cancellazione dall'anagrafe e trasferimento in luogo o residenza sconosciuti

quando, pur risultando il destinatario formalmente iscritto, viene accertato dal messo l'abbandono del luogo di residenza

... segue



Notifica ai sensi del cpc

Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti (art. 143)

Nullità della notifica:

se non sono state svolte le opportune ricerche – bisogna accertarsi dell'assenza nel territorio comunale di altro luogo (abitazione, ufficio o azienda) riconducibile al destinatario e dove questi possa essere rintracciato (Corte di Cassazione, sentenza n. 3903 del 2008)

mancata attestazione nella relata delle ricerche svolte

corretta indicazione dell'art. di legge applicato (art. 60, comma 1, lettera e) del Dpr n. 600 del 1973 e mai art. 143 cpc)

Procedimento:

deposito dell'atto, in busta sigillata, presso la casa comunale

affissione all'albo comunale dell'avviso di deposito, anch'esso in busta sigillata

Perfezionamento:

la notifica si considera perfezionata al momento dell'affissione all'albo dell'avviso di deposito

ai soli fini della decorrenza dei termini di impugnazione si considera eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione



Notifica ai sensi del cpc

Notificazione alle amministrazioni dello Stato (art. 144)

Applicazione:

per le amministrazioni dello Stato si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'avvocatura dello Stato

R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 (artt. 11 e 52) nonché legge 3 aprile 1979, n. 103 (art. 10)

Attività:

fuori dai predetti casi, le notificazioni si fanno direttamente, presso l'amministrazione destinataria, a chi la rappresenta nel luogo in cui risiede il giudice davanti al quale si procede

si eseguono mediante consegna di copia nella sede dell'ufficio al titolare o alle persone indicate nell'articolo 145 cpc



Notifica ai sensi del cpc

Notificazione alle persone giuridiche (art. 145)

Luogo:

presso la sede della persona giuridica

In via gradata presso:

la sede legale

la sede amministrativa

la sede secondaria

una stabile organizzazione

il luogo di esercizio dell'attività prevalente

L'individuazione di localizzazioni diverse dalla sede legale trova un logico presupposto nell'esigenza di individuare comunque per i soggetti passivi d'imposta in Italia, ma privi di una sede legale sul territorio nazionale, un idoneo domicilio fiscale per la notificazione degli atti

... segue



Notifica ai sensi del cpc

Notificazione alle persone giuridiche (art. 145)

Luogo:

La notifica può essere fatta presso la sede effettiva della società, in quanto l'art. 46 cc dispone "quando la sede legale della società sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare sede anche quest'ultima" (Corte di Cassazione, sentenza n. 21942 del 2010 e n. 17590 del 2009 e ordinanza 11 febbraio 2014, n. 3077)

Se la persona giuridica ha designato un domiciliatario, la notifica deve essere eseguita presso quest'ultimo

... segue



Notifica ai sensi del cpc

Notificazione alle persone giuridiche (art. 145)

Modalità:

consegna dell'atto:

al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notifiche

entrambi i soggetti sono posti sullo stesso piano; non c'è bisogno di ricercare prima il rappresentante (Corte di Cassazione, sentenza n. 11804 del 2002)

o, in mancanza

ad altra persona addetta alla sede

per la consegna a persone addette alla sede, è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della società non occasionalmente ma in virtù di un particolare rapporto che “non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa può consistere anche in un incarico provvisorio e precario” (Corte di Cassazione, sentenza n. 22993 del 2010)

... segue



Notifica ai sensi del cpc

Notificazione alle persone giuridiche (art. 145)

Iaddove la notificazione avvenga presso la sede della persona giuridica, la legittimazione alla ricezione “si presume per il solo fatto della presenza del soggetto consegnatario nella sede sociale e dell’avvenuta accettazione dell’atto, mentre incombe sul destinatario l’onere della prova contraria” (Corte di Cassazione, sentenza n. 2208 del 2006)

Pertanto, la notifica è valida anche se la consegna è effettuata, presso la sede della persona giuridica, ad un socio, ad un collaboratore ovvero al consulente; non è necessario, infatti, un rapporto lavorativo, ma un mandato, anche provvisorio, a ricevere la corrispondenza. Spetta al contribuente l'onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere alle sue dipendenze, non era addetta neppure alla ricezione degli atti, per non aver mai ricevuto incarico alcuno (Corte di Cassazione, sez. VI, 13 giugno 2016, n. 12071; Corte di Cassazione, sez. trib., 10 aprile 2013, n. 8721; Corte di Cassazione, sez. trib., 27 ottobre 2010, n. 21942; Corte di cassazione, sez. trib., 03 ottobre 2008, n. 24622)

La notifica non può essere fatta con consegna al portiere dello stabile ove ha sede la società. Il riferimento all’art. 139 cpc, infatti, attiene soltanto al caso in cui l’atto da notificare indichi la persona fisica che rappresenta la società (Corte di Cassazione, sez. trib., 28 febbraio 2011, n. 4962)

... segue



Notifica ai sensi del cpc

Notificazione alle persone giuridiche (art. 145)

È invalida la notifica ad una società se fatta ad un conoscente dell'imprenditore. Non basta, infatti, notificare il plico presso la sede sociale ma è necessario consegnarlo ad una delle persone indicate dall'art. 145 del codice di procedura civile: rappresentante ovvero persona incaricato alla ricezione delle notifiche ovvero, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa (Corte di Cassazione, sez. trib., 02 luglio 2009, n. 15525)

... segue



Notifica ai sensi del cpc

Notificazione alle persone giuridiche (art. 145)

Modalità:

la notifica può anche essere eseguita, a norma degli artt. 138, 139 e 141 cpc, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto:

sia indicata la qualità

risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale

la notificazione alla persona fisica (rappresentante) si pone in rapporto di equipollente alternatività rispetto a quella eseguita presso la sede sociale; non è, pertanto, subordinarla al preventivo esperimento della notifica presso la sede della società (Corte di Cassazione, ordinanza n. 19351 del 2016)

però è necessaria la coincidenza tra il domicilio fiscale del legale rappresentante e quello della società (Corte di Cassazione, sentenza n. 15856 del 2009). Secondo i giudici di legittimità, anche nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, opera comunque la regola secondo la quale la notifica degli atti fiscali deve essere operata nel domicilio fiscale e, pertanto, la notifica al legale rappresentante è condizionata al fatto che questi risieda nel comune di domicilio fiscale della persona giuridica

... segue



Notifica ai sensi del cpc

Notificazione alle persone giuridiche (art. 145)

La notifica «in mani proprie» (art. 138 cpc) nei confronti di una società è legittima solo con la consegna al legale rappresentante e non al semplice dipendente incaricato a ricevere gli atti (Corte di Cassazione, sentenza n. 23571 del 2012)

... segue



Notifica ai sensi del cpc

Notificazione alle persone giuridiche (art. 145)

Modalità:

se la notifica non può essere eseguita nei modi sopra indicati, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli artt. 140 o 143 cpc
(per gli atti tributari, art. 140 cpc e art. 60, comma 1, lettera e), Dpr n. 600 del 1973)

In caso di insussistenza delle condizioni per notificare l'atto nei confronti del rappresentante, l'art. 140 cpc e l'art. 60, comma 1, lettera e), del Dpr n. 600 del 1973 possono trovare applicazione diretta nei confronti della persona giuridica (Corte di Cassazione, sentenza n. 8637 del 2012)

... segue



Notifica ai sensi del cpc

Notificazione alle persone giuridiche (art. 145)

Società senza personalità giuridica, associazioni non riconosciute e comitati:

notifica presso la sede dove svolgono l'attività in modo continuativo

la notifica può anche essere eseguita alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto:

 sia indicata la qualità

 risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale

se la notifica non può essere eseguita nei modi sopra indicati, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli artt. 140 o 143 cpc

(per gli atti tributari, art. 140 cpc e art. 60, comma 1, lettera e),
Dpr n. 600 del 1973)

... segue



Notifica ai sensi del cpc

Notificazione alle persone giuridiche (art. 145)

Impresa individuale:

la notifica ha come destinatario l'imprenditore, con conseguente applicabilità degli artt. 138 e ss. Cpc (Corte di Cassazione, sentenza n. 8603 del 1996)

Società di persone:

per le snc la notificazione può essere legittimamente operata nei confronti del socio in veste di legale rappresentante dell'ente (Corte di Cassazione, sentenza n. 10606 del 2003)

per le sas la notifica può essere eseguita nei confronti del socio accomandatario unico legittimato a rappresentare la società

Società di fatto:

per le società di fatto o irregolari, che non dispongono di un sistema di pubblicità, la notifica può ugualmente essere eseguita presso la sede o presso il domicilio del rappresentante legale, se i suoi dati anagrafici sono indicati nell'atto

... segue



Notifica ai sensi del cpc

Corte di Cassazione, sez. trib., 9 agosto 2016, n. 16713

Nelle società di persone, la responsabilità illimitata dei soci per le obbligazioni tributarie è diretta, così che il debito della società è debito del socio, e non è necessario, per riscuotere la pretesa in capo alla persona fisica, notificargli direttamente l'atto impositivo già notificato alla società. Ne consegue che la notifica di un atto tributario alla società produce effetti sul socio anche ai fini della prescrizione

... segue



Notifica ai sensi del cpc

Notificazione alle persone giuridiche (art. 145)

Società soggette ad operazioni straordinarie

trasformazione: notifica alla società derivante dalla trasformazione presso il suo domicilio fiscale

fusione: al soggetto emergente dalla fusione o alla società incorporante presso il loro domicilio fiscale. Gli atti intestati e notificati ad una società cessata per incorporazione sono invece da considerarsi nulli (Corte di Cassazione, sentenza n. 6347 del 2008)

scissione: alla società scissa in caso di scissione parziale, alla beneficiaria in caso di scissione totale

... segue



Notifica ai sensi del cpc

Notificazione alle persone giuridiche (art. 145)

Soggetto in fallimento

La mancata notifica degli atti impositivi al legale rappresentate della società fallita non è motivo di nullità degli stessi: è sufficiente che la notifica venga eseguita nei confronti del curatore; ferma restante la possibilità, per la società fallita, di impugnare direttamente gli atti, in caso di inerzia dello stesso curatore, con termini che decorrono da quando il legale rappresentante abbia avuto la piena conoscenza dell'atto impositivo e della mancata azione degli organi fallimentari (Corte di Cassazione, sez. VI, ordinanza 20 febbraio 2013, n. 4257)

La notifica del curatore deve essere eseguita presso il domicilio dello stesso (Corte di Cassazione, sentenza n. 9214 del 2008) individuabile con la sede dello studio professionale del curatore che costituisce anche sede della procedura fallimentare valida a tutti gli effetti

... segue



Notifica ai sensi del cpc

Notificazione alle persone giuridiche (art. 145)

Società cancellate dal registro delle imprese (prima del 13/12/2014)

La notifica effettuata ad una società cancellata dal registro delle imprese è inesistente (Corte di Cassazione, sez. unite, sentenze n. 4060, 4061 e 4062 del 2010)

I creditori sociali non soddisfatti possono, quindi, far valere i loro crediti solo nei confronti:

degli ex soci:

 fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione (per le società di capitale)

 illimitatamente (per le società di persone)

dei liquidatori nel solo caso in cui il mancato pagamento sia dipeso da colpa di questi

È a tali soggetti, quindi, che devono essere notificati gli atti impositivi e non alla società estinta, pena l'inesistenza giuridica della notificazione (Corte di Cassazione, sez. unite, 12 marzo 2013, n. 6070)



Notifica ai sensi del cpc

Notificazione alle persone giuridiche (art. 145)

Società cancellate dal registro delle imprese (dal 13/12/2014)

Art.28, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175

“ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese”

Corte di Cassazione, sez. trib., 2 aprile 2015, n. 6743

La norma riguarda le società cancellate dal registro delle imprese a decorrere dal 13 dicembre 2014

... segue



Notifica ai sensi del cpc

Notificazione alle persone giuridiche (art. 145)

Società cancellate dal registro delle imprese (dal 13/12/2014)

La notifica degli atti impositivi deve, quindi, essere effettuata:
nei 5 anni dalla cancellazione:

- atti intestati e notificati alla società presso il suo domicilio fiscale

- atti intestati alla società e notificati nel domicilio del legale rappresentante (l'ultimo liquidatore);

- atti intestati alla società e notificati anche agli ex soci e/o ex amministratori

dopo i 5 anni dalla cancellazione:

- stesse modalità previste per le società cancellate prima del 13/12/2014



Notifica ai sensi del cpc

Notificazione a militari in attività di servizio (art. 146)
- Non si applica agli atti tributari -

Applicazione:

se il destinatario è militare in attività di servizio
se la notificazione non è eseguita in mani proprie

Attività:

osservate le disposizioni di cui all'art. 139 cpc, si consegna una copia dell'atto al pubblico ministero, che ne cura l'invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene

L'atto deve essere inserito in una busta sigillata



Notifica ai sensi del cpc

Tempo delle notificazioni (art. 147)

Orario:

le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21

La notifica è nulla se effettuata oltre gli orari previsti dall'art. 147 cpc nel caso di rifiuto del consegnatario



Notifica ai sensi del cpc

Relazione di notificazione (art. 148)

Relazione:

l' ufficiale giudiziario certifica l' eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto

Contenuto della relazione:

la relazione contiene:

l' indicazione dell'ufficiale notificatore e del richiedente

l' indicazione del destinatario dell'atto

la dichiarazione di rifiuto

la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità nonché il luogo della consegna

oppure le ricerche, anche anagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario

... segue



Notifica ai sensi del cpc

Relazione di notificazione (art. 148)

Gli errori materiali commessi dall'Ufficiale notificatore nella compilazione della relata possono essere corretti mediante postille apposte prima della sottoscrizione, talché deve essere leggibile il testo corretto (art. 46 disp.att.c.c.)

È l'unico atto idoneo a provare l'avvenuta notifica

In quanto atto pubblico, le attestazioni rese ed in essa riportate fanno piena prova fino a querela di falso delle attività svolte direttamente, in quanto provenienti da pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni

Non sono assistite da pubblica fede, ma valgono fino a prova contraria tutte quelle circostanze che non sono espressione di una diretta attività del pubblico ufficiale ma sono piuttosto indicazioni fornite da altri od informazioni assunte (es. la qualità dichiarata dal consegnatario di essere familiare convivente)



Notifica ai sensi del cpc

Schema di relazione di notificazione effettuata in mani proprie (art. 138 cpc)

Numero cronologico notificazione ...

L'anno il giorno del mese di alle ore (se richiesto ai sensi articolo 47 disp.att. c.p.c.).

Io sottoscritto messo del Comune di ho notificato il presente atto al Sig. consegnandone allo stesso copia/esemplare uguale in mani proprie [(presso la sua residenza,/dimora,/domicilio di via)
- (avendolo casualmente trovato in di questo Comune)].

Fatto, letto e sottoscritto.

II MESSO COMUNALE

II CONSEGNETARIO



Notifica ai sensi del cpc

Schema lettera per restituzione atto notificato in mani proprie (art. 138 cpc)

Lì,.....

Rif. ...

Numero cronologico notificazione ...

OGGETTO.

A

Si restituisce originale dell'atto in oggetto indicato, notificato in mani proprie del destinatario, riportante in calce relata della eseguita formalità

II MESSO COMUNALE



Notifica ai sensi del cpc

Schema di relazione di notificazione in caso di rifiuto di ricevere l'atto (art. 138 cpc)

Numero cronologico notificazione ...

L'anno il giorno del mese di alle ore (se richiesto ai sensi articolo 47 disp.att. c.p.c.).

Io sottoscritto messo del Comune di [mi sono recato per eseguire la notifica del presente atto presso la residenza/dimora/domicilio del Sig. in via di questo Comune) - (avendo occasionalmente trovato il Sig., destinatario del presente atto, in di questo Comune lo ho avvicinato per eseguire la notifica)].

Il predetto destinatario ha rifiutato di ricevere l'atto in quanto per cui l'esemplare/copia dell'atto da consegnare viene da me trattenuto considerando la notifica fatta in mani proprie, ai sensi del secondo comma dell'articolo 138 c.p.c. .

Fatto, letto e sottoscritto.

II MESSO COMUNALE

II CONSEGNETARIO



Notifica ai sensi del cpc

Schema lettera per restituzione atto non notificato per rifiuto a riceverlo (art. 138 cpc)

Lì,.....

Rif. ...

Numero cronologico notificazione ...

OGGETTO.

A

Si restituisce originale e copia dell'atto in oggetto indicato avendo il destinatario rifiutato di riceverlo.

A termine del seconda comma dell'articolo 138 c.p.c., la notificazione deve intendersi eseguita in mani proprie dell'interessato come risulta dalla relata apposta in calce agli atti restituiti.

II MESSO COMUNALE



Notifica ai sensi del cpc

Schema di relazione di notificazione effettuata in mani di persona di famiglia, addetta alla casa, all'ufficio o azienda (art. 139, c. 2, cpc)

Numero cronologico notificazione ...

L'anno il giorno del mese di alle ore (se richiesto ai sensi articolo 47 disp.att. c.p.c.).

Io sottoscritto messo del Comune di mi sono recato in via n.c. ... di questo Comune dove ha la residenza/dimora/domicilio/l'ufficio/esercita l'industria/il commercio il Sig., per procedere alla notifica del presente atto.

Non avendo trovato il predetto destinatario, ai sensi dell'articolo 139, secondo comma c.p.c., ho effettuato la notifica consegnando copia conforme/esemplare uguale dell'atto, in busta che ho provveduto a sigillare trascrivendo all'esterno della stessa il numero cronologico della notificazione (n. ...), in mani di (specificare generalità e relazione di parentela, convivenza o servizio ad es.: Mario Rossi, figlio convivente - Mario Rossi, ragioniere alle dipendenze del destinatario e addetto all'ufficio).

Fatto, letto e sottoscritto.

II MESSO COMUNALE



Notifica ai sensi del cpc

Schema di relazione di notificazione effettuata in mani del portiere o di un vicino che accetti di riceverla (art. 139, c. 3, cpc)

Numero cronologico notificazione ...

L'anno il giorno del mese di alle ore (se richiesto ai sensi articolo 47 disp.att. c.p.c.).

Io sottoscritto messo del Comune di mi sono recato in via n.c. ... di questo Comune dove ha la residenza/dimora/domicilio/l'ufficio/esercita l'industria/il commercio il Sig., per procedere alla notifica del presente atto.

Non avendo trovato il predetto destinatario (così prosegue)

per consegna al portiere

né alcuna persona della sua famiglia o addetta alla casa/ufficio/azienda (nessuna persona di famiglia o addetta alla casa/ufficio/azienda capace di ricevere la notifica),

per consegna a vicino di casa

né alcuna persona della sua famiglia o addetta alla casa/ufficio/azienda (nessuna persona di famiglia o addetta alla casa/ufficio/azienda capace di ricevere la notifica) né avendo trovato il portiere (non avendo la casa un portiere),

ai sensi dell'articolo 139, terzo comma c.p.c., ho effettuato la notifica consegnando copia conforme/esemplare uguale dell'atto, in busta che ho provveduto a sigillare trascrivendo all'esterno della stessa il numero cronologico della notificazione (n. ...), in mani del Sig.[(portiere) (del vicino di casa che ha accettato di riceverla) e relative generalità] al quale farò contestualmente firmare una ricevuta.

Della notificazione del presente atto nel modo anzidetto darò notizia al destinatario a mezzo di lettera raccomandata A.R. [che invierò oggi per la spedizione all'ufficio postale di]

Fatto, letto e sottoscritto.

II MESSO COMUNALE



Notifica ai sensi del cpc

Schema di ricevuta di busta sigillata

(art. 139 cpc e art. 60 Dpr. n. 600 del 1973)

Numero cronologico notificazione ...

Io sottoscritto, attesto di aver ricevuto, con il mio consenso, dal Sig. qualificatosi come messo del Comune di, busta sigillata che mi è stato detto contenere atto da consegnare al Sig [mio familiare, di cui sono addetto alla casa, all' ufficio o azienda, che ha l'abitazione nello stabile del quale sono portiere, mio vicino di casa].

La busta reca all'esterno il numero ... ed è priva di segni od indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.

Lì,

Per ricevuta



Notifica ai sensi del cpc

Schema di lettera di comunicazione al destinatario

(art. 139 cpc e art. 60 Dpr. n. 600 del 1973)

Prot. n...

Li,

Numero cronologico notificazione

OGGETTO: Comunicazione di notificazione atto

RACCOMANDATA A.R.

Al Sig.

Le comunico che in data alle ore mi sono recato in via n.c. ... di questo Comune dove ha la residenza/dimora/domicilio/l'ufficio/esercita l'industria/il commercio per procedere alla notifica del seguente atto:

Provenienza:

Estremi atto: (Prot. n. ... data ..., oggetto, ecc.).

Non avendo trovato Lei ho proceduto alla notifica ai sensi dell' articolo 139, terzo comma, c.p.c. e art. 60 Dpr. n. 600 del 1973 consegnando copia conforme/esemplare uguale dell'atto, in busta sigillata, in mani del Sig.[persona di famiglia/addetto alla casa/ufficio/azienda/portiere/vicino di casa] che ha accettato di riceverla firmando ricevuta.

Li,

IL MESSO COMUNALE



Notifica ai sensi del cpc

Schema lettera per restituzione atto notificato ai sensi dell' art. 139 cpc

| | |
|---|-----------|
| | Lì, |
| Rif. ... | |
| Numero cronologico notificazione ... | |
| OGGETTO. | |
| | A |
| Si restituisce originale dell'atto in oggetto indicato, debitamente notificato, riportante in calce relata della eseguita formalità | |
| II MESSO COMUNALE | |



Notifica ai sensi del cpc

Schema di avviso di deposito nella casa comunale

(art. 140 cpc)

Numero cronologico notificazione ...

Al Sig. via

La informo che, ai sensi dell'articolo 140 c.p.c., provvederò in data odierna al deposito, in busta sigillata, presso l'ufficio messi del comune di (telefono) di un atto a Lei diretto per la notifica gli estremi del quale

sono i seguenti:

Richiedente la notifica:

Natura dell'atto:

(.... altri elementi richiesti art. 48 disposizioni di attuazione del c.p.c.)

L'atto anzidetto potrà essere ritirato nei giorni feriali durante l'orario d'ufficio (dalle ore alle ore) esibendo il presente avviso.

Qualora non possa provvedere direttamente può incaricare persona di sua fiducia.

Li,

IL MESSO COMUNALE



Notifica ai sensi del cpc

Schema di lettera raccomandata A.R. da inviare al destinatario per la notifica di cui all'articolo 140 cpc

OGGETTO: Avviso di deposito nella casa comunale.

Numero cronologico notificazione _____

RACCOMANDATA A. R. Al Sig. _____ via _____

Le comunico che in data ____ mi sono recato presso la Sua abitazione/ufficio/azienda in _____ di questo comune per procedere alla notifica del seguente atto:

Estremi atto: Protocollo n. ____ data _____

Provenienza: (Amministrazione, ufficio o soggetto che richiede la notifica)

Oggetto e natura: _____

Non avendo trovato Lei destinatario od altro soggetto idoneo a ricevere l'atto (ovvero avendo gli altri soggetti idonei rifiutato di ricevere l'atto) ho avviato la procedura per la notifica ai sensi dell'articolo 140 c.p.c. con avviso, in busta chiusa e sigillata, alla sua abitazione/ufficio/azienda.

Concludo la procedura di notifica con il deposito dell'atto, in busta sigillata, presso l'Ufficio messi di questo Comune e l'invio della presente comunicazione.

La informo che potrà ritirare l'atto nei giorni feriali e durante le ore d'ufficio (dalle ore ____ alle ore ____) esibendo l'avviso di deposito o la presente comunicazione.

Qualora non possa provvedere direttamente può incaricare persona di sua fiducia.

Li, _____

IL MESSO COMUNALE



Notifica ai sensi del cpc

Schema di relata di notifica effettuata ai sensi dell'articolo 140 cpc

Numero cronologico notificazione

L'anno il giorno del mese di alle ore (se richiesto ai sensi articolo 47 disp.att. c.p.c.).

Io sottoscritto messo del Comune di mi sono recato in via n.c. ... di questo comune dove ha la residenza/dimora/domicilio/l'ufficio/esercita l'industria/il commercio il Sig. , per procedere alla notifica del presente atto.

Non avendo trovato il predetto destinatario od altri soggetti idonei a ricevere l'atto (ovvero per il rifiuto dei soggetti idonei a ricevere l'atto) ho avviato la procedura prevista dall'articolo 140 c.p.c., affiggendo avviso alla porta dell'abitazione/ufficio/azienda in busta chiusa e sigillata.

Ho poi proceduto al deposito dell'atto, in busta sigillata, nella casa comunale dando notizia al destinatario con lettera raccomandata A.R. inviata per la spedizione all'ufficio postale di il

Fatto, letto e sottoscritto.

II MESSO COMUNALE



Notifica ai sensi del cpc

Schema di ricevuta di ritiro atto depositato da persona incaricata

Numero cronologico notificazione

Io sottoscritto dichiaro di aver ritirato, per conto e su incarico del destinatario Sg., l'atto depositato, in busta sigillata, con numero cronologico di notificazione presso l'Ufficio Messi del Comune di

La busta mi viene consegnata sigillata ed è priva di segni od indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.

Lì,

Per ricevuta



Notifica ai sensi del cpc

Schema lettera per restituzione atto notificato ai sensi dell' art. 140 cpc

| | |
|---|-----------|
| | Lì, |
| Rif. ... | |
| Numero cronologico notificazione ... | |
| OGGETTO. | |
| | A |
| Si restituisce originale dell'atto in oggetto indicato, debitamente notificato, riportante in calce relata della eseguita formalità | |
| II MESSO COMUNALE | |



Notifica ai sensi del cpc

Schema di relata di notifica effettuata ai sensi dell'articolo 141 cpc

Numero cronologico notificazione

L'anno il giorno del mese di alle ore ... (se richiesto ai sensi articolo 47 disp.att. c.p.c.).

Io sottoscritto messo del Comune di mi sono recato in via ... n.c. ... di questo comune presso il Sig. (ovvero l'ufficio) dove ha eletto domicilio il destinatario del presente atto Sig.

Ho effettuato la notifica consegnando copia/esemplare uguale dell'atto, in busta che ho provveduto a sigillare trascrivendo all'esterno della stessa il numero cronologico della notificazione (n.), in mani del domiciliatario/capo ufficio Sig.

Fatto, letto e sottoscritto.

Il MESSO COMUNALE



Notifica ai sensi del cpc

Schema di relata di notifica in caso di rifiuto a ricevere l'atto da parte del domiciliatario

Numero cronologico notificazione

L'anno il giorno del mese di alle ore (se richiesto ai sensi articolo 47 disp.att. c.p.c.).

Io sottoscritto messo del Comune di mi sono recato in via n.c. ... di questo comune presso il Sig. (ovvero l'ufficio) dove ha eletto domicilio il destinatario del presente atto Sig.

Il domiciliatario /il capo dell'ufficio ha rifiutato di ricevere l'atto in quanto(eventuali motivi).

Fatto, letto e sottoscritto.

II MESSO COMUNALE



Notifica ai sensi del cpc

Schema di relata di notifica in caso di impossibilità di eseguire la notifica nel domicilio eletto

Numero cronologico notificazione

L'anno il giorno del mese di

Io sottoscritto messo del Comune di non ho potuto notificare il presente l'atto al domicilio eletto in quanto (chiesto dal domiciliatario/il domiciliatario è morto/ si è trasferito fuori dalla sede indicata nell'elezione del domicilio/ è cessato l'ufficio).

Fatto, letto e sottoscritto.

II MESSO COMUNALE



Notifica ai sensi del cpc

Schema lettera per restituzione atto notificato ai sensi dell' art. 141 cpc

| | |
|---|-----------|
| | Lì, |
| Rif. ... | |
| Numero cronologico notificazione ... | |
| OGGETTO. | |
| | A |
| Si restituisce originale dell'atto in oggetto indicato, debitamente notificato, riportante in calce relata della eseguita formalità | |
| II MESSO COMUNALE | |



Notifica ai sensi del cpc

Schema lettera per restituzione in caso di rifiuto del domiciliatario o impossibilità di eseguire la notifica nel domicilio eletto

| | |
|--|-----------|
| | Lì, |
| Rif. ... | |
| Numero cronologico notificazione ... | |
| OGGETTO. | |
| | A |
| Si restituisce originale e copia dell'atto in oggetto indicato informando che [il domiciliatario ha rifiutato i ricevere l'atto/non è stato possibile notificare il presente atto al domicilio eletto in quanto (chiesto dal domiciliatario/il domiciliatario è morto/ si è trasferito fuori dalla sede indicata nell'elezione del domicilio/ è cessato l'ufficio] | |
| II MESSO COMUNALE | |



Notifica ai sensi del cpc

Schema di relata di notifica effettuata a persona residente all'estero ai sensi dell'articolo 142 cpc e dell' art. 60 del Dpr n. 600 del 1973

Numero cronologico notificazione

L'anno il giorno del mese di

Io sottoscritto messo del Comune di non ho potuto provvedere alla notifica dell' atto in mani proprie, e non avendo il destinatario la residenza nello Stato né avendovi eletto domicilio, ai sensi della lettera d) del comma 1 dell' art. 60 del Dpr n. 600 del 1973, né avendo costituito un rappresentante fiscale, ho effettuato la notifica mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento:

-all' indirizzo estero comunicato dal destinatario

-all' indirizzo della residenza estera rilevato dai registri Aire o a quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese di cui all' art. 2188 cc

-in mancanza dei predetti indirizzi, all' indirizzo estero indicato dal contribuente nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale o variazione dati e nei modelli iva

Fatto, letto e sottoscritto.

Il MESSO COMUNALE



Notifica ai sensi del cpc

Schema lettera per restituzione atto notificato ai sensi dell' art. 142 cpc e dell' art. 60 del Dpr n. 600 del 1973

| | |
|---|-----------|
| | Lì, |
| Rif. ... | |
| Numero cronologico notificazione ... | |
| OGGETTO. | |
| | A |
| Si restituisce originale dell'atto in oggetto indicato, debitamente notificato, riportante in calce relata della eseguita formalità | |
| II MESSO COMUNALE | |



Notifica ai sensi del cpc

Schema relata per atto notificato ai sensi della lettera e) del comma 1 dell' art. 60 del Dpr n. 600 del 1973

Numero cronologico notificazione

L'anno, il giorno del mese di

Io sottoscritto messo del Comune di, accertato che il Sig. destinatario del presente atto non ha abitazione, ufficio o azienda in questo Comune né risulta conosciuta la sua residenza, ai sensi della lettera e) del comma 1 dell' art. 60 del Dpr n. 600 del 1973, ho proceduto al deposito dell' atto nella Casa comunale ed affissione di avviso, in busta chiusa e sigillata, all' Albo pretorio in data

Fatto, letto e sottoscritto.

Il MESSO COMUNALE



Notifica ai sensi del cpc

Schema lettera per restituzione atto notificato ai sensi della lettera e) del comma 1 dell' art. 60 del Dpr n. 600 del 1973

| | |
|---|-----------|
| | Lì, |
| Rif. ... | |
| Numero cronologico notificazione ... | |
| OGGETTO. | |
| | A |
| Si restituisce originale dell'atto in oggetto indicato, debitamente notificato, riportante in calce relata della eseguita formalità | |
| II MESSO COMUNALE | |



Notifica ai sensi del cpc

Schema relata per atto notificato ad amministrazione dello Stato

Numero cronologico notificazione

L'anno, il giorno del mese di

Io sottoscritto messo del Comune di ho effettuato la notifica del presente atto all'amministrazione dello Stato, consegnandola nella sede dell'ufficio in persona del suo titolare [nelle mani del Sig. (generalità e qualifica)..... abilitato a ricevere le notificazioni]

Fatto, letto e sottoscritto.

II MESSO COMUNALE



Notifica ai sensi del cpc

Schema lettera per restituzione atto notificato ad amministrazione dello Stato

| | |
|---|-----------|
| | Lì, |
| Rif. ... | |
| Numero cronologico notificazione ... | |
| OGGETTO. | |
| | A |
| Si restituisce originale dell'atto in oggetto indicato, debitamente notificato, riportante in calce relata della eseguita formalità | |
| II MESSO COMUNALE | |



Notifica ai sensi del cpc

Schema relata per atto notificato a persona giuridica

Numero cronologico notificazione

L'anno, il giorno del mese di
lo sottoscritto messo del Comune di ho effettuato la
notifica del presente atto all'ente/società/ecc.,
consegnandola nella sede di in persona del legale
rappresentante [nelle mani del Sig. (generalità e
qualifica)..... abilitato a ricevere le notificazioni]

Fatto, letto e sottoscritto.

II MESSO COMUNALE



Notifica ai sensi del cpc

Schema lettera per restituzione atto notificato a persona giuridica

| | |
|---|-----------|
| | Lì, |
| Rif. ... | |
| Numero cronologico notificazione ... | |
| OGGETTO. | |
| | A |
| Si restituisce originale dell'atto in oggetto indicato, debitamente notificato, riportante in calce relata della eseguita formalità | |
| II MESSO COMUNALE | |



Notifica ai sensi del cpc

Notificazione a mezzo del servizio postale (art. 149)

Applicazione:

se non ne è fatto espresso divieto per legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale

secondo le norme previste dalle legge 20 novembre 1982, n. 890

Relazione:

L'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendovi menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. L'avviso di ricevimento è allegato all'originale

Effetti:

la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto

Con sentenza 26 novembre 2002 n. 477 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del combinato disposto del presente articolo e dell'art. 4, comma terzo, legge 20 novembre 1982, n. 890, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario

... segue



Notifica ai sensi del cpc

Notificazione a mezzo del servizio postale (art. 149)

Corte di cassazione, ordinanza 19 ottobre 2012, n. 17939

È legittimo l'accertamento tributario notificato a mezzo del servizio postale anche se non sono indicate nell'avviso di ricevimento le generalità della persona a cui è stato consegnato l'atto e di chi lo ha sottoscritto.

L'accertamento è valido anche se la firma sull'avviso è illeggibile.

Per il perfezionamento della notifica tramite il servizio postale è sufficiente che la spedizione sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario. L'ufficiale postale ha poi il compito di accertare che la persona legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna. Non è previsto da nessuna norma che debbano essere indicate nell'avviso di ricevimento le generalità della persona a cui l'atto è stato consegnato, anche se la «sottoscrizione sia adottata come inintelligibile». Tutt'al più, «stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento», è impugnabile per querela di falso qualora si contesti la relazione tra destinatario e consegnatario



Notifica ai sensi del cpc

Schema relata per atto notificato a mezzo del servizio postale

Numero cronologico notificazione

Io sottoscritto messo del Comune di,
ho notificato copia del presente atto a mediante
spedizione a mezzo del servizio postale in piego raccomandato
con avviso di ricevimento, consegnato per la spedizione
all'ufficio postale di in data

[Si allega ricevuta avviso di ricevimento]

Fatto, letto e sottoscritto.

II MESSO COMUNALE



Notifica ai sensi del cpc

Schema lettera per restituzione atto notificato a mezzo del servizio postale

Lì,

Rif. ...

Numero cronologico notificazione ...

OGGETTO.

A

Si restituisce originale dell'atto in oggetto indicato, debitamente notificato, riportante in calce relata della eseguita formalità

II MESSO COMUNALE



Notifica ai sensi del cpc

**Notificazione a mezzo posta elettronica (art. 149bis)
In vigore dal 20 ottobre 2012**

Applicazione:

se non è fatto espresso divieto per legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo di posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo

Attività:

l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni

Effetti:

la notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario

... segue



Notifica ai sensi del cpc

**Notificazione a mezzo posta elettronica (art. 149bis)
In vigore dal 20 ottobre 2012**

Relazione:

l' ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'art. 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia

Contenuto della relazione:

la relazione contiene le informazioni di cui all'art. 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l' indirizzo di posta elettronica presso il quale l' atto è stato inviato

... segue



Notifica ai sensi del cpc

**Notificazione a mezzo posta elettronica (art. 149bis)
In vigore dal 20 ottobre 2012**

Ricevute:

al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le suddette modalità, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica

Restituzione:

eseguita la notificazione, l' ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l' atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e alle ricevute allegate



Notifica ai sensi del cpc

Notificazione per pubblici proclami (art. 150) - Non si applica agli atti tributari -

Applicazione:

quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero di destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, si può procedere alla notificazione per pubblici proclami

Attività:

copia dell'atto è depositata nella casa del Comune
un estratto dell'atto è inserito nella Gazzetta Ufficiale

Effetti:

la notificazione si ha per avvenuta quando l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell'attività svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede

Divieto:

questa forma di notificazione non è ammessa nei procedimenti davanti al giudice di pace



La notifica a mezzo pec degli atti impositivi

Decreto legge 22/10/16, n. 193, convertito dalla legge 1/12/16, n. 225

Art. 7 quater, commi 6-13

Il comma 6 aggiunge il comma 7 all' art. 60 del Dpr n. 600 del 1973 che dispone: in deroga all' articolo 149-bis del cpc e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d' imposta, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio a mezzo PEC, all' indirizzo del destinatario risultante dall' indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) all' ufficio sono consentite la consultazione telematica e l' estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi

... segue



La notifica a mezzo pec degli atti impositivi

Decreto legge 22/10/16, n. 193, convertito dalla legge 1/12/16, n. 225

Art. 7 quater, commi 6-13

Il comma 6 aggiunge il comma 7 all' art. 60 del Dpr n. 600 del 1973 che dispone:

se la casella di posta elettronica risulta satura, l' ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno 7 giorni dal primo invio

se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l' indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante:

deposito telematico dell' atto nell' area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di 15 giorni

l' ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell' avvenuta notificazione dell' atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico

... segue



La notifica a mezzo pec degli atti impositivi

Decreto legge 22/10/16, n. 193, convertito dalla legge 1/12/16, n. 225

Art. 7 quater, commi 6-13

Il comma 6 aggiunge il comma 7 all' art. 60 del Dpr n. 600 del 1973 che dispone:
ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, **la notificazione si intende comunque perfezionata:**

per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di PEC gli trasmette la **ricevuta di accettazione** con la relativa attestazione temporale che certifica l' avvenuta spedizione del messaggio

per il destinatario:

alla data di **avvenuta consegna** contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di PEC del destinatario trasmette all' ufficio

o, nei casi di cui al periodo precedente, nel **15° giorno successivo a quello della pubblicazione dell' avviso** nel sito internet della società

InfoCamere Scpa

... segue



La notifica a mezzo pec degli atti impositivi

Decreto legge 22/10/16, n. 193, convertito dalla legge 1/12/16, n. 225

Art. 7 quater, commi 6-13

Il comma 6 aggiunge il comma 7 all' art. 60 del Dpr n. 600 del 1973 che dispone:

nelle more della piena operatività dell' anagrafe nazionale della popolazione residente, per i **soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di PEC** da inserire nell' INI-PEC, la notificazione può essere eseguita a coloro che ne facciano richiesta:

all' indirizzo di PEC di cui sono intestatari

all' indirizzo di PEC di uno dei soggetti abilitati all' assistenza tecnica nel processo tributario

ovvero del coniuge, di un parente o affine entro il 4° grado specificamente incaricati di ricevere le notifiche per conto degli interessati, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell' Agenzia delle entrate **(da emanare entro il 1° febbraio 2017)**

nelle ipotesi di cui al periodo precedente, l' indirizzo dichiarato nella richiesta ha effetto, ai fini delle notificazioni, **dal 5° giorno libero successivo** a quello in cui l' ufficio attesta la ricezione della richiesta stessa ... segue



La notifica a mezzo pec degli atti impositivi

Decreto legge 22/10/16, n. 193, convertito dalla legge 1/12/16, n. 225

Art. 7 quater, commi 6-13

Il comma 6 aggiunge il comma 7 all' art. 60 del Dpr n. 600 del 1973 che dispone:
se la casella di posta elettronica del contribuente che ha effettuato la richiesta risulta satura, l' ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno 7 giorni dal primo invio

se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure nei casi in cui l' indirizzo di posta elettronica del contribuente non risulta valido o attivo, si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, comprese le disposizioni del presente articolo diverse da quelle del presente comma e quelle del cpc dalle stesse non modificate, con esclusione dell' articolo 149-bis del cpc

... segue



La notifica a mezzo pec degli atti impositivi

Decreto legge 22/10/16, n. 193, convertito dalla legge
1/12/16, n. 225

Art. 7 quater, commi 6-13

Il comma 7 dispone:

**la norma si applica alle notifiche effettuate a decorrere dal
1° luglio 2017**

Il comma 9 modifica il comma 2 dell' art. 26 del Dpr n. 602 del 1973 adeguandolo al sopra riportate nuove regole

Il comma 11 estende l' applicazione della norma anche alle notifiche degli atti relativi alle operazioni catastali ed alle correlate sanzioni



Notifica ai sensi del cpc

Forme di notificazione ordinate dal giudice (art. 151)

- Non si applica agli atti tributari -

Applicazione:

il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, e anche per mezzo di telegramma collazionato con avviso di ricevimento quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità



Notifica ai sensi del dpr n. 600 del 1973

Altre disposizioni dell'art. 60

Effetto delle variazioni e modifiche dell'indirizzo:

le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal 30° giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica o, per le persone giuridiche e le società ed enti privi di personalità giuridica, dal 30° giorno successivo a quello della ricezione da parte dell'ufficio della dichiarazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter del Dpr n. 633 del 1973, ovvero del modello previsto per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla presentazione della dichiarazione di inizio attività IVA

Notifiche a mezzo del servizio postale:

qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto



Notifica ai sensi della legge 20/11/1982, n. 890

Notifiche a mezzo posta (art. 1)

L' ufficiale giudiziario può avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti

L' ufficiale giudiziario deve avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti da eseguirsi fuori dal Comune ove ha sede l' ufficio

Caratteristiche dei moduli (art. 2)

Si fa uso di speciali buste e moduli, per avviso di ricevimento, entrambi di colore verde, da reperirsi a proprie cure e spese, conformi al modello prestabilito dall'Amministrazione postale

Sulle buste non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto

... segue



Notifica ai sensi della legge 20/11/1982, n. 890

Presentazione all'ufficio postale dell'atto da notificare (art. 3)

L'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendo menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento

Corte di Cassazione, sez. trib., n. 14245 del 2015

La mancata apposizione, sull'originale e sulla copia, della relata non costituisce né nullità né inesistenza, bensì mera irregolarità. Infatti, la fase essenziale del procedimento è costituita da quella dell'agente postale, mentre la relata serve soltanto a fornire la prova della spedizione dell'atto con l'indicazione dell'ufficio postale al quale è stato consegnato. Ne consegue che ciò che conta è l'avviso di ricevimento dell'AG ritualmente compilato

... segue



Notifica ai sensi della legge 20/11/1982, n. 890

Presentazione all'ufficio postale dell'atto da notificare (art. 3)

Presenta all'ufficio postale la copia dell'atto da notificare in busta chiusa, apponendo su quest'ultima le indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, con l'aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolarne la ricerca; vi appone, altresì, il numero del registro cronologico, la propria sottoscrizione ed il sigillo dell'ufficio

Presenta contemporaneamente l'avviso di ricevimento compilato con le indicazioni richieste dal modello predisposto dall'Amministrazione postale, con l'aggiunta del numero del registro cronologico

... segue



Notifica ai sensi della legge

20/11/1982, n. 890

Avviso di ricevimento (art. 4)

L' avviso di ricevimento del piego raccomandato, completata in ogni sua parte e munito del bollo dell'ufficio postale recante la data dello stesso giorno di consegna, è spedito in raccomandazione all'indirizzo già predisposto dall'ufficiale giudiziario

L' avviso di ricevimento costituisce prova dell'eseguita notificazione

I termini, che decorrono dalla notificazione eseguita per posta, si computano dalla data di consegna del piego risultante dall'avviso di ricevimento e, se la data non risulti, ovvero sia comunque incerta, dal bollo apposto sull'avviso medesimo dall'ufficio postale che lo restituisce

... segue



Notifica ai sensi della legge

20/11/1982, n. 890

Corte di Cassazione n. 5077 del 2017

Nel caso in cui il contribuente disconosca espressamente la conformità all' originale della copia dell' avviso di ricevimento è necessario esibire l' originale, pena la inefficacia della notifica

... segue



Notifica ai sensi della legge

20/11/1982, n. 890

Consegna dell'atto da parte dell'agente postale (art. 7)

L'agente postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito

Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a 14 anni

In mancanza delle persone suindicate, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario

... segue



Notifica ai sensi della legge

20/11/1982, n. 890

Consegna dell'atto da parte dell'agente postale (art. 7)

L' avviso di ricevimento ed il registro di consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere eseguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo

Qualora il consegnatario non sappia firmare o ne sia impossibilitato, l' agente postale fa menzione di tale circostanza sia sul registro di consegna sia sull'avviso di ricevimento, apponendovi la data e la propria sottoscrizione

Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l' agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata

... segue



Notifica ai sensi della legge 20/11/1982, n. 890

Corte di Cassazione, sez. trib., 15 gennaio 2016, n. 549

Ai fini della validità della notifica non è sufficiente l'invio del plico bensì è necessaria la produzione dell'avviso di ricevimento

Corte di Cassazione, sez. trib., 4 maggio 2016, n. 8861

La produzione dell'avviso di ricevimento, richiesta dalla legge in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, può avvenire anche mediante l'allegazione di fotocopie non autenticate, ove manchi contestazione in proposito

... segue



Notifica ai sensi della legge 20/11/1982, n. 890

Corte di Cassazione, sez. VI, ordinanza 20 gennaio 2016, n. 924

in caso di notificazione postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto, ancorché con grafia illeggibile, l'avviso di ricevimento – nell'apposito spazio destinato alla “firma del destinatario o di persona delegata” – e non risulti che il piego è stato consegnato a persona diversa dal destinatario, “*la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso*”, senza che assuma rilievo la circostanza che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, “*non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 160 cod. proc. civ.*”.

dovendo l'atto ritenersi notificato proprio all'interessato, neppure rileva un'eventuale difformità tra l'indirizzo indicato nell'atto e quello in cui il destinatario è stato effettivamente raggiunto.

... segue



Notifica ai sensi della legge 20/11/1982, n. 890

Corte di Cassazione, sez. VI, ordinanza 13 giugno 2016, n. 12055

La notifica eseguita con consegna del plico al portiere è nulla se non è inviata la CAN

È necessario provare soltanto l'invio della CAN e non anche l'effettiva ricezione o la esibizione dell'avviso di ricevimento



Notifica ai sensi della legge 20/11/1982, n. 890

Rifiuto del destinatario. Destinatario assente o incapacità a ricevere (art. 8)

Se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di firmare l'avviso di ricevimento, pur ricevendo il piego, ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare il registro di consegna, il che equivale al rifiuto del piego, l'agente postale ne fa menzione sull'avviso di ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal destinatario, il nome ed il cognome della persona che rifiuta di firmare nonché la sua qualità; appone, quindi, la data e la propria firma sull'avviso di ricevimento che è subito restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo

La notificazione si ha per eseguita alla data suddetta

Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se l'agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza

... segue



Notifica ai sensi della legge

20/11/1982, n. 890

Rifiuto del destinatario. Destinatario assente o incapacità a ricevere (art. 8)

Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l'ufficio postale o una sua dipendenza è data notizia al destinatario, a cura dell'agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda

(la notifica è valida sia se l'avviso viene affisso alla porta sia se viene immesso nella cassetta della corrispondenza – Corte di Cassazione, ordinanza 14575 del 10 giugno 2013)

L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo dell'ufficio postale o della sua dipendenza presso cui il deposito è stato effettuato, nonché l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente

... segue



Notifica ai sensi della legge 20/11/1982, n. 890

Rifiuto del destinatario. Destinatario assente o incapacità a ricevere (art. 8)

Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l'avviso di ricevimento è immediatamente restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione "*atto non ritirato entro il termine di dieci giorni*" e della data di restituzione

Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego è stato depositato nell'ufficio postale o in una sua dipendenza senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego stesso è restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione "*non ritirato entro il termine di centottanta giorni*" e della data di restituzione

La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore (in caso di ritiro del piego successivo ai 10 giorni, il termine per gli adempimenti del destinatario decorre dai 10 giorni dell'invio della Cad, non rileva la data successiva di ritiro del piego – Corte di Cassazione, 30/12/15, n. 26088)

... segue



Notifica ai sensi della legge

20/11/1982, n. 890

Corte di Cassazione, Sez. VI, 22 luglio 2016, n. 15154

Per l'avvenuta notifica ai sensi dell'art. 149 c.p.c. è necessario dare la prova dell'invio della raccomandata che informa il destinatario dell'avvenuto deposito a seguito dell'infruttuoso primo accesso per essere il destinatario momentaneamente irreperibile, nonché depositare in giudizio la ricevuta che attesta l'avvenuta ricezione della CAD (comunicazione di avvenuto deposito).

La prova dell'invio della CAD risulta dalla indicazione del relativo numero sull'avviso di ricevimento della notifica, mentre la prova della ricezione della CAD risulta dal deposito della ricevuta dell'esito della CAD.

... segue



Notifica ai sensi della legge 20/11/1982, n. 890

Rifiuto del destinatario. Destinatario assente o incapacità a ricevere (art. 8)

Nel caso, invece, che durante la permanenza del piego presso l'ufficio postale o una sua dipendenza il destinatario o un suo incaricato ne curi il ritiro, l'impiegato postale lo dichiara sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato, è subito spedito al mittente per raccomandazione

Qualora la data delle eseguite formalità manchi sull'avviso di ricevimento o sia, comunque, incerta, la notificazione si ha per eseguita alla data risultante dal bollo di spedizione dell'avviso stesso

... segue



Notifica ai sensi della legge 20/11/1982, n. 890

Cambiamento di dimora, residenza o domicilio del destinatario (art. 9)

Nel caso di cambiamento di residenza o di dimora o di domicilio del destinatario nello stesso comune, l'agente postale, qualora sia venuto a conoscenza del nuovo indirizzo, provvede, nei modi indicati dal primo, secondo e terzo comma dell'art. 7, alla immediata consegna direttamente o, se ciò non sia possibile, a mezzo dell'agente incaricato del servizio nel settore ove è la nuova residenza o la nuova dimora o il nuovo domicilio del destinatario

Se le persone indicate nel secondo e nel terzo comma dell'art. 7 rifiutano di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna o mancano o sono inidonee o assenti, il piego è restituito in raccomandazione al mittente

Se la nuova residenza, la nuova dimora o il nuovo domicilio sono fuori della circoscrizione del comune, l'agente postale lo indica a tergo della busta che restituisce subito in raccomandazione al mittente

Analoga indicazione, datata e sottoscritta, fa sull'avviso di ricevimento in caso di irreperibilità del destinatario, restituendolo, subito, al mittente col piego, in raccomandazione

... segue



Notifica ai sensi della legge 20/11/1982, n. 890

Avvisi e atti che per legge devono essere notificati al contribuente (art. 14)

La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con l'impiego di plico sigillato e può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, nonché, ove ciò risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria, secondo le modalità previste dalla presente legge

Sono fatti salvi i disposti di cui agli artt. 26, 45 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché le altre modalità di notifica previste dalle norme relative alle singole leggi di imposta

Qualora i messi comunali e i messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria si avvalgano del sistema di notifica a mezzo posta, il compenso loro spettante ai sensi del primo comma dell'art. 4 della L. 10 maggio 1976, n. 249, è ridotto della metà



I vizi della notifica

La notifica può essere viziata da:
inesistenza: non è sanabile
nullità (art. 160 cpc): sanabile

... segue



I vizi della notifica

Inesistenza:

la notifica è eseguita da chi non ha il potere

la notifica è effettuata a soggetto ovvero in un luogo che non ha alcun collegamento con il destinatario (Corte di Cassazione sentenze n. 18503 del 2010; nn. 22642 e 621 del 2007 e n. 3011 del 2002)

la notifica è effettuata con modalità assolutamente difformi dalla legge, ad esempio a mezzo fax (Corte di Cassazione sentenza n. 4319 del 2003)

Casistiche:

Manca la sottoscrizione olografa del messo (Corte di Cassazione, sentenza n. 24442 del 2008)

Manca la relata sia sulla copia sia sull'originale

Notifica fatta al liquidatore della società quando questa è stata cancellata dal registro delle imprese (Corte di Cassazione, sez. unite, sentenze nn. 4060 e 4061 del 2010)

... segue



I vizi della notifica

Nullità:

inosservanza delle disposizioni sulla persona a cui deve consegnarsi l'atto (artt. 137, 138, 139 e 146 cpc)

incertezza assoluta sulla persona a cui è stato consegnato l'atto (art. 148 cpc)

incertezza assoluta sulla data di notifica (art. 148 cpc)

Casistiche:

difformità della relata nella copia e nell'originale

mancanza della relata sulla copia o sull'originale

mancata indicazione nella relata delle generalità del consegnatario e della sua qualità (Corte di Cassazione, sentenza n. 22879 del 2006)

... segue



I vizi della notifica

**Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza 28 gennaio 2016 n°
1615**

La notificazione di un avviso di accertamento, eseguita da parte di un messo comunale la cui nomina era scaduta precedentemente all'esecuzione della notifica stessa, non è inesistente ma semplicemente nulla e, come tale, suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo

... segue



I vizi della notifica

Il mancato rispetto delle norme sulla privacy non determina la nullità della notifica ma può comportare responsabilità per l' agente contabile ex art. 2050 cc

Articolo 2050 cc

Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno

... segue



I vizi della notifica

La nullità della notifica è sanata dal raggiungimento dello scopo (art. 156 cpc): atto effettivamente conosciuto dal destinatario

Corte di Cassazione, sez. unite, sentenza n. 19854 del 2004

La nullità della notifica è sanata dalla proposizione del ricorso

Se l'atto impositivo era stato notificato (con notifica nulla) oltre il termine decadenziale previsto, la proposizione del ricorso sana la nullità della notifica ma non il vizio della decadenza (il contribuente deve, comunque, eccepirla)

In caso di mancata impugnazione:

non è sanata la notifica nulla

l'atto successivo è impugnabile per mancanza/invalidità della notifica dell'atto presupposto (Corte di Cassazione, sez. unite, sentenza n. 5791 del 2008)

Pagamento di un atto la cui notifica è nulla:

Il pagamento dell'atto (effettuato per evitare le procedure della riscossione coattiva) non sana la notifica nulla dello stesso atto (Corte di Cassazione, 6 febbraio 2015, n. 2197)



I vizi della notifica

Il vizio di nullità ovvero di inesistenza della notifica è sanata dal raggiungimento dello scopo: atto effettivamente conosciuto dal destinatario

Corte di Cassazione, sez. V, sentenza n. 9036 del 2015

Il raggiungimento dello scopo si dimostra, ad esempio, con la impugnazione dell'atto impositivo prima dello spirare del termine decadenziale attribuito all'Ente impositore

L' illeggibilità della firma del messo non comporta né nullità né inesistenza della notifica

Corte di Cassazione, sez. V, sentenza n. 9036 del 2015

la nullità di un atto non dipende dalla illeggibilità della firma di chi si qualifichi come titolare di un pubblico ufficio, ma dall'impossibilità oggettiva di individuare l'identità del firmatario, senza che rilevi la soggettiva ignoranza di alcuni circa l'identità dell'autore dell'atto, con la conseguenza che, nel caso di sottoscrizione illeggibile della relata di notificazione di un avviso di accertamento, spetta al contribuente, superando la presunzione che il sottoscrittore aveva il potere di apporre la firma, dimostrare la non autenticità della sottoscrizione o l'insussistenza della qualità indicata (o comunque del potere esercitato)



Obblighi degli ufficiali notificatori

L' ufficiale notificatore:

non può rifiutare il suo ministero, in caso di rifiuto deve indicarne i motivi per iscritto

deve eseguire le notifiche senza indugio e nel termine eventualmente posto dalla parte istante; in caso di impedimento deve immediatamente riferire i motivi al capo dell'Ufficio

deve ricorrere al servizio postale per le notificazioni da eseguirsi al di fuori del territorio comunale

a richiesta, deve rilasciare la ricevuta dell'incarico avuto e dei documenti ricevuti in consegna

deve sottoscrivere gli atti da lui formati indicando il giorno, il mese e l'anno in cui sono stati eseguiti, nonché l'autorità o la persona richiedente la notificazione

non deve entrare nel merito dell'atto da notificare

deve tenere il registro cronologico per gli atti di notificazione e delle richieste di notificazioni che pervengono a mezzo posta

... segue



Obblighi degli ufficiali notificatori

Il registro cronologico:

ogni atto notificato dal messo notificatore deve essere trascritto in ordine cronologico in un apposito registro

in detto registro, da tenere con cura, ordine e sempre aggiornato vengono annotati per ogni atto i seguenti dati:

- numero cronologico in ragione di anno

- numero di protocollo generale assegnato

- codice atto

- data dell'atto (giorno-mese-anno)

provenienza (amministrazione ed ufficio richiedente)

natura dell'atto (descrizione sommaria del contenuto dell'atto)

- destinatario (soggetto o soggetti a cui è destinato)

- data della notifica (giorno-mese-anno)

- nominativo della persona al quale è consegnato

- annotazioni (eventuali annotazioni del messo circa irreperibilità, ecc.)

... segue



Obblighi degli ufficiali notificatori

Il registro cronologico:

Il **numero cronologico** assegnato è riportato su tutti gli atti da notificare.

Tale accorgimento non solo consente un immediato collegamento dell'atto alla registrazione effettuata, facilitando le ricerche, ma può risultare utile per i successivi adempimenti ad esempio in caso di consegna a persona diversa del destinatario (il numero cronologico della notificazione deve essere, infatti, trascritto sulla busta sigillata da consegnare: ved. art. 137 cpc e art. 60 Dpr n. 600 del 1973)



Notifica a mezzo raccomandata A/R

D.M. Sviluppo economico 1° ottobre 2008

Recapito della raccomandata (art. 20):

il recapito è effettuato tramite consegna al destinatario o ad altra persona individuata ai sensi degli articoli 26, 27, 28, e 29, previa firma per ricevuta. In caso di impedimento alla firma da parte del destinatario, l'attestazione dell'avvenuta consegna è fornita dall'addetto al recapito in qualità di incaricato di pubblico servizio

se la raccomandata è con A/R, il destinatario deve sottoscrivere anche l'avviso. Se la sottoscrizione è rifiutata, la prova della consegna è fornita dall'addetto al recapito, quale incaricato di pubblico servizio

Impossibilità di eseguire il recapito della raccomandata (art. 22):

gli invii restituiti al mittente perché non è stato possibile eseguirne il recapito, recano indicazione del motivo del mancato recapito: destinatario sconosciuto, trasferito, irreperibile, deceduto, indirizzo inesatto, indirizzo insufficiente, indirizzo inesistente. ... segue



Notifica a mezzo raccomandata A/R

D.M. Sviluppo economico 1° ottobre 2008

Rifiuto (art. 23):

in caso di rifiuto, la raccomandata è restituita al mittente, accompagnata da conforme attestazione del destinatario o del soggetto abilitato. In mancanza, tale attestazione è fornita dall'addetto alla distribuzione, quale incaricato di pubblico servizio

... segue



Notifica a mezzo raccomandata A/R

D.M. Sviluppo economico 1° ottobre 2008

Consegna presso l'ufficio postale (art. 24):

quando non è possibile recapitare la raccomandata all'indirizzo indicato, la stessa può essere ritirata presso l'ufficio postale di distribuzione:

dal destinatario

dalle persone a ciò abilitate

entro i termini di giacenza

l'addetto alla consegna presso l'ufficio postale accerta l'identità di chi si presenta per il ritiro

casi di consegna presso l'ufficio postale:

non è possibile recapitare gli invii per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29

nei casi di invii manomessi o deteriorati

il destinatario riceve un avviso che gli indica l'ufficio postale per il ritiro dell'invio

... segue



Notifica a mezzo raccomandata A/R

D.M. Sviluppo economico 1° ottobre 2008

Termini di giacenza (art. 25):

trenta giorni a decorrere dal giorno successivo al rilascio dell'avviso di giacenza

Soggetti abilitati al ritiro della raccomandata

Nuclei familiari (art. 26):

presso il domicilio del destinatario: i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari dello stesso e, se vi è servizio di portierato, il portiere

Imprese (art. 27):

all'indirizzo indicato: il titolare delle stesse o il personale incaricato

Autorità ed uffici pubblici (art. 28):

qualora le autorità e gli uffici pubblici abbiano più sedi in una località, se l'indirizzo non consente di individuare l'esatta destinazione, il recapito è fatto presso la sede principale della località indicata

Comunità, enti, persone giuridiche, associazioni e simili (art. 29):

presso di esse: il legale rappresentante o il personale incaricato



Notifica a mezzo raccomandata A/R

L'atto è validamente notificato in ipotesi di:

sottoscrizione dell'avviso di ricevimento da parte del destinatario o di un soggetto abilitato a riceverlo (familiari, conviventi, collaboratori, portiere, incaricato, ecc.)

L'atto non è validamente notificato in ipotesi di:

rifiuto, irreperibile, sconosciuto, deceduto, indirizzo inesistente, inesatto, ecc.,

In caso assenza:

rilascio dell'avviso di giacenza (non si invia una raccomandata informativa)

compiuta giacenza (30 giorni): non valida

ritiro:

la notifica si ha per eseguita decorsi 10 gg dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza, ovvero dalla data del ritiro dell'atto, se anteriore, in applicazione analogica di quanto disposto dall'art. 8 della legge n. 890 del 1982 (Corte di Cassazione, sez. VI, 2 febbraio 2016, n. 2047)



Prova del contenuto della busta

Corte di Cassazione, 11 febbraio 2015, n. 2625

Nel caso di notifica di un atto impositivo mediante l'invio diretto di una busta chiusa con raccomandata postale, è onere del mittente fornire la dimostrazione del suo esatto contenuto, allorché risulti solo la cartolina di ricevimento e il destinatario contesti il contenuto della busta medesima

Possibili rimedi:

notificare in plico senza busta

effettuare la notifica, anche a mezzo posta, utilizzando il messo

effettuare la stessa attività che fa il messo con la relata quando notifica a mezzo posta (legge n. 890/82) con atto nel funzionario responsabile



Ripetibilità delle spese di notifica

Fino al 29 ottobre 2012
Decreto MEF 8 gennaio 2001

| Modalità di notifica | Importo ripetibile |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Raccomandata A/R | € 3,10 |
| Art. 60 del DPR n. 600 del 1973 | € 5,16 |
| Art. 14 della legge n. 890 del 1982 | € 5,16 |

Dal 30 ottobre 2012
Decreto MEF 12 settembre 2012

| Modalità di notifica | Importo ripetibile |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Raccomandata A/R | € 5,18 |
| Art. 60 del DPR n. 600 del 1973 | € 8,75 |
| Art. 14 della legge n. 890 del 1982 | € 8,75 |

La riscossione volontaria e coattiva



Tipologie di riscossione

1) Riscossione volontaria:

autoliquidazione

liquidazione d'ufficio

La riscossione volontaria comprende anche il ravvedimento operoso

2) Accertamento

3) Riscossione coattiva:

Strumenti:

ruolo (Equitalia)

ingiunzione fiscale (tutti gli altri soggetti)

Fasi:

Cautelare:

fermo amministrativo

ipoteca

Esecutiva:

pignoramento presso terzi

espropriazione mobiliare

espropriazione immobiliare



Possibili forme di gestione

Art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997
anche disgiuntamente

- a) gestione diretta
- b) gestione associata
- c) società in house
- d) società miste (socio privato iscritto all'albo ed affidamento con procedura ad evidenza pubblica)
- e) "concessionari minori"
- f) operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese UE

Affidamento diretto ad Equitalia fino al 30 giugno 2017

Art. 2 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225

La “modifica” di Equitalia



La “modifica” di Equitalia

Modifica di Equitalia

Decreto legge 22/10/16, n. 193, convertito dalla legge 1/12/16, n. 225 Art. 1

Fino al 30/06/17 l'attività di riscossione prosegue nel regime giuridico vigente

Dal 1° luglio 2017:

le società del gruppo Equitalia (**ad eccezione di Equitalia Giustizia**) sono sciolte
la riscossione è svolta da “Agenzia delle entrate-Riscossione” (ente pubblico economico,
ente strumentale dell’Agenzia delle entrate, sottoposto all’indirizzo ed alla vigilanza del MEF)

“Agenzia delle entrate-Riscossione”:

subentra nei rapporti giuridici, attivi e passivi, di Equitalia

assume la qualifica di Agente della riscossione (si applica il DPR n. 602 del 1973)

può riscuotere le entrate tributarie e patrimoniali dei Comuni, delle Province e delle società da essi partecipate ... segue



La “modifica” di Equitalia

Modifica di Equitalia

Decreto legge 22/10/16, n. 193, convertito dalla legge 1/12/16, n. 225

Art. 1

Personale di Equitalia (a tempo indeterminato e determinato):

è trasferito a “Agenzia delle entrate-Riscossione”, senza soluzione di continuità, conservando la posizione giuridica, economica e previdenziale maturata

Il Direttore dell’ Agenzia delle entrate è il Presidente di “Agenzia delle entrate-Riscossione”

I riferimenti normativi riferiti agli ex concessionari del servizio nazionale della riscossione ed agli agenti della riscossione si intendono riferiti, in quanto compatibili, a “Agenzia delle entrate-Riscossione”

Compenso: “corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati”



Le diverse modalità di gestione della riscossione

Art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997

Il Comune può gestire ciascuna delle fasi della riscossione, anche disgiuntamente, con le seguenti modalità:

- gestione diretta
- gestione associata
- società in house
- società miste
- “concessionari minori”
- operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese UE

In ipotesi di affidamento a terzi:

rispetto delle procedure previste in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali

l' affidamento non deve comportare oneri aggiuntivi per i contribuenti

CDS 12/6/12, n. 3413: il divieto di maggiori oneri per il contribuente non è dato dal raffronto con gli oneri di Equitalia bensì con quelli della gestione diretta

... segue



Le diverse modalità di gestione della riscossione

La possibilità di avvalersi di Equitalia – Agenzia delle entrate Riscossione

Decreto legge 22/10/16, n. 193, convertito dalla legge 1/12/16, n. 225

Art. 2

Fino al 30 giugno 2017 il Comune può avvalersi (affidamento diretto) di Equitalia

Dal 1° luglio 2017 il Comune può affidare direttamente ad Agenzia delle entrate-Riscossione le attività di:

accertamento (cancellato dall'art. 35 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50)

liquidazione (cancellato dall'art. 35 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50)

riscossione, spontanea e coattiva

delle entrate tributarie e patrimoniali proprie

e delle società da essi partecipate (per le società, previa autorizzazione del Mef e notifica dell'ingiunzione fiscale) ... segue



Le diverse modalità di gestione della riscossione

Legge 23 dicembre 2014, n. 190

Art. 1, comma 686

Fino al 31/12/2033 Equitalia resta legittimato a riscuotere le somme dei Comuni contenute in ruoli consegnati dal 2000 al 2015

... segue



Le diverse modalità di gestione della riscossione

| Ruoli consegnati | Trasmissione delle comunicazioni di inesigibilità | Discarico automatico |
|-------------------------|--|-----------------------------|
| Nell' anno 2015 | Entro il 31 dicembre 2019 | Entro il 31 dicembre 2021 |
| Nell' anno 2014 | Entro il 31 dicembre 2019 | Entro il 31 dicembre 2021 |
| Nell' anno 2013 | Entro il 31 dicembre 2020 | Entro il 31 dicembre 2022 |
| Nell' anno 2012 | Entro il 31 dicembre 2021 | Entro il 31 dicembre 2023 |
| Nell' anno 2011 | Entro il 31 dicembre 2022 | Entro il 31 dicembre 2024 |
| Nell' anno 2010 | Entro il 31 dicembre 2023 | Entro il 31 dicembre 2025 |
| Nell' anno 2009 | Entro il 31 dicembre 2024 | Entro il 31 dicembre 2026 |
| Nell' anno 2008 | Entro il 31 dicembre 2025 | Entro il 31 dicembre 2027 |
| Nell' anno 2007 | Entro il 31 dicembre 2026 | Entro il 31 dicembre 2028 |
| Nell' anno 2006 | Entro il 31 dicembre 2027 | Entro il 31 dicembre 2029 |
| Nell' anno 2005 | Entro il 31 dicembre 2028 | Entro il 31 dicembre 2030 |
| Nell' anno 2004 | Entro il 31 dicembre 2029 | Entro il 31 dicembre 2031 |
| Nell' anno 2003 | Entro il 31 dicembre 2030 | Entro il 31 dicembre 2032 |
| Nell' anno 2002 | Entro il 31 dicembre 2031 | Entro il 31 dicembre 2033 |
| Nell' anno 2001 | Entro il 31 dicembre 2032 | Entro il 31 dicembre 2034 |
| Nell' anno 2000 | Entro il 31 dicembre 2033 | Entro il 31 dicembre 2035 |

La riscossione a mezzo ruolo



Riscossione a mezzo ruolo

Riscossione volontaria a mezzo ruolo

Riscossione coattiva a mezzo ruolo

“Avviso bonario”

Cartella

La riscossione coattiva a mezzo di ingiunzione fiscale



La riscossione coattiva a mezzo di ingiunzione fiscale

Fonti:

regio decreto n. 639 del 1910

decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973

decreto legge n. 209 del 2002 (art. 4, commi 2-sexies e 2-septies)

decreto legge n. 248 del 2007 (art. 36, comma 2)

decreto legge n. 70 del 2011 (art. 7, comma 2, lettere gg-quater e gg-sexies)

... segue



La riscossione coattiva a mezzo di ingiunzione fiscale

Contenuto:

Il Comune effettua la riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie, a mezzo:

ruolo ex Dpr n. 602 del 1973 (se affidata ad Equitalia/Agenzia delle entrate-Riscossione)

ingiunzione fiscale ex R.D. n. 639 del 1910 (in tutti gli altri casi), che costituisce titolo esecutivo, applicando, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo II del Dpr n. 602 del 1973

il sindaco nomina i funzionari responsabili della riscossione che svolgono le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione sono nominabili le persone in possesso del “patentino”

... segue



La riscossione coattiva a mezzo di ingiunzione fiscale

Cosa fa il funzionario responsabile della riscossione:

notifica ogni atto della riscossione

esecuzione mobiliare ed immobiliare

esecuzione dei pubblici incanti

eventuale esecuzione del pignoramento presso terzi

Cosa fa il funzionario responsabile dell'entrata:

adotta (la vidima e la rende esecutiva) **l'ingiunzione fiscale** (il visto pretoriale è stato abolito dall'art. 229 della legge n. 51 del 1998)

adotta il **preavviso di fermo amministrativo ed il fermo amministrativo**

adotta l'**ipoteca**

ordina il **pignoramento**

... segue



La riscossione coattiva a mezzo di ingiunzione fiscale

Efficacia dell'ingiunzione fiscale

Corte di Cassazione, sez. trib., 21 settembre 2016, n. 18491

L'ingiunzione fiscale ha valore meramente accertativo e non è un atto della riscossione; per lo svolgimento delle azioni esecutive relative alle somme ingiunte si potrà procedere solo previa iscrizione a ruolo

Corte di Cassazione, sez. unite, 25 maggio 2005, n. 10958

Gli enti locali non sono obbligati ad utilizzare il ruolo ma possono utilizzare l'ingiunzione fiscale ex regio decreto n. 639 del 1910

Corte di Cassazione, sez. unite, 5 gennaio 2016, n. 30

L'ingiunzione fiscale è equivalente alla cartella di pagamento emessa a seguito della iscrizione a ruolo

... segue



La riscossione coattiva a mezzo di ingiunzione fiscale

Cosa deve contenere l'ingiunzione fiscale?

il soggetto emittente

il debitore

il riferimento agli atti prodromici ed alle relative notifiche

l'oggetto della pretesa

la determinazione della pretesa (Consiglio di Stato n. 3413 del 2012: non può essere addebitato l'aggio al debitore)

l'ordine di pagamento

le modalità ed i termini per il pagamento (30 o 60 giorni)

l'indicazione delle procedure cautelari ed esecutive attivabili in ipotesi di mancato, parziale o tardivo pagamento

l'indicazione del funzionario responsabile del procedimento

... segue



La riscossione coattiva a mezzo di ingiunzione fiscale

Cosa deve contenere l'ingiunzione fiscale?

l'indicazione dell'ufficio e delle modalità per ottenere informazioni

l'indicazione dell'organo competente per il riesame in sede di autotutela

l'indicazione delle modalità (autorità giurisdizionale, termini e procedura) per la proposizione del ricorso (a seconda della tipologia di entrata contenuta nell'ingiunzione)

l'ingiunzione di pagamento è impugnabile soltanto per vizi propri (salvo la contestazione della mancata notifica degli atti prodromici)

la sottoscrizione del funzionario responsabile dell'entrata

il visto di esecutorietà da parte del funzionario responsabile dell'entrata

... segue



La riscossione coattiva a mezzo di ingiunzione fiscale

Come si può notificare l'ingiunzione fiscale?

a mezzo ufficiale giudiziario

a mezzo funzionario responsabile della riscossione

a mezzo messo "straordinario" ex commi 158 e seg. dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006

a mezzo atto giudiziario ex art. 14 della legge n. 890 del 1982

a mezzo raccomandata A/R ex D.M. 1 ottobre 2008

La fase cautelare



Fermo amministrativo

Fonti legislative:

- art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

Quando si può iscrivere il fermo:

decorsi **60 giorni** dalla notifica della cartella

Cosa bisogna fare prima dell'iscrizione:

notificare un preavviso di iscrizione del fermo

assegnare 30 giorni per pagare

avvisare che in mancanza si procederà alla iscrizione del fermo senza altre comunicazioni

Quando non si può iscrivere il fermo:

se il bene è strumentale all'attività d'impresa o della professione

... segue



Fermo amministrativo

**Quali sono gli effetti dell'iscrizione del fermo amministrativo:
il veicolo non può circolare:**

sanzione amministrativa da € 777,00 ad € 3.114,00

confisca del bene

in caso di sinistro la compagnia assicurativa può rivalersi sull'assicurato

Cosa bisogna fare per cancellare il fermo amministrativo:

pagare integralmente il debito nonché le spese di iscrizione del fermo (€ 20,92)

richiedere la revoca del fermo al PRA presentando l'istanza all'ACI

pagare le spese per il provvedimento di cancellazione del fermo (non dovute se vi è il discarico da parte dell'Ente):

imposta di bollo: € 43,86 (se la richiesta viene fatta con il modello NP-3) ovvero € 29,24 (se la richiesta viene fatta utilizzando il retro del certificato di proprietà)

quando viene cancellato il fermo viene rilasciato un nuovo certificato di proprietà



Iscrizione ipotecaria

Fonti legislative:

- art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

Quando si può iscrivere ipoteca:

decorsi **60 giorni** dalla notifica della cartella (**iscrizione per il doppio del credito**)

anche quando non si siano verificate le condizioni per procedere alla espropriazione

L'iscrizione dell'ipoteca è obbligatoria per procedere alla espropriazione?

se l'importo del credito **non è superiore al 5%** del valore dell'immobile da espropriare, determinato ai fini dell'imposta di registro

Dopo quanto tempo si può procedere alla espropriazione:

decorsi 6 mesi dall'iscrizione dell'ipoteca ... segue



Iscrizione ipotecaria

Per quanto tempo ha effetto l'ipoteca:
per 20 anni ed è rinnovabile

Cosa bisogna fare prima dell'iscrizione:
notificare un avviso di iscrizione dell'ipoteca

assegnare 30 giorni per pagare

notifica **soltanto al proprietario** non anche a chi vanta diritti di altra natura, es. usufruttuario (Direttiva Equitalia n. 29 del 2011)

Quando non si può iscrivere l'ipoteca:
se l'importo complessivo del credito è inferiore ad € 20.000,00

Corte di Cassazione, sez. trib., 7 ottobre 2015, n. 20055

Corte di Cassazione, sez. trib., 11 novembre 2016, n. 23050

La soglia può essere raggiunta anche sommando tutti gli importi iscritti a ruolo, anche quelli oggetto di impugnazione

La fase esecutiva



Espropriazione immobiliare

Fonti legislative:

- art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

Quando si può procedere ad espropriazione immobiliare:

decorsi **60 giorni** dalla notifica della cartella
previa **ipoteca** (e decorsi **6 mesi** dall'iscrizione ipotecaria) se
l'importo del credito **non è superiore al 5%** del valore dell'immobile
da espropriare, determinato ai fini dell'imposta di registro

... segue



Espropriazione immobiliare

Quando non si può procedere ad espropriazione immobiliare:

se l'importo complessivo del credito non supera € 120.000,00

se l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente

Corte di Cassazione, sez. III civile, 12 settembre 2014, n. 19270

Il possesso di eventuali pertinenze dell'abitazione principale non comporta il venir meno delle condizioni di impignorabilità

se il ~~valore del bene~~ **valore dei beni (modifica introdotta dall'art. 8 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50)**, determinato ai fini dell'imposta di registro e diminuito dalle passività ipotecarie prioritarie rispetto al credito per cui si procede, è inferiore ad € 120.000,00

per uno specifico **paniere di beni** definiti "beni essenziali" e individuato con decreto del Mef

... segue



Espropriazione immobiliare

Preavviso:

nell'ipoteca è previsto

nella espropriazione non è previsto



Il pignoramento mobiliare

Fonte legislativa:

- art. 62 del D.P.R. 29/09/1973, n.602

Quando si può procedere al pignoramento mobiliare:
decorsi **60 giorni** dalla notifica della cartella

Limiti al pignoramento:

quando vi è prevalenza del capitale investito sul fattore lavoro i beni strumentali possono essere pignorati, nei limiti di 1/5, qualora il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito

la custodia dei beni pignorati, però, è affidata al debitore (si garantisce, quindi, la continuità dell'attività) ed il primo incanto non può aver luogo prima che siano decorsi 300 giorni dal pignoramento (si dà la possibilità, quindi, al debitore di estinguere il proprio debito in detto periodo). In tal caso, il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi 360 giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto

f La cessazione dell'efficacia del pignoramento

Fonti legislative:

art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

Quando perde efficacia il pignoramento:

trascorsi **200 giorni** senza che sia stato effettuato il primo incanto



Vendita dei beni pignorati

Fonte legislativa:

- art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

Contenuto:

la vendita dei beni pignorati è effettuata mediante pubblico incanto, a cura dell' Agente della riscossione senza necessità di autorizzazione dell' autorità giudiziaria

l' incanto è tenuto e verbalizzato dall' ufficiale della riscossione



Vendita dei beni pignorati

Decreto legge 06.12.11, n. 201 convertito dalla legge 22.12.11, n. 214

Art. 10 comma 13 terdecies

Il debitore può vendere il bene pignorato o ipotecato, al valore previsto dalla legge, con il consenso dell' Agente della riscossione

L' Agente della riscossione interviene nell' atto di cessione e allo stesso è interamente versato il corrispettivo della vendita

L' eccedenza del corrispettivo rispetto al debito è rimborsata al debitore entro i 10 giorni lavorativi successivi all' incasso



Vendita dei beni pignorati

Decreto legge 21.06.13, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98
Art. 52 comma 1, lettera b)

Nel caso in cui il debitore eserciti la facoltà di vendere il bene pignorato o ipotecato, la vendita deve avere luogo entro i 5 giorni antecedenti alla data fissata per il primo incanto ovvero, se vi è necessità di un secondo incanto, entro il giorno precedente alla data fissata per quest'ultimo



Il pignoramento verso terzi

Fonte legislativa:

artt. 72bis e 72ter del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

Quando si può procedere al pignoramento verso terzi:
decorsi **60 giorni** dalla notifica della cartella

In cosa consiste:

ordine al terzo di pagare il debito direttamente all' Agente della riscossione, fino a concorrenza del credito per cui si procede:

nel **termine di 60 giorni** dalla notifica dell' atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;

alle rispettive scadenze, per le restanti somme

... segue



Il pignoramento verso terzi

In caso di inottemperanza del terzo:

si procede, previa **citazione** del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del cpc

Limiti del pignoramento delle indennità relative al rapporto di lavoro:

1/10 per importi fino ad € 2.500

1/7 per importi superiori ad € 2.500 e non superiori ad € 5.000

1/5 per importi superiori ad € 5.000

se le predette somme, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, sono accreditate sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultimo emolumento accreditato



Potenziamento della riscossione

Potenziamento della riscossione

Decreto legge 22/10/16, n. 193, convertito dalla legge 1/12/16, n. 225

Art. 3

A decorrere dal 1° gennaio 2017, l' Agenzia delle entrate può utilizzare le banche dati e le informazioni alle quali è autorizzata ad accedere anche ai fini dell' esercizio delle funzioni relative alla riscossione

Ai fini del pignoramento (ex art. 72-ter del DPR n. 602/1973) delle somme dovute a titolo di stipendio, salario o altre indennità del rapporto di lavoro, l' Agenzia delle entrate può acquisire le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego, accedendo direttamente, in via telematica, alle specifiche banche dati dell' INPS

L' Agenzia delle entrate-Riscossione è autorizzata ad accedere e utilizzare i dati di cui al presente articolo per i propri compiti di istituto

La riscossione coattiva degli importi di modesto valore



Riscossione coattiva di importi fino ad € 1.000,00

Legge 24 dicembre 2012, n. 228

Art. 1 – comma 544

In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino ad € 1.000,00, intrapresa dal 1° gennaio 2013, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di 120 giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo

È sufficiente dimostrare la spedizione (protocollo della posta in uscita)

La disposizione non si applica qualora l'ente creditore abbia notificato al debitore, ai sensi del comma 539 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012, la comunicazione di inidoneità della documentazione prodotta per la sospensione della riscossione

La sospensione delle attività di riscossione



La sospensione delle attività di riscossione

Fonti legislative:

art. 1, commi 537-543 e 546 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (come modificato dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159)

Contenuto:

la norma prevede (analogamente a quanto stabilito dalla Direttiva di Equitalia n. 10 del 2010) che, dal 1° gennaio 2013, con riferimento alla riscossione dei tributi: il contribuente, ~~entro 90 giorni~~ **a pena di decadenza entro 60 giorni** dalla notifica del primo atto di riscossione ovvero di un atto della procedura cautelare o esecutiva intrapresa, può presentare al concessionario della riscossione, anche con modalità telematica, una dichiarazione che documenti che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella ovvero l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati da:

prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;

un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;

una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;

una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale

il concessionario per la riscossione non ha preso parte;

un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;

~~qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.~~ ... segue



La sospensione delle attività di riscossione

Contenuto:

gli enti e le società incaricate della riscossione dei tributi (di seguito denominati “ concessionario per la riscossione ”), ricevuta la predetta dichiarazione e con riferimento alle partite ivi contenute:

devono sospendere immediatamente ogni ulteriore azione

entro 10 giorni devono trasmettere all' ente creditore la dichiarazione presentata dal contribuente e la documentazione allegata

... segue



La sospensione delle attività di riscossione

Contenuto:

decorso il termine di ulteriori 60 giorni (termine ordinatorio), l'ente creditore deve notificare al contribuente, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero a mezzo posta elettronica certificata, la:

conferma della documentazione prodotta:

trasmettere, in via telematica, al concessionario della riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio

inidoneità della documentazione prodotta a mantenere sospesa la riscossione:

darne immediata notizia al concessionario della riscossione per la ripresa dell'attività di recupero del credito iscritto a ruolo

l'ente creditore, tramite apposito canale telematico, a mezzo posta elettronica certificata oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno:

comunica al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione

comunica al concessionario il provvedimento di sospensione o sgravio ovvero conferma la legittimità del debito iscritto a ruolo

... segue



La sospensione delle attività di riscossione

Contenuto:

fino a tale momento resta sospeso il termine di efficacia del pignoramento (il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi 200 giorni senza che sia stato effettuato il 1° incanto)

la reiterazione della dichiarazione di sospensione della riscossione non è ammessa e, in ogni caso, non comporta la sospensione delle iniziative finalizzate alla riscossione

qualora l'ente creditore non ottemperi ai suoi obblighi, decorsi 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del contribuente al concessionario della riscossione, le partite indicate nella dichiarazione sono annullate di diritto:

conseguenze:

discarico automatico per il concessionario della riscossione;

eliminazione dei corrispondenti importi dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore

l'annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito

... segue



La sospensione delle attività di riscossione

Contenuto:

fermo restando la responsabilità penale, nel caso in cui il contribuente produca documentazione falsa (non si applica al caso di documentazione inidonea), si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'ammontare delle somme dovute (quelle indicate nell'atto notificato al debitore), con un minimo di € 258,00 (la sanzione è applicata dal Comune così come la denuncia all'Autorità Giudiziaria – nota Equitalia del 14 gennaio 2013)

i concessionari per la riscossione sono tenuti a fornire agli enti creditori il massimo supporto per l'automazione delle fasi di trasmissione di provvedimenti di annullamento o sospensione dei carichi iscritti a ruolo

... segue



La sospensione delle attività di riscossione

Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159

Art. 15, comma 1

Le modifiche apportate si applicano alle dichiarazioni presentate
successivamente al 22 ottobre 2015

la procedura non sospende né interrompe il termine per impugnare
l'atto notificato

Linee guida dell' Ifel

Nota 4 febbraio 2013

Il procedimento non è limitato alla riscossione a mezzo ruolo ma si
estende anche alla riscossione coattiva effettuata da parte dei
Concessionari minori

L'aggio di Equitalia



Aggio ad Equitalia per la riscossione

Fonti legislative:

•art. 17, commi 1-5bis, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112

Contenuto:

all' Agente della riscossione spetta l' aggio pari al 9% (**dal 1° gennaio 2013: 8%**) delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora:

se il contribuente paga entro 60 giorni dalla notifica della cartella:

il 4,65% è a carico del contribuente

il 4,35% è a carico dell' Ente

se il contribuente paga oltre 60 giorni dalla notifica della cartella:

il 9% è a carico del contribuente

per la riscossione spontanea a mezzo ruolo all' Agente della riscossione spetta l' aggio pari all' 1% (D.M. 04 agosto 2000):

se il contribuente paga entro 60 giorni dalla notifica della cartella:

è a carico dell' Ente

se il contribuente paga oltre 60 giorni dalla notifica della cartella:

è a carico del contribuente

... segue



La riduzione dell'aggio

Riscossione spontanea a mezzo ruolo

(art. 17 del Decreto legislativo n. 112 del 1999 e D.M. 4 agosto 2000)

| | Pagamento entro 60 giorni dalla notifica della cartella | Pagamento oltre 60 giorni dalla notifica della cartella |
|-------------------------------|---|---|
| A carico del contribuente | 0 | 1% |
| A carico dell'ente impositore | 1% | 0 |



La riduzione dell'aggio

Riscossione coattiva a mezzo ruolo

Fino al 31 dicembre 2012

(art. 17 del Decreto legislativo n. 112 del 1999)

| | Pagamento entro 60 giorni dalla notifica della cartella | Pagamento oltre 60 giorni dalla notifica della cartella |
|-------------------------------|---|---|
| A carico del contribuente | 4,65% | 9% |
| A carico dell'ente impositore | 4,35% | 0 |

Dal 1° gennaio 2013

| | Pagamento entro 60 giorni dalla notifica della cartella | Pagamento oltre 60 giorni dalla notifica della cartella |
|-------------------------------|---|---|
| A carico del contribuente | 4,65% | 8% |
| A carico dell'ente impositore | 3,35% | 0 |



Aggio ad Equitalia per la riscossione

Contenuto:

le predette percentuali possono essere rideterminate con decreto non regolamentare del Ministro dell' Economia e delle Finanze, nel limite di 2 punti percentuali di differenza rispetto a quelle sopra riportate, tenuto conto del:

- carico dei ruoli affidati**
- dell' andamento delle riscossioni**
- dei costi del sistema**

l' Agente della riscossione trattiene l' aggio all'atto del riversamento all' ente impositore delle somme riscosse



Aggio ad Equitalia per la riscossione

Decreto legge 06.12.11, n. 201 convertito dalla legge 22.12.11, n. 214

Art. 10, comma 13-quater, lett. a), b) e d); commi 13-quinquies, 13-sexies e 13-septies

L'aggio deve essere sostituito da una percentuale delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi a titolo di rimborso dei costi fissi risultanti dal bilancio certificato

La predetta percentuale è determinata annualmente, con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, in considerazione:

dei carichi annui affidati

dell'andamento delle riscossioni coattive

del processo di ottimizzazione, efficientamento e riduzione dei costi del gruppo Equitalia Spa

... segue



Aggio ad Equitalia per la riscossione

Il decreto deve, in ogni caso, garantire al contribuente oneri inferiori a quelli in essere alla data del 27 dicembre 2011

Se il contribuente paga entro 60 giorni dalla notifica della cartella:

il 51% del rimborso è a carico del contribuente

il 49% del rimborso a carico dell'Ente

Se il contribuente paga oltre 60 giorni dalla notifica della cartella:

il 100% del rimborso è a carico del contribuente

Di conseguenza è abrogata la possibilità di rideterminare l'aggio

Il rimborso non spetta sulle somme riscosse e riconosciute indebite

Il decreto deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013 (30 settembre 2013 – art. 52, comma 2, decreto legge 21/06/13, n. 69)

Fino alla data di entrata in vigore del decreto resta ferma la disciplina vigente al 27 dicembre 2011

Il rimborso delle spese delle procedure



Rimborso spese procedura esecutiva

Fonti legislative:

- art. 17, commi 6-7ter, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112

Contenuto:

all'Agente della riscossione spetta il rimborso delle spese della procedura esecutiva

l'importo del rimborso e la modalità di erogazione sono stati disciplinati dal decreto ministeriale 21 novembre 2000

il rimborso è dovuto:

dall'Ente creditore, se l'importo a ruolo viene scaricato;

dall'Ente creditore, se l'Agente della riscossione ha trasmesso la comunicazione di inesigibilità

se la procedura riguarda quote di spettanza di più enti creditori, il rimborso è determinato in proporzione all'ammontare del credito iscritto a ruolo dal singolo ente rispetto al totale

dal debitore, negli altri casi

... segue



Rimborso spese procedura esecutiva

Liquidazione del rimborso da parte dell'Ente:

il rimborso delle spese relative alle richieste pervenute nel corso dell'anno sono liquidate entro il primo semestre dell'anno successivo

sono escluse dal rimborso le somme relative a comunicazioni di inesigibilità per le quali sia stato nel frattempo rifiutato il discarico con provvedimento a carattere definitivo



Rimborso spese procedura esecutiva

Decreto legge 06 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111

Art. 23, commi 32-33

dal 1° gennaio 2011

la norma prevede, in caso di inesigibilità, a carico dell'Ente il rimborso delle spese delle procedure esecutive prima della trasmissione della comunicazione di inesigibilità da parte dell'Agente della riscossione

il rimborso a carico dell'Ente delle spese maturate nel corso dell'anno viene richiesto dall'Agente della riscossione entro il 30 marzo dell'anno successivo

il rimborso è erogato entro il 30 giugno dell'anno di richiesta

in caso di mancata erogazione l'Agente è autorizzato a compensare le somme a titolo di rimborso con i riversamenti da effettuare

... segue



Rimborso spese procedura esecutiva

Decreto legge 06 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111

Art. 23, commi 32-33

In caso di diniego, a titolo definitivo, del discarico della quota per la quale sono state rimborsate le spese delle procedure esecutive, l'Ente fa richiesta di restituzione del rimborso all'Agente e questi è tenuto a restituire le somme, entro il decimo giorno successivo alla richiesta, maggiorate degli interessi legali

se dopo il rimborso delle spese da parte dell'Ente ovvero dopo la compensazione con i riversamenti da effettuare, l'Agente riscuote dal contribuente gli importi a titolo di spese delle procedure queste vanno riversate all'Ente entro il 30 novembre di ciascun anno maggiorate degli interessi legali



Rimborso spese procedura esecutiva

Decreto legge 06.12.11, n. 201 convertito dalla legge 22.12.11, n. 214 Art. 10, comma 13quater, lett. c) ed e)); commi 13-quinquies, 13-sexies e 13-septies

Il rimborso delle spese non avviene più forfetariamente in base alla tabella allegata al decreto ministeriale 21 novembre 2000 bensì devono essere rimborsati gli specifici oneri connessi allo svolgimento delle singole procedure

Con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate:

- a) le tipologie di spese oggetto di rimborso**
- b) la misura del rimborso, da determinare anche proporzionalmente rispetto al carico affidato e progressivamente rispetto al numero di procedure attivate a carico del debitore**
- c) le modalità di erogazione del rimborso**

... segue



Rimborso spese procedura esecutiva

Il rimborso non spetta sulle somme riscosse e riconosciute indebite

In caso di discarico, l'Ente non rimborsa più le spese vive della notifica della cartella bensì quelle stabilite periodicamente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze

Il decreto deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013 (30 settembre 2013 – art. 52, comma 2, decreto legge 21/06/13, n. 69)

Fino alla data di entrata in vigore del decreto resta ferma la disciplina vigente al 27 dicembre 2011



Rimborso spese procedura esecutiva

Legge 23 dicembre 2014, n. 190

Art. 1, comma 685

Dispone che la restituzione agli agenti della riscossione delle spese, maturate negli anni 2000-2013, per le procedure poste in essere per conto dei comuni, è effettuata a partire dal 30 giugno 2018, in venti rate annuali di pari importo, con onere a carico del bilancio dello Stato

A tale fine, fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, l'agente della riscossione presenta, entro il 31 marzo 2015, un'apposita istanza al Ministero dell'economia e delle finanze

A seguito dell'eventuale diniego del discarico, il recupero delle spese relative alla quota oggetto di diniego è effettuato mediante riversamento delle stesse all'entrata del bilancio dello Stato

**Aggio e rimborso delle spese delle
procedure dopo la riforma del
2015
(Oneri della riscossione)**



Oneri della riscossione

Fonti legislative:

art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (come modificato dall' art. 9 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159)

Contenuto:

a decorrere dai carichi affidati all' Agente della riscossione dal 1° gennaio 2016, gli oneri di riscossione e di esecuzione sono formati da:

a carico del debitore:

oneri di riscossione;

spese per le procedure cautelari ed esecutive;

quota correlata alla notifica della cartella e degli altri atti della riscossione;

a carico dell' Ente:

quota in ipotesi di discarico parziale o totale;

quota per le somme riscosse entro 60 giorni dalla notifica della cartella.

... segue



Oneri della riscossione

Riscossione spontanea a mezzo ruolo

Per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2015

| | Pagamento entro 60 giorni dalla notifica della cartella | Pagamento oltre 60 giorni dalla notifica della cartella |
|--------------------------------|---|---|
| A carico del contribuente | 0 | 1% |
| A carico dell' ente impositore | 1% | 0 |

| | Pagamento entro 60 giorni dalla notifica della cartella | Pagamento oltre 60 giorni dalla notifica della cartella |
|--------------------------------|---|---|
| A carico del contribuente | 1% | 1% |
| A carico dell' ente impositore | 0 | 0 |



Oneri della riscossione

Riscossione coattiva a mezzo ruolo

Fino al 31 dicembre 2012

(art. 17 del Decreto legislativo n. 112 del 1999)

| | Pagamento entro 60 giorni dalla notifica della cartella | Pagamento oltre 60 giorni dalla notifica della cartella |
|-------------------------------|---|---|
| A carico del contribuente | 4,65% | 9% |
| A carico dell'ente impositore | 4,35% | 0 |

Dal 1° gennaio 2013 e per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2015

(art. 5, comma 1, del Decreto legge n. 95 del 2012)

| | Pagamento entro 60 giorni dalla notifica della cartella | Pagamento oltre 60 giorni dalla notifica della cartella |
|-------------------------------|---|---|
| A carico del contribuente | 4,65% | 8% |
| A carico dell'ente impositore | 3,35% | 0 |



Oneri della riscossione

Riscossione coattiva a mezzo ruolo

Per i carichi affidati dal 1° gennaio 2016

(art. 17 del Decreto legislativo n. 112 del 1999, come modificato dal comma 1 dell' art. 9 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159)

| | Pagamento entro 60 giorni dalla notifica della cartella | Pagamento oltre 60 giorni dalla notifica della cartella |
|--------------------------------|---|---|
| A carico del contribuente | 3% | 6% |
| A carico dell' ente impositore | 3% | 0 |

in caso di mancata ammissione al passivo della procedura concorsuale, ovvero di mancata riscossione nell' ambito della stessa procedura, la quota a carico del contribuente resta a carico dell' Ente impositore nella misura del 50%



Oneri della riscossione

Rimborso delle spese delle procedure cautelari ed esecutive

Per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2015

(art. 17 del Decreto legislativo n. 112 del 1999)

Importi: decreto ministeriale 21 novembre 2000

| In caso di discarico | In caso di inesigibilità | In caso di diniego di discarico | Negli altri casi |
|--------------------------------|--------------------------------|---|-----------------------|
| A carico dell' ente impositore | A carico dell' ente impositore | A carico dell' Agente della riscossione | A carico del debitore |

Per i carichi affidati dal **1° gennaio 2016**

(art. 17 del Decreto legislativo n. 112 del 1999, come modificato dal comma 1 dell' art. 9 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159)

Importi: da fissare con decreto del Mef da emanare entro il 30 ottobre 2015

| In caso di discarico totale o parziale | In caso di inesigibilità | In caso di diniego di discarico | Negli altri casi |
|---|--------------------------------|---|-----------------------|
| A carico dell' ente impositore | A carico dell' ente impositore | A carico dell' Agente della riscossione | A carico del debitore |

Lo stesso decreto Mef determina anche la quota, a carico del debitore, correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione. Detta quota è a carico dell' Ente impositore in ipotesi di discarico o di definitiva

inesigibilità

Il discarico per inesigibilità



Il discarico per inesigibilità

Fonti legislative:

art. 19 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112

art. 36, comma 4-sexies, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31

Contenuto:

1) Equitalia trasmette, anche in via telematica, la comunicazione di inesigibilità secondo le disposizioni del contenute nel decreto ministeriale 22 ottobre 1999 entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo, fatto salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge. La comunicazione è trasmessa anche se, alla scadenza di tale termine, le quote sono interessate da procedure esecutive o cautelari avviate, da contenzioso pendente, da accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali e previdenziali in corso, da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte, ovvero da dilazioni in corso concesse ai sensi dell' articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. In tale caso, la comunicazione assume valore informativo e deve essere integrata entro il 31 dicembre dell' anno di chiusura delle attività in corso ove la quota non sia integralmente riscossa (le parole in azzurro sono state aggiunte dalla lettera a) del comma 682 dell' art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190)

... segue



Il discarico per inesigibilità

Contenuto:

2) Costituiscono causa di perdita del diritto al discarico:

a) la mancata notifica, imputabile al Concessionario, della cartella di pagamento nei seguenti termini:

| Ruoli consegnati | Termine |
|---------------------------------------|---|
| Fino al 31 luglio 2002 | 31 dicembre 2002 |
| Dal 1° agosto 2002 al 30 giugno 2005 | Entro il 5° mese successivo alla consegna del ruolo |
| dal 1° luglio 2005 al 09 agosto 2005 | entro il 12° mese successivo alla consegna del ruolo (ordinario) ovvero entro il 6° mese successivo alla consegna del ruolo (straordinario) |
| dal 10 agosto 2005 al 31 ottobre 2009 | entro l' 11° mese successivo alla consegna del ruolo (ordinario) ovvero entro il 6° mese successivo alla consegna del ruolo (straordinario) |
| dal 1° novembre 2009 | entro il 9° mese successivo alla consegna del ruolo |

... segue



Il discarico per inesigibilità

Contenuto:

2) Costituiscono causa di perdita del diritto al discarico:

~~b) la mancata comunicazione, anche telematica, con cadenza annuale, dello stato della riscossione. La prima comunicazione deve essere effettuata entro il 18° mese successivo alla consegna del ruolo~~ (la disposizione è stata eliminata dalla lettera b) del comma 682 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190)

~~e) la mancata presentazione, entro il 3° anno successivo alla consegna del ruolo, della comunicazione di inesigibilità. La comunicazione è successivamente integrata se, alla data della sua presentazione, le procedure esecutive sono ancora in corso per causa non imputabile al Concessionario~~ la mancata presentazione della comunicazione di inesigibilità prevista dal comma 1 entro i termini stabiliti dalla legge (la disposizione è stata così sostituita dalla lettera b) del comma 682 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190)

... segue



Il discarico per inesigibilità

Contenuto:

2) Costituiscono causa di perdita del diritto al discarico:

d) il mancato svolgimento dell'azione esecutiva, diversa dalla espropriazione mobiliare (la esclusione della espropriazione mobiliare è stata introdotta dal comma 34 dell'art. 23 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) su tutti i beni del contribuente risultanti, al momento del pignoramento, dal sistema informativo del Ministero delle finanze, a meno che i beni pignorati non fossero di valore pari al doppio del credito iscritto a ruolo, nonché sui nuovi beni la cui esistenza viene comunicata dall'Ente

d-bis) il mancato svolgimento delle attività conseguenti alle segnalazioni di azioni esecutive e cautelari effettuate dall'Ente

e) la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo per vizi ed irregolarità compiute dal Concessionario nell'attività di notifica della cartella di pagamento e nell'ambito della procedura esecutiva, salvo che gli stessi Concessionari non dimostrino che tali vizi ed irregolarità non hanno influito sull'esito della procedura *o che non pregiudicano, in ogni caso, l'azione di recupero (parole aggiunte dalla lettera b) del comma 682 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190)*

... segue



Il discarico per inesigibilità

Contenuto:

3) ~~decorsi 3 anni dalla comunicazione di inesigibilità, totale o parziale, della quota il concessionario è automaticamente discaricato, contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali i crediti erariali corrispondenti alle quote discaricate~~ per le quote contenute nelle comunicazioni di inesigibilità che non sono soggette a successiva integrazione, presentate in uno stesso anno solare, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato decorso il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, fatte salve quelle per le quali l'ente creditore abbia, entro tale termine, avviato l'attività di controllo ai sensi dell'articolo 20. I crediti corrispondenti alle quote discaricate sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore (la disposizione è stata così sostituita dalla lettera c) del comma 682 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190)

... segue



Il discarico per inesigibilità

Contenuto:

4) l'Ente può, fino al discarico automatico, comunicare al Concessionario l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione nonché segnalare azioni cautelari, esecutive e conservative

5) il Concessionario deve conservare, fino al discarico, la documentazione cartacea relativa alla procedura

6) l'Ente, fino al discarico automatico, può richiedere al Concessionario la trasmissione, **entro 120 giorni, (parole aggiunte dalla lettera d) del comma 682 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190)** della documentazione relativa alle quote per le quali intende esercitare il controllo di merito, ovvero procedere alla verifica della stessa documentazione presso il Concessionario. Se ~~entro 30 giorni dalla richiesta~~ **entro tale termine, (parole sostituite dalla lettera d) del comma 682 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190)** il Concessionario non consegna, ovvero non mette a disposizione, tale documentazione perde il diritto al discarico della quota

6-bis) l'ente creditore adotta, **nelle more dell'eventuale discarico delle quote affidate, i provvedimenti necessari ai fini dell'esecuzione delle pronunce rese nelle controversie in cui è parte l'agente della riscossione (parole aggiunte dalla lettera e) del comma 682 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190)**

... segue

Procedure di discarico per inesigibilità



Procedure di discarico per inesigibilità

Fonti legislative:

art. 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112

art. 36, comma 4-sexies, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31

Contenuto (fino al 31 dicembre 2014):

1) l'ente creditore se, a seguito dell'attività di controllo sulla comunicazione di inesigibilità, ritiene che non siano state rispettate le disposizioni dell'articolo 19, comma 2, lettere a), d), d-bis) ed e), notifica apposito atto al concessionario, che nei successivi 30 giorni può produrre osservazioni. Decorso tale termine il discarico è ammesso o rifiutato con un provvedimento a carattere definitivo.

1-bis. Il controllo di cui al comma 1 è effettuato a campione, sulla base dei criteri stabiliti da ciascun ente creditore.

2. Se il concessionario non ha rispettato le disposizioni dell'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), si procede ai sensi del comma 1 immediatamente dopo che si è verificata la causa di perdita del diritto al discarico.

... segue



Procedure di discarico per inesigibilità

Contenuto (fino al 31 dicembre 2014):

3. In caso di diniego del discarico, il concessionario è tenuto a versare all'ente creditore, entro 10 giorni dalla notifica del relativo provvedimento, la somma, maggiorata degli interessi legali decorrenti dal termine ultimo previsto per la notifica della cartella, pari ad un 1/4 dell'importo iscritto a ruolo, ed alla totalità delle spese di cui all'articolo 17, commi 6 e 7-ter, se rimborsate dall'ente creditore.

4. Nel termine di 90 giorni dalla notificazione del provvedimento di cui al comma 3 il concessionario può definire la controversia con il pagamento di 1/2 dell'importo dovuto ai sensi del medesimo comma 3 ovvero, se non procede alla definizione agevolata, può ricorrere nello stesso termine alla Corte dei conti.

... segue



Procedure di discarico per inesigibilità

Contenuto (dal 1° gennaio 2015)

(l' art. 20 è stato così modificato dal comma 683 dell' art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190)

1) Il competente ufficio dell' ente creditore dà impulso alla procedura di controllo con la notifica, all' agente della riscossione competente, della **comunicazione di avvio del procedimento**, nella quale può contestualmente chiedere la trasmissione della documentazione ai sensi dell' articolo 19, comma 6. Lo stesso ufficio, se ritiene non rispettate le disposizioni dell' articolo 19, comma 2, lettere a), d), d-bis) ed e), **entro 180 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento**, o, se richiesta, dalla trasmissione, ai sensi dell' articolo 19, comma 6, della documentazione, notifica, **a pena di decadenza**, apposito atto di contestazione all' agente della riscossione, che non oltre i successivi **90 giorni** può produrre osservazioni. L' atto di contestazione deve contenere, **a pena di nullità**, l' esposizione analitica delle omissioni e dei vizi o delle irregolarità riscontrati in rapporto alla descrizione delle corrette modalità di svolgimento dell' attività. Decorso tale termine, l' ufficio, a pena di decadenza, **entro 60 giorni**, ammette o rifiuta il discarico con provvedimento a carattere definitivo, ovvero, laddove le osservazioni prodotte facciano emergere la possibilità di riattivare proficuamente le attività esecutive, assegna all' agente della riscossione un termine non inferiore a **12 mesi** per l' espletamento di nuove azioni, riservando la decisione allo scadere di tale termine.

... segue



Procedure di discarico per inesigibilità e reinscrizione nei ruoli

Contenuto (dal 1° gennaio 2015)

(l' art. 20 è stato così modificato dal comma 683 dell' art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190)

2. Il controllo di cui al comma 1 è effettuato dall' ente creditore, tenuto conto del principio di economicità dell' azione amministrativa e della capacità operativa della struttura di controllo e, **di norma, in misura non superiore al 5% delle quote comprese nelle comunicazioni di inesigibilità presentate in ciascun anno.**

3. Se l' agente della riscossione non ha rispettato le disposizioni dell' articolo 19, comma 2, lettera c), si procede ai sensi del comma 1 del presente articolo immediatamente dopo che si è verificata la causa di perdita del diritto al discarico.

4. Nel termine di **90 giorni** dalla notificazione del provvedimento definitivo di cui al comma 1 del presente articolo, l' agente della riscossione può definire la controversia con il pagamento di una somma, maggiorata degli interessi legali decorrenti dal termine ultimo previsto per la notifica della cartella, pari a **1/8** dell' importo iscritto a ruolo e alla totalità delle spese di cui all' articolo 17, commi 6 e 7-ter, se rimborsate dall' ente creditore ovvero, se non procede alla definizione agevolata, può ricorrere alla Corte dei conti. Decorso tale termine, in mancanza di definizione agevolata o di ricorso, la somma dovuta dall' agente della riscossione è pari a un **1/3** dell' importo iscritto a ruolo con aggiunta degli interessi e delle spese di cui al periodo precedente.

... segue



Procedure di discarico per inesigibilità

| Fino al 31 dicembre 2014 | Dal 1° gennaio 2015 |
|--|---|
| Violazione 19, comma 2, lettere a), d), d-bis) ed e) | |
| Controllo a campione con criteri stabiliti dall'Ente | Controllo a campione, di norma, in misura non superiore al 5% |
| | Notifica della comunicazione di avvio del procedimento. Richiesta della documentazione ex art. 19, comma 6 |
| Notifica atto di contestazione ad Equitalia | Notifica atto di contestazione ad Equitalia, a pena di decadenza, entro 180 gg dalla comunicazione di avvio del procedimento ovvero dalla trasmissione della documentazione. L'atto di contestazione deve contenere, a pena di nullità, l'esposizione analitica delle omissioni e dei vizi o delle irregolarità riscontrati in rapporto alla descrizione delle corrette modalità di svolgimento dell'attività |
| Equitalia può produrre osservazioni entro 30 gg | Equitalia può produrre osservazioni entro 90 gg |
| Provvedimento definitivo di ammissione o rifiuto del discarico | Provvedimento definitivo di ammissione o rifiuto del discarico, a pena di decadenza, entro 60 gg; ovvero, laddove le osservazioni prodotte facciano emergere la possibilità di riattivare proficuamente le attività esecutive, assegna all'agente della riscossione un termine non inferiore a 12 mesi per l'espletamento di nuove azioni, riservando la decisione allo scadere di tale termine |



Procedure di discarico per inesigibilità

| Fino al 31 dicembre 2014 | Dal 1° gennaio 2015 |
|--|--|
| Violazione 19, comma 2, lettere b) e c) | |
| Provvedimento definitivo di ammissione o rifiuto del discarico | Provvedimento definitivo di ammissione o rifiuto del discarico |



Procedure di discarico per inesigibilità

| Fino al 31 dicembre 2014 | Dal 1° gennaio 2015 |
|--|--|
| In caso di diniego del discarico | |
| <p>Equitalia versa, entro 10 giorni dalla notifica del diniego:</p> <ul style="list-style-type: none">-1/4 dell'importo iscritto a ruolo-gli interessi legali decorrenti dal termine ultimo per la notifica della cartella-le spese delle procedure rimborsate dall'Ente | |
| <p>Entro 90 gg dalla notifica del diniego:</p> <ul style="list-style-type: none">-definizione con il pagamento di $\frac{1}{2}$ dell'importo iscritto a ruolo ovvero <ul style="list-style-type: none">-ricorso alla Corte dei conti | <p>Entro 90 gg dalla notifica del diniego:</p> <p>-Definizione con il pagamento di:</p> <ol style="list-style-type: none">1)1/8 dell'importo iscritto a ruolo2)gli interessi legali decorrenti dal termine ultimo per la notifica della cartella3)le spese delle procedure rimborsate dall'Ente ovvero <ul style="list-style-type: none">-ricorso alla Corte dei conti ovvero, in assenza di definizione o di ricorso <ul style="list-style-type: none">- la somma dovuta è pari a un 1/3 dell'importo iscritto a ruolo con aggiunta degli interessi e delle spese |

Il termine di conservazione della cartella/ingiunzione



Il termine di conservazione della cartella/ingiunzione

Fonti legislative:

art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973

Termine di conservazione:

l' Agente della riscossione deve conservare per 5 anni la matrice o la copia della cartella con la relata di notifica o l' avviso di ricevimento

l' Agente della riscossione ha l' obbligo di esibirla su richiesta del contribuente o del Comune

Consiglio di Stato, sez. IV, 30 novembre 2015, n. 5410

il termine di 5 anni è da considerarsi “minimo” non potendo incidere sul termine (10 anni) della prescrizione ordinaria

è interesse ed onere dell' Agente della riscossione conservare i documenti oltre i 5 anni qualora, è ancora in corso la riscossione

Il termine per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità



Termine per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità

Fonti legislative:

art. 3, comma 12, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito dalla legge 02 dicembre 2005, n. 248

art. 29, comma 5, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216 convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14

art. 1, comma 530, della legge 24 dicembre 2012, n. 228

art. 1, commi 684-688, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

... segue



Termine per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità

Contenuto:

| Ruoli consegnati | Trasmissione delle comunicazioni di inesigibilità |
|---------------------------|---|
| Entro il 31 dicembre 2011 | Entro il 31 dicembre 2014 |
| Dal 2012 | Entro il 31 dicembre del 3° anno successivo alla consegna del ruolo |

| Comunicazioni di inesigibilità trasmesse | Discarico automatico |
|---|---|
| Entro il 31 dicembre 2014 | 31 dicembre 2017 |
| Dal 2015 | Entro 3 anni dalla presentazione della comunicazione di inesigibilità |

... segue



Termine per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità

Legge 23 dicembre 2014, n. 190

Art. 1, comma 684

Come modificato dal comma 12-bis dell'art. 6 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193
convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225

Le comunicazioni di inesigibilità relative a quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre ~~2014~~ **2015**, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia Spa, sono presentate, per i ruoli consegnati ~~nell'anno 2014, entro il 31 dicembre 2017 e, per quelli consegnati negli anni precedenti, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2017~~ **negli anni 2014 e 2015, entro il 31 dicembre 2019 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2013, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2019**

... segue



Termine per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità

| Ruoli consegnati | Trasmissione delle comunicazioni di inesigibilità |
|------------------|---|
| Nell' anno 2015 | Entro il 31 dicembre 2018 2019 |
| Nell' anno 2014 | Entro il 31 dicembre 2017 2019 |
| Nell' anno 2013 | Entro il 31 dicembre 2018 2020 |
| Nell' anno 2012 | Entro il 31 dicembre 2019 2021 |
| Nell' anno 2011 | Entro il 31 dicembre 2020 2022 |
| Nell' anno 2010 | Entro il 31 dicembre 2021 2023 |
| Nell' anno 2009 | Entro il 31 dicembre 2022 2024 |
| Nell' anno 2008 | Entro il 31 dicembre 2023 2025 |
| Nell' anno 2007 | Entro il 31 dicembre 2024 2026 |
| Nell' anno 2006 | Entro il 31 dicembre 2025 2027 |
| Nell' anno 2005 | Entro il 31 dicembre 2026 2028 |
| Nell' anno 2004 | Entro il 31 dicembre 2027 2029 |
| Nell' anno 2003 | Entro il 31 dicembre 2028 2030 |
| Nell' anno 2002 | Entro il 31 dicembre 2029 2031 |
| Nell' anno 2001 | Entro il 31 dicembre 2030 2032 |
| Nell' anno 2000 | Entro il 31 dicembre 2031 2033 |



Termine per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità

Legge 23 dicembre 2014, n. 190

Art. 1, comma 687

Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote di cui al comma 684, presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere integrate entro i termini previsti dallo stesso comma 684

In tale caso, il controllo di cui all' articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come da ultimo sostituito dal comma 683 del presente articolo, può essere avviato solo decorsi i termini previsti dal citato comma 684

... segue



Termine per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità

Legge 23 dicembre 2014, n. 190

Art. 1, comma 686

Fino alla data di presentazione delle comunicazioni previste dal comma 684, l'agente della riscossione resta legittimato a effettuare la riscossione delle somme non pagate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, anche per le quote relative ai soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia

Legge 23 dicembre 2014, n. 190

Art. 1, comma 688

Alle comunicazioni di inesigibilità relative alle quote di cui al comma 684 del presente articolo si applicano gli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come da ultimo rispettivamente modificato e sostituito dai commi 682 e 683 del presente articolo. Le quote inesigibili, di valore inferiore o pari a 300 euro, non sono assoggettate al controllo di cui al citato articolo 19

... segue

Grazie per l'attenzione

Luigi Giordano

**I materiali saranno disponibili su:
www.fondazioneifel.it/formazione**



@Formazioneifel



Facebook



Youtube